



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 7

**Publicato sul sito www.agcm.it
28 febbraio 2022**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A524 - LEADIANT BIOSCENCES/FARMACO PER LA CURA DELLA XANTOMATOSI CEREROTENDINEA	
<i>Provvedimento n. 29982</i>	5
A536 - REGIONE TOSCANA/GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
<i>Provvedimento n. 29983</i>	7
I840 - OSTACOLI ALLE ARENE A TITOLO GRATUITO	
<i>Provvedimento n. 29987</i>	9
I850 - ACCORDI FIBERCOP	
<i>Provvedimento n. 30002</i>	11
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	52
C12424 - BCP ACQUISITIONS/RAMO DI AZIENDA LOTTERY DI SCIENTIFIC GAMES CORPORATION	
<i>Provvedimento n. 29985</i>	52
C12425 - IREN/ALEGAS	
<i>Provvedimento n. 29986</i>	58
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	62
AS1818 – REGIONE LOMBARDIA - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING	62
AS1819 - SERVIZIO TAXI COMUNE DI MONREALE	63
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	66
PS11523 - TRAGHETTLINES.IT-PROBLEMATICHE VARIE	
<i>Provvedimento n. 29977</i>	66
PS12146 - CRÉDIT AGRICOLE-BONIFICO Istantaneo	
<i>Provvedimento n. 30001</i>	96
PS11990 - TIKTOK-CRYSTAL DROPS	
<i>Avviso di proroga del termine di conclusione del procedimento</i>	104

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A524 - LEADIANT BIOSCENCES/FARMACO PER LA CURA DELLA XANTOMATOSI CEREBROTENDINEA

Provvedimento n. 29982

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 27940 dell'8 ottobre 2020, con il quale è stato avviato, nei confronti delle società Essetifin S.p.A., Leadiant Biosciences S.p.A., Leadiant Biosciences Ltd., Leadiant GmbH e Sigma-Tau Arzneimittel GmbH in liquidazione per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 del TFUE, consistente nell'aver posto in essere un'unica articolata strategia avente il fine di precludere l'accesso dei concorrenti al mercato della produzione di farmaci a base di CDCA e di imporre prezzi ingiustificatamente eccessivi per la vendita dell'Acido *Chenodeossicolico Leadiant*, utilizzato per la cura della malattia rara denominata xantomatosi cerebrotendinea;

VISTI i propri provvedimenti n. 28377 del 13 ottobre 2020, n. 29704 dell'8 giugno 2021, n. 29855 del 19 ottobre 2021 con i quali il termine di chiusura del procedimento istruttorio è stato prorogato, da ultimo, al 28 febbraio 2022, al fine di assicurare alle Parti il più ampio esercizio del diritto di difesa e di garantire appieno il diritto al contraddittorio;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la complessità della fattispecie oggetto del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO che per sopravvenute esigenze organizzative è stato differito il termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria;

CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 28 febbraio 2022;

DELIBERA

di prorogare al 20 maggio 2022 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE *f.f.*

Michele Ainis

A536 - REGIONE TOSCANA/GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*Provvedimento n. 29983*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287" assunta con provvedimento n. 16218 nell'adunanza del 12 dicembre 2006;

VISTA la propria delibera del 3 giugno 2020, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di ATAF&Linea S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., Siena Mobilità S.c. a r.l., ByBus S.c. a r.l., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Vaibus S.c. a r.l., Trasporti Toscani S.r.l., Consorzio Pisano Trasporti S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Etruria Mobilità S.c. a r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., A.L.A. Bus S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., BluBus S.c. a r.l., Copit S.p.A., Consorzio Autolinee Pratesi S.c. a r.l., Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, Autolinee Mugello Valdisieve S.c. a r.l., Autolinee Chianti Valdarno S.c. a r.l., Ala Golden Tour S.r.l., Fratelli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. S.n.c., PiùBus S.c. a r.l. e ONE S.c. a r.l. per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 102 del TFUE, consistenti nel mancato trasferimento di informazioni e dati necessari, nonché nella mancata attuazione degli atti propedeutici al trasferimento dei beni essenziali ai fini del subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nell'offerta dei servizi di TPL nell'Ambito Regionale Toscano;

VISTA la medesima delibera del 3 giugno 2020, con la quale sono state altresì adottate misure cautelari provvisorie, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, nei confronti delle medesime società, volte ad intimare la trasmissione, ciascuna per la parte di propria competenza: 1) delle informazioni necessarie per la cancellazione delle ipoteche sui beni immobili; 2) dei dati e documenti sui beni immobili essenziali, indispensabili alla stipula degli atti di trasferimento; 3) dei dati e documenti sui sistemi AVM cofinanziati da Regione Toscana e vincolati al servizio; 4) delle informazioni concernenti gli elenchi abbonati;

VISTA la propria delibera del 23 giugno 2020, con la quale è stata confermata, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, l'adozione delle misure cautelari provvisorie deliberate in data 3 giugno 2020;

VISTA la propria comunicazione del 23 ottobre 2020, concernente la presa d'atto sulle attività svolte da ATAF&Linea S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., Siena Mobilità S.c. a r.l., ByBus S.c. a r.l., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Vaibus S.c. a r.l., Trasporti Toscani S.r.l., Consorzio Pisano Trasporti S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Etruria Mobilità S.c. a r.l.,

Baschetti Autoservizi S.r.l., A.L.A. Bus S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., BluBus S.c. a r.l., Copit S.p.A., Consorzio Autolinee Pratesi S.c. a r.l., Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, Autolinee Mugello Valdisieve S.c. a r.l., Autolinee Chianti Valdarno S.c. a r.l., Ala Golden Tour S.r.l., Fratelli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. S.n.c., PiùBus S.c. a r.l. e ONE S.c. a r.l. al fine di ottemperare alle misure cautelari di cui alle citate delibere del 3 giugno 2020 e 23 giugno 2020;

VISTA la propria delibera del 22 dicembre 2020, con cui è stata estesa soggettivamente l'istruttoria nei confronti delle società Rete Automobilistica Maremmana Amiatina S.p.A. (in forma abbreviata, "R.A.M.A."), Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l., nonché esteso l'oggetto della contestazione alla presunta condotta abusiva concernente il mancato trasferimento, anche in via transitoria, dei beni essenziali (beni immobili in vendita e/o locazione, autobus e altri beni mobili) al subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nei confronti delle società ONE S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Trasporti Toscani S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., Copit S.p.A. e Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, già parti del procedimento, nonché R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l.;

VISTA la propria delibera del 20 luglio 2021 che ha prorogato il termine di chiusura del procedimento al 31 marzo 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATE la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e l'ampia mole della documentazione acquisita al fascicolo;

CONSIDERATA la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio del diritto di difesa e di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 31 marzo 2022;

DELIBERA

di prorogare al 30 giugno 2022 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE *f.f.*
Michele Ainis

I840 - OSTACOLI ALLE ARENE A TITOLO GRATUITO

Provvedimento n. 29987

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 17 giugno 2020, con la quale è stata avviata l'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti della Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e dell'Associazione regionale Lazio esercenti cinema (ANEC Lazio) per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE e/o dell'articolo 2 della legge n. 287/90, con contestuale avvio del *sub* procedimento per l'adozione di misure cautelari *ex art. 14-bis* della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera dell'8 luglio 2020, con la quale sono state adottate apposite misure cautelari ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa alle parti del procedimento il 18 novembre 2021;

VISTA la propria delibera del 3 dicembre 2021, con la quale il termine del presente procedimento è stato prorogato al 28 febbraio 2022;

CONSIDERATO che, per sopravvenute esigenze organizzative, è stato differito il termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria;

CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 28 febbraio 2022;

DELIBERA

di prorogare al 15 marzo 2022 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE *f.f.*

Michele Ainis

I850 - ACCORDI FIBERCOP*Provvedimento n. 30002*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 28488 del 15 dicembre 2020, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTE le comunicazioni del 4 agosto 2021 e del 6 agosto 2021, con le quali le società Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

VISTO il proprio provvedimento n. 29807 del 7 settembre 2021, con il quale è stata avviata la consultazione pubblica relativa agli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

VISTE le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica in ordine agli impegni proposti da Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc.;

VISTE le comunicazioni del 12 novembre 2021, con le quali le società Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. hanno presentato le proprie osservazioni in merito agli esiti della consultazione pubblica avviata in data 13 settembre 2021 e le modifiche accessorie agli impegni presentati ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

VISTO il proprio provvedimento n. 29948 del 14 dicembre 2021, con il quale è stato prorogato al 15 febbraio 2022 il termine di conclusione del procedimento;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 14 gennaio 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. I. LE PARTI

1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche “TIM”) è una società attiva nell’installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell’offerta dei relativi servizi. In particolare, TIM è titolare della rete telefonica, sulla quale fornisce servizi al dettaglio ai consumatori finali e servizi di accesso all’ingrosso ad altri operatori che non possiedono una rete di accesso per raggiungere il cliente finale. TIM fornisce servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi di trasmissione dati e accesso a *Internet*, servizi di connettività, servizi di rete e accesso a infrastrutture, servizi connessi al commercio elettronico, creazione di siti *web*, offerta di soluzioni *Internet/Intranet/Extranet* alle aziende, vendita di spazi pubblicitari *on-line* e servizi multimediali. Nel 2020, il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale dal Gruppo Telecom è stato di circa 15,08 miliardi di euro, di cui circa 12,9 miliardi derivanti da vendite in Italia¹.

2. Fastweb S.p.A. (di seguito anche “Fastweb” o “FW”) fornisce servizi di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga, rivolgendo la propria offerta sia alla clientela residenziale sia alla clientela affari, ed è uno dei principali operatori concorrenti dell’ex monopolista. È altresì attiva nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile. Fastweb è controllata al 100% da Swisscom Italia S.r.l., a sua volta soggetta al controllo di Swisscom AG, una società con sede in Svizzera, che fornisce servizi di telecomunicazione per clienti residenziali e affari e rappresenta l’operatore *incumbent* del mercato elvetico. Nel 2020 FW ha generato ricavi per 2,3 miliardi di euro².

3. Teemo Bidco S.à r.l. (nel seguito “Teemo”), con sede in Lussemburgo, è una società controllata dal fondo di investimenti KKR & Co. Inc. (“Fondo KKR”) per il tramite della gestione KKR Global Infrastructure Investor III L.P., società incorporata alle Isole Cayman.

4. FiberCop S.p.A. (di seguito “FiberCop”) è una società costituita nel novembre 2020, il cui capitale sociale è attualmente detenuto al 100% da TIM, in cui confluirà la rete secondaria della stessa TIM. FiberCop si prefigge lo scopo di essere un veicolo per la realizzazione di reti secondarie in fibra ottica. In tal senso, il progetto prevede che Teemo e Fastweb entrino nel capitale sociale della società. Ad esito della consultazione giurisdizionale, avviata da TIM il 7 settembre 2020, la Commissione Europea ha determinato che l’operazione – consistente nel conferimento in FiberCop della rete secondaria di TIM e del contestuale ingresso di KKR (37,5%) e di Fastweb (4,5%) – non si configura come concentrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

5. Tiscali Italia S.p.A. (di seguito anche “Tiscali”) fornisce servizi di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga ed è altresì attiva nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile in qualità di operatore mobile virtuale (MVNO). Nel 2020 Tiscali ha generato ricavi consolidati per 144 milioni di euro³.

¹ Cfr. Relazione finanziaria annuale 2020 di TIM S.p.A.

² Cfr. Report di sostenibilità 2020 di Fastweb S.p.A.

³ Cfr. Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 di Tiscali Italia S.p.A.

II. I TERZI INTERVENIENTI

6. L'Associazione Italiana Internet Provider (di seguito, "AIIIP"), costituitasi nel giugno 1995, è un'associazione di operatori di telecomunicazioni, che ha come obiettivi principali la promozione e la diffusione in Italia dell'accesso al mercato delle reti e/o dei servizi di comunicazioni elettronica, nonché lo sviluppo in regime di concorrenza di reti e/o servizi di comunicazione elettronica.
7. Asco Tlc S.p.A. (di seguito, "Asco") è un operatore di comunicazioni elettroniche attivo nell'installazione e fornitura di infrastrutture in fibra ottica, nonché nell'offerta dei relativi servizi di connettività.
8. Colt Technology Services S.p.A. (nel seguito, "Colt") è un operatore di telecomunicazioni dotato di infrastruttura proprietaria in fibra ottica e attivo nella fornitura di servizi voce e banda larga all'ingrosso e al dettaglio, con particolare riferimento ai clienti *business*.
9. Eolo S.p.A. (di seguito, "Eolo") è un operatore di telecomunicazioni attivo nell'offerta di servizi di telecomunicazione a banda larga e ultra-larga con tecnologie *Fixed Access Wireless* (FWA).
10. Iliad Italia S.p.A. (nel seguito, "Iliad") è una società attiva nella fornitura di servizi di telecomunicazione mobile. Iliad ha altresì avviato le attività infrastrutturali propedeutiche per l'erogazione di servizi di telecomunicazione fissa a banda ultra-larga.
11. Intred S.p.A. (di seguito, "Intred") è un operatore di telecomunicazioni attivo nell'installazione di infrastrutture di telecomunicazione che offre al pubblico servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale.
12. Irideos S.p.A. (nel seguito, "Irideos") è una società attiva nell'installazione e fornitura di infrastrutture in fibra ottica, nonché nell'offerta dei relativi servizi di connettività, con particolare riguardo alla clientela *business*.
13. Open Fiber S.p.A. (di seguito, anche "Open Fiber" o "OF") è una società che, dal 21 dicembre 2015, è attiva nell'installazione, fornitura ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica e a banda ultra-larga. La società opera come fornitore di servizi di accesso all'ingrosso su reti di telecomunicazione ad alta capacità, sia nelle aree a più alta concorrenza infrastrutturale (aree nere), che nelle aree a fallimento di mercato (aree bianche), in cui OF è il soggetto aggiudicatario dei bandi pubblici per la realizzazione della rete di accesso in concessione.
14. Retelit Digital Services S.p.A. (nel seguito, "Retelit") è un operatore di comunicazioni elettroniche che fornisce servizi di telecomunicazione a banda larga e ultra-larga.
15. Sky Italia S.r.l. (di seguito, anche "Sky Italia" o "Sky") è una società attiva nell'offerta di servizi di *pay tv* e di servizi televisivi gratuiti, nonché nell'offerta di servizi di telecomunicazione su rete fissa.

16. Unidata S.p.A. (nel seguito, “Unidata”) è un operatore di telecomunicazioni elettroniche attivo nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso e di fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione elettronica di rete fissa e a banda larga e ultra-larga.

17. Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, “Vodafone”) è una società di telecomunicazioni del gruppo Vodafone Group Plc ed è attiva nell’offerta di servizi di telecomunicazione su linea fissa e nell’offerta di servizi di telecomunicazioni mobili.

18. Wind Tre S.p.A. (di seguito, “Wind Tre”) è una società di telecomunicazioni controllata da CK Hutchison Holdings Limited, attiva nell’offerta di servizi di telecomunicazione su linea fissa e nell’offerta di servizi di telecomunicazioni mobili.

III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

19. Il procedimento istruttorio in oggetto è stato avviato in data 15 dicembre 2020⁴ per verificare se il complesso di accordi stipulati tra le Parti, relativi alla costituzione della società comune FiberCop, nonché all’erogazione dei servizi di accesso alla rete secondaria di FiberCop da parte di TIM, Fastweb e Tiscali potessero ridurre la concorrenza nei mercati dei servizi all’ingrosso e al dettaglio di telecomunicazione a banda larga ed ultra-larga, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

20. Le società Asco, Colt, Eolo, Intred, Irideos, Open Fiber, Retelit, Sky Italia, Unidata, Vodafone, Wind Tre, nonché l’associazione AIPP sono state ammesse al procedimento istruttorio, a seguito di motivata istanza⁵, nelle date del 27 gennaio 2021, 28 gennaio 2021 e 4 febbraio 2021⁶

21. Le Parti e i terzi intervenienti hanno effettuato l’accesso al fascicolo in diverse occasioni⁷. TIM è stata audita nelle date del 22 marzo 2021⁸, 12 aprile 2021⁹, 9 luglio 2021¹⁰ e 8 novembre

⁴ Cfr. Provvedimento AGCM n. 28488 del 15 dicembre 2020, caso *I850 – Accordi FiberCop*.

⁵ Cfr. doc. 8, 13, 14, 20, 23, 27, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 54.

⁶ Cfr. doc. 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 61.

⁷ TIM ha effettuato l’accesso al fascicolo nelle date del 21 gennaio 2021, 19 marzo 2021, 13 aprile 2021, 25 maggio 2021, 24 giugno 2021, 19 ottobre 2021, 5 novembre 2021, 9 dicembre 2021 (cfr. doc. 29, 111, 184, 235, 260, 297, 320, IMP.80); Fastweb ha effettuato l’accesso al fascicolo il 21 gennaio 2021, 30 marzo 2021, 13 aprile 2021, 25 maggio 2021, 24 giugno 2021, 19 ottobre 2021, 5 novembre 2021, 9 dicembre 2021 (cfr. doc. 30, 136, 173, 238, 263, 298, 321, IMP.72); Teemo e KKR hanno effettuato l’accesso al fascicolo il 4 febbraio 2021, 31 marzo 2021, 13 aprile 2021, 25 maggio 2021, 24 giugno 2021, 19 ottobre 2021, 5 novembre 2021, 9 dicembre 2021 (cfr. doc. 62, 148, 179, 186, 237, 258, 301, 323, IMP.76); FiberCop ha effettuato l’accesso al fascicolo nelle date del 13 aprile 2021 e 19 ottobre 2021 (cfr. doc. 174, 299); Tiscali ha effettuato l’accesso al fascicolo il 21 gennaio 2021, 30 marzo 2021, 13 aprile 2021, 25 maggio 2021, 24 giugno 2021, 19 ottobre 2021, 5 novembre 2021, 9 dicembre 2021 (cfr. doc. 31, 142, 183, 236, 264, 300, 322, IMP.81). Si vedano, inoltre, i seguenti documenti: AIPP (35, 132, 169, 259, 303, IMP.68), Asco (36, 133, 170, 304, IMP.69), Colt (47, 134, 171, 305, IMP.70), Eolo (61, 135, 172, 306, IMP.71), Iliad (46, 137, 175, 268, 307, IMP.73), Intred (48, 138, 177, 308, IMP.74), Irideos (45, 143, 178, 267, 309, 316, IMP.75), Open Fiber (37, 146, 185, 262, 296, 302, 324, IMP.77), Retelit (49, 145, 187, 310, IMP.78), Sky Italia (44, 144, 188, 265, 311, IMP.79), Unidata (50, 141, 182, 312, IMP.82), Vodafone (38, 140, 181, 261, 313, IMP.83), Wind Tre (39, 139, 180, 266, 314, IMP.84).

⁸ Cfr. doc. 116.

⁹ Cfr. doc. 164.

¹⁰ Cfr. doc. 274.

2021¹¹. Teemo e KKR sono state audite nelle date del 19 febbraio 2021¹² e 19 marzo 2021¹³. Fastweb è stata audita il 9 aprile 2021¹⁴, il 9 luglio 2021¹⁵ e il 9 novembre 2021¹⁶. Tiscali è stata audita il 22 aprile 2021¹⁷ e il 29 luglio 2021¹⁸. Sono state altresì audite le società Open Fiber¹⁹, AIIP²⁰, Vodafone²¹, Irideos²², Wind Tre²³, Sky Italia²⁴.

22. Nelle date del 4 e 6 agosto 2021, le Parti hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90²⁵. In data 7 settembre 2021, verificata la non manifesta infondatezza degli stessi, ne è stata disposta la pubblicazione. Alla consultazione pubblica, avviata in data 13 settembre 2021²⁶, hanno partecipato Idee Economiche & Design S.a.s., AIIP, Intred, I.S.I. Line S.r.l. ("ISI Line"), OpEn Fiber, Irideos, Sky Italia, Planetel S.p.A. ("Planetel"), Iliad, Unidata, Retelit, Colt, Vodafone Italia e Wind Tre²⁷. Infine, nelle date dell'11 e 12 novembre 2021, le Parti hanno replicato alle osservazioni presentate nella consultazione pubblica, integrando altresì gli impegni presentati²⁸.

IV. LE EVIDENZE ACQUISITE

IV.1. Premessa

23. Il 1° settembre 2020, Telecom Italia S.p.A. ("TIM") e Teemo Bidco S.à r.l. ("Teemo Bidco"), società di scopo detenuta indirettamente da fondi di investimento gestiti da una controllata di KKR & Co. Inc., hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla creazione di una impresa comune, denominata FiberCop, attiva nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso passivi, principalmente su rete secondaria in rame e fibra²⁹.

24. L'accordo prevedeva, alla data del completamento dell'operazione del 1° aprile 2021³⁰: (i) il trasferimento da TIM a FiberCop del ramo d'azienda comprendente tutti i cespiti, le passività e i

¹¹ Cfr. doc. IMP.61.

¹² Cfr. doc. 84.

¹³ Cfr. doc. 115.

¹⁴ Cfr. doc. 163.

¹⁵ Cfr. doc. 273.

¹⁶ Cfr. doc. IMP.59.

¹⁷ Cfr. doc. 208.

¹⁸ Cfr. doc. 281.

¹⁹ Cfr. doc. 93.

²⁰ Cfr. doc. 198.

²¹ Cfr. doc. 200, 317.

²² Cfr. doc. 202.

²³ Cfr. doc. 214.

²⁴ Cfr. doc. 241.

²⁵ Cfr. doc. 282 (Tiscali), 283 (TIM), 284 (FiberCop), 284 (Teemo e KKR), 286 (Fastweb).

²⁶ Cfr. Provvedimento AGCM n. 29807 del 7 settembre 2021, caso *I850 – Accordi FiberCop*.

²⁷ Cfr. doc. IMP.21, IMP.22, IMP.23, IMP.24, IMP.26, IMP.27, IMP.28, IMP.29, IMP.30, IMP.31, IMP.32, IMP.33, IMP.34, IMP.35.

²⁸ Cfr. doc. IMP.60, IMP.62, IMP.63, IMP.64, IMP.65. Si precisa che Tiscali ha confermato gli impegni già presentati.

²⁹ Cfr. doc. PL.3.

³⁰ Cfr. doc. PL.3.

contratti relativi alla propria rete di accesso passivo secondaria, sia in rame sia in fibra, dagli armadi di strada sino agli edifici interessati – inclusi i verticali³¹ – e la propria partecipazione in Flash Fiber S.r.l. (“Flash Fiber”), pari all’80%; (ii) l’acquisto da parte di Teemo Bidco della partecipazione pari al 37,5% del capitale sociale di FiberCop; (iii) la sottoscrizione del *Master Service Agreement* (“MSA”), che definisce i termini e le condizioni del rapporto di lungo termine di prestazione reciproca di servizi fra TIM e FiberCop. Sulla base di una *Commitment Letter* sottoscritta il 1° settembre 2020 da TIM, Teemo Bidco e Fastweb, è stato previsto il conferimento in FiberCop della quota del 20% di Flash Fiber detenuta da Fastweb, in concambio della partecipazione pari al 4,5% del capitale di FiberCop.

25. Secondo le Parti³², lo scopo principale di FiberCop è di dare un impulso decisivo per dispiegare rapidamente in Italia una rete a banda ultra-larga, attraverso l’impiego di tecnologie ottiche con architettura GPON-FTTH³³, entro il 2025. FiberCop dovrebbe rivestire il ruolo di un’impresa che realizza reti di nuova generazione e opera esclusivamente sui mercati all’ingrosso delle risorse di rete passive (infrastrutture di posa, collegamenti in fibra, collegamenti in rame) della sola rete secondaria. FiberCop dovrebbe inoltre rappresentare quel veicolo in grado di aggregare tutti gli investitori potenziali che intendono realizzare reti a banda ultra-larga, secondo le modalità previste dall’articolo 76 della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (nel seguito, “Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche” o “CECE”) per il coinvestimento. In questo senso, dovrebbero essere interpretate la partecipazione all’operazione da parte di Fastweb e il progetto di una *partnership* strategica tra Tiscali e FiberCop.

26. Conseguentemente, FiberCop, oltre a rappresentare un veicolo permanentemente aperto agli investitori esterni, dovrebbe offrire anche le proprie risorse passive a tutti gli operatori, compresa TIM, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.

IV.2. I mercati rilevanti

27. In considerazione della portata degli accordi in esame e delle attività delle imprese coinvolte, si ritiene di individuare³⁴: (i) il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga; (ii) il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.

³¹ La rete secondaria è costituita dai portanti trasmissivi in fibra e in rame nella tratta di rete che ha origini dagli armadi ripartitori fino ai distributori situati nelle immediate vicinanze dell’edificio oppure all’interno dello stesso. I portanti trasmissivi sono costituiti dalle attività patrimoniali concernenti i cavi in fibra ottica o in rame e dalle infrastrutture di posa aeree o sotterranee che ospitano i cavi. La tipologia di infrastruttura, aerea o sotterranea, determina il valore nell’attivo immobilizzato del portante trasmissivo (ad esempio a causa dell’elevata incidenza del costo degli scavi sui portanti trasmissivi).

I segmenti di terminazione sono portanti trasmissivi che originano dal distributore, passano per l’adduzione e l’infrastruttura verticale dell’edificio, fino a collegare l’unità immobiliare dell’utente.

³² Cfr. doc. PL3, 84, 116, 195.

³³ *Gigabit-capable Passive Optical Network* è una tecnologia comunemente utilizzata per realizzare reti in modalità FTTH (*Fiber To The Home*), secondo cui la connessione a *Internet* di una abitazione avviene portando la fibra ottica fino a dentro casa.

³⁴ Cfr. Provvedimento AGCM n. 28162 del 25 febbraio 2020, caso A514 – *Condotta fibra Telecom Italia*; Provvedimento AGCM n. 27102 del 28 marzo 2018, caso I799 – *Tim-Fastweb-Realizzazione rete in fibra*.

28. Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga (nel seguito anche "mercato all'ingrosso"), di dimensione geografica nazionale, è definito dal punto di vista merceologico come i servizi che permettono agli operatori di telecomunicazione di fornire servizi ai clienti finali tramite l'accesso alla rete locale fissa a banda larga e ultra-larga. L'accesso alla rete locale che connette il cliente finale è un fattore produttivo necessario per poter operare nel mercato a valle dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio. Per gli operatori che intendano predisporre un'offerta di servizi di telecomunicazioni rivolta alla clientela finale, l'approvvigionamento di servizi di accesso alla rete locale è essenziale, nella misura in cui non è possibile servire la clientela finale senza disporre di un accesso alla rete locale.

29. In tale mercato, TIM rappresenta l'operatore che eroga la maggioranza dei servizi di accesso. In particolare, con riferimento all'accesso di tipo locale, la quota di TIM è superiore al 90% delle linee nel 2018³⁵, mentre la restante quota è rappresentata da altri operatori quali Open Fiber e Fastweb. Quest'ultima fornisce servizi di accesso locale all'ingrosso, prevalentemente il servizio VULA, anche mediante l'utilizzo del veicolo Flash Fiber³⁶. Con riferimento ai servizi di accesso centrale all'ingrosso, TIM detiene una quota di mercato in volume pari a circa il 50% nel 2018, mentre Fastweb e Tiscali detengono, rispettivamente, quote di mercato in volume dell'11% e 2% circa degli accessi centrali all'ingrosso³⁷.

30. Il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga (nel seguito anche "mercato al dettaglio"), di dimensione geografica nazionale, è definito dal punto di vista del prodotto come l'insieme di servizi di rete fissa voce e dati a banda larga e ultra-larga destinati agli utenti finali. In tale mercato si registra un confronto concorrenziale di più sostenuta intensità rispetto al collegato mercato a monte dei servizi di accesso all'ingrosso. Qui TIM è l'unico operatore verticalmente integrato in possesso di una rete di accesso con copertura dell'intero mercato geografico nazionale. Le quote di mercato in volume, al giugno 2021, sono rappresentate nella Tabella 1 *infra*.

³⁵ Cfr. Delibera AGCOM n. 348/19/CONS, recante "Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice", documento IV.

³⁶ Cfr. Provvedimento AGCM n. 27102 del 28 marzo 2018, caso I799 – *Tim-Fastweb-Realizzazione rete in fibra*.

³⁷ Cfr. Delibera AGCOM n. 348/19/CONS, recante "Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice", documento IV.

Tabella 1 – Accessi al dettaglio a banda larga e ultra-larga (giugno 2020)³⁸

Operatore	Numero di accessi a banda larga e ultra-larga (mln di linee)	Quota di mercato (%)
TIM	7,78	42,3%
Vodafone	3,03	16,5%
Fastweb	2,77	15,1%
Wind Tre	2,58	14,0%
Linkem	0,66	3,6%
Eolo	0,57	3,1%
Tiscali	0,44	2,4%
Altri	0,57	3,1%
Totale	18,40	100,0%

IV.3. La struttura delle reti di telecomunicazioni

31. La rete di accesso locale (*local loop*) costituisce la parte terminale delle reti di telecomunicazione, a cui gli operatori alternativi a chi detiene la rete di accesso si collegano per raggiungere il cliente finale. La rete di accesso di TIM può essere suddivisa in rete di accesso primaria, consistente nel tratto compreso tra la centrale locale e l'armadio stradale (*cabinet*), e rete secondaria, consistente nel tratto compreso tra *cabinet* stradale e sede dell'utente.

32. Storicamente, nella rete di accesso locale in rame, gli operatori alternativi (OAO – *Other Authorised Operators*, anche detti OLO – *Other Licensed Operators*) hanno rilegato le proprie reti di telecomunicazione fino alle centrali TIM così da collegarsi direttamente alla rete di accesso e raggiungere il cliente con i propri servizi ADSL (attraverso il c.d. servizio ULL – *Unbundling of the Local Loop*)³⁹. Nel corso degli anni TIM ha avviato un progetto di infrastrutturazione in fibra, utilizzando la tecnologia FTTC (*Fiber To The Cabinet*), consistente nel portare la fibra ottica fino all'armadio stradale che viene attrezzato con apparati attivi (elettricamente alimentati) al fine di offrire servizi a banda ultra-larga in modalità VDSL e successive evoluzioni⁴⁰, con velocità in *download* superiori ai 30 Mbps.

33. Con tale tecnologia, gli OAO avevano due alternative al fine di offrire servizi in banda ultra-larga: (i) posare anch'essi un tratto di rete in fibra ottica primaria e costruire un *cabinet* contiguo a

³⁸ Cfr. AGCOM, Osservatorio delle comunicazioni n. 3/2021.

³⁹ In estrema sintesi, tale servizio consiste nel collegamento agli apparati degli OAO co-locati nella centrale TIM delle linee in rame dalla centrale TIM fino a casa dell'utente. Con questo servizio, gli OAO utilizzavano in maniera disaggregata la rete in rame, principalmente per fornire il servizio ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line* – indica una tecnologia della famiglia xDSL utilizzata per l'accesso digitale a Internet a banda larga), gestendo in totale autonomia la comunicazione con l'utente. Laddove gli OAO non arrivavano alla centrale TIM con la loro rete ed i loro apparati, essi potevano utilizzare dei servizi di rivendita (*Bitstream*) con cui TIM gestiva la comunicazione tra un nodo di rilegamento (solitamente provinciale o regionale) fino al cliente finale.


⁴⁰ Il termine VDSL (*Very-high-bit-rate digital subscriber line*) indica una tecnologia di comunicazione xDSL via cavo che permette di ottenere performance di velocità superiori al predecessore ADSL. Evoluzioni delle tecnologie VDSL sono VDSL2 ed EVDSL.

quello di TIM e accedere in maniera disaggregata alla rete secondaria (attraverso il c.d. servizio di accesso al SLU – *Sub Loop Unbundling*), gestendo in maniera autonoma la connessione fino al cliente; (ii) far gestire a TIM la connessione dalla centrale alla sede dell'utente attraverso il servizio VULA FTTC (per gli OAO che non arrivavano in centrale rimaneva la possibilità di far gestire il servizio interamente da TIM fino ad un punto di raccolta con il servizio *Bitstream*).

34. Storicamente, quindi, è possibile individuare una scala degli investimenti degli operatori alternativi a seconda del loro grado di infrastrutturazione, in cui il minore livello è rappresentato da operatori che si collegano a TIM in punti di raccolta locali (macroregionali, regionali o provinciali), il livello intermedio è rappresentato dagli operatori che hanno i propri apparati in centrale e poi vi sono operatori che hanno investito nella costruzione di reti primarie e hanno raggiunto il livello dell'armadio stradale.

35. I meccanismi che connotano la rete in fibra ottica di TIM-FiberCop sono analoghi a quelli osservati per la rete in rame, in quanto la nuova infrastrutturazione segue la storica struttura della rete in rame di TIM⁴¹. Nella Figura 1 *infra*, viene mostrato uno schema esemplificativo di una rete locale in fibra ottica, secondo una architettura GPON (*Gigabit-capable Passive Optical Network*)⁴².

Figura 1 - Schema esemplificativo rete locale di telecomunicazione⁴³



36. Le reti in fibra ottica GPON sono di tipo punto-multipunto, in quanto un unico apparato dell'operatore (OLT, *Optical Line Terminal*⁴⁴), che spesso si trova nella centrale locale, può raggiungere molteplici abitazioni dei clienti, in ciascuna delle quali è presente un apparato di terminazione denominato ONT (*Optical Network Terminal*). Ciascuno di questi collegamenti tra un OLT e un insieme di apparati utente (ONT) è denominato albero ottico. La dimensione dell'albero ottico è data dal numero di ONT collegabili a un singolo OLT, che dipende dal c.d. fattore di *splitting*, vale a dire il fattore di divisione delle linee, che può arrivare a un massimo di 128 linee.

37. Il fattore di *splitting* utilizzato da FiberCop è di 1:64, cioè a 1 OLT sono collegati al massimo 64 ONT. Questo fattore è raggiunto tramite due *splitter*, il primo *splitter* (*splitter* primario 1:4) divide

⁴¹ Operatori alternativi, quali Open Fiber, costruendo la rete *ex novo*, hanno definito strutture di rete alternative, come ad esempio con un minor numero di armadi e centrali, in quanto nativamente progettate tenendo in considerazione le caratteristiche delle fibre ottiche che permettono di avere rilegamenti più lunghi rispetto alle linee in rame. Cfr. doc. 70.

⁴² Cfr. doc. 53, 70, 94.

⁴³ Elaborazione degli Uffici su informazioni di TIM, cfr. doc. 53, 70, 94, 127.

⁴⁴ L'OLT svolge il ruolo di interfaccia tra la GPON e la rete *core* del fornitore di servizi (operatore). In particolare, l'OLT trasforma i segnali elettronici che arrivano dalla rete *core* in segnali luminosi della rete in fibra ottica. Inoltre, l'OLT svolge la funzione di *multiplexing*, vale a dire l'unione di diversi flussi di dati in un unico segnale.

l'unica fibra in entrata in 4 fibre ottiche destinate ad altrettanti *splitter* secondari di fattore 1:16, che collegano ciascuno fino a 16 ONT. Gli *splitter* sono posizionati negli armadietti di strada denominati CRO (*Cabinet Ripartilinea Ottico*).

38. Una GPON è, quindi, una rete condivisa⁴⁵, nel senso che l'OLT manda verso tutte le ONT dello stesso albero ottico un singolo segnale luminoso, costituito da una pluralità di pacchetti dati destinati a più utenti che sono stati organizzati (*multiplexing*). Ogni ONT riceve il medesimo segnale (la medesima sequenza di impulsi luminosi) e da questo seleziona i pacchetti a esso destinati, ignorando i pacchetti di dati destinati ad altri utenti/ONT⁴⁶. Ciò significa che la capacità in *download* della rete va suddivisa per il numero di ONT collegate simultaneamente nello stesso albero ottico e, pertanto, a un maggior fattore di *splitting* corrisponde una minore velocità media per gli utenti.


39. La tecnologia GPON fornisce fino a 2,488Gbps in *downstream* e fino a 1,244Gbps *upstream* condivisi tra i terminali che sono attestati al medesimo albero ottico. La tecnologia XGS-GPON, evoluzione della tecnologia GPON, offre un sistema in grado di fornire 10Gbps simmetrici.

40. La rete locale di telecomunicazione (cfr. Figura 1 e Figura 2, c.d. *local loop*) può essere suddivisa in rete primaria, costituita dal tratto di rilegamento tra la centrale e l'armadietto stradale (CRO), e la rete secondaria, vale a dire il tratto tra l'armadio e la sede utente, dove il punto terminale è costituito dall'ONT nelle reti FTTH e dal PTE (punto di terminazione edificio) nelle reti FTTB⁴⁷.

⁴⁵ Uno *splitter* ottico riceve in ingresso (lato OLT) una singola fibra ottica e produce in uscita N segnali su N fibre ottiche (fattore di *splitting* 1:N). In direzione *downstream* (da OLT a ONT) lo *splitter* rifrange la luce in ingresso sulle fibre ottiche in uscita, dividendo però così la potenza della luce per N. Da questo comportamento segue anche il fatto che ciascun ONT riceve anche il traffico destinato agli altri ONT. Si rende quindi necessario l'uso di tecniche di crittografia per proteggere le informazioni, che vengono scartate a livello di ONT se destinate a un altro ONT. In direzione *upstream* (da ONT a OLT) lo *splitter* si occupa di sommare i contributi di luce portati dalle N fibre ottiche che sono sincronizzati secondo meccanismi gestiti dagli apparati OLT.

⁴⁶ Quanto al segnale, nel medesimo flusso dati può esservi un segnale *multicast*, cioè un medesimo pacchetto dati destinato a più utenti, come nel caso di contenuti audio-video in diretta, o *singlecast*, cioè pacchetti dati destinati ad un solo soggetto, come nel caso di navigazione Internet o servizi di telefonia su protocollo Internet (VoIP).

⁴⁷ La rete secondaria può essere ulteriormente suddivisa nel tratto tra armadietto stradale (CRO) e punto di terminazione dell'edificio (PTE) ed il tratto tra il PTE e la sede utente (ONT), chiamato verticale di edificio. Laddove la rete in fibra finisce al PTE si avrebbe una rete FTTB (*Fiber To The Building*), mentre se la rete utente raggiunge la sede utente/ONT si ha una rete FTTH (*Fiber To The Home*).

Figura 2 - Architettura di rete⁴⁸

41. Il perimetro di FiberCop interessa esclusivamente la rete secondaria, vale a dire la porzione di rete in fibra ottica (e la porzione di rete in rame) a valle dell’armadietto stradale (CRO). La rete di FiberCop è quindi una “semi-GPON” che, contrariamente alle reti “full-GPON”, non comprende il tratto di rete primaria in fibra ottica. Ne consegue che per connettere le reti *core* degli operatori alla rete di FiberCop – analogamente a quanto osservato per le reti FTTC misto fibra-rame – è necessario associare un tratto di rete primaria che arrivi all’armadietto stradale (CRO).

42. L’accesso a tale rete può essere quindi di tipo passivo o attivo. L’accesso passivo, che può essere effettuato solo in presenza di un rilegamento in primaria fino al CRO, consente all’OAO di gestire in totale autonomia la comunicazione con il cliente (al pari dei servizi di accesso disaggregato ULL e SLU), mentre con l’accesso attivo l’OAO non gestirà la comunicazione dal punto di raccolta (a livello di centrale locale o di macroarea) fino alla sede dell’utente (si ha quindi un servizio *bitstream*).


43. Un operatore alternativo utilizza un accesso passivo (Figura 3) mediante il rilegamento della propria rete primaria (su cui dispone un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, quale il diritto IRU⁴⁹) e l’utilizzo dei propri apparati (OLT e ONT) su *splitter* utilizzati in modo esclusivo dallo stesso. In questo modo, l’operatore gestisce tutti gli aspetti qualitativi della rete.

⁴⁸ Cfr. doc. 53.

⁴⁹ L’IRU (*Indefeasible Right of Use*) o diritto irrevocabile d’uso consiste nella facoltà per il titolare di utilizzare una quota prestabilita del cavo, intesa come un circuito o un numero determinato di circuiti realizzati sul cavo. Il diritto è definito “irrevocabile” in quanto non può essere estinto per atto unilaterale di una delle due Parti.

Figura 3 - Scenario di accesso passivo a FiberCop⁵⁰

- TIM accede a FiberCop
- L'operatore alternativo (OLO) A accede a FiberCop mediante accesso passivo (linea primaria propria o acquisto linea primaria spenta).



44. Altri tipi di accesso a FiberCop consistono nell'erogazione di servizi attivi da parte di TIM o di un altro soggetto che dispone della rete primaria che arriva alla rete FiberCop, in favore degli operatori che vogliono raggiungere i clienti (Figura 4 *infra*). Tra i servizi attivi, si ritrovano i servizi VULA H e *Bitstream* NGA. Con il servizio VULA H, l'operatore proprietario della rete primaria mantiene il controllo del segmento della connessione che va da casa del cliente fino alla centrale di zona dove è presente il punto di raccolta dell'operatore telefonico alternativo.

45. Pertanto, nel caso in cui TIM gestisca il servizio VULA H, sarà TIM che gestirà tutti gli aspetti della comunicazione dalla centrale alla sede utente, compresa la gestione dell'OLT in centrale⁵¹. In questo caso, il "raccordo" tra la rete di accesso del primo operatore e il secondo avviene nella centrale di zona e il controllo della comunicazione tra il cliente e la centrale di zona rimane in capo all'operatore proprietario della rete stessa. Tutti gli operatori alternativi che utilizzano il VULA H erogato dal medesimo soggetto, ad esempio TIM, condividono l'apparato OLT, la fibra primaria e gli *splitter* FiberCop, che sono assegnati all'operatore che eroga il servizio VULA H.


46. Il *Bitstream* NGA presenta le medesime caratteristiche del servizio VULA H, ma si differenzia per la circostanza che il punto di raccordo tra la rete dell'operatore proprietario e quella dell'operatore affittuario non avviene in centrale ma in un punto "più a valle" rispetto a quello previsto dal VULA. Tale raccordo avviene al cosiddetto "punto di raccolta", che può trovarsi a livello di "area di raccolta" locale (approssimativamente a livello provinciale) oppure a livello di "macroarea" (approssimativamente a livello regionale).

⁵⁰ Cfr. doc. 109, 127.

⁵¹ Laddove sia autorizzato dall'operatore che gestisce il servizio VULA H, potrebbe essere installato un ONT nella sede utente di proprietà dell'operatore alternativo, che dovrà essere necessariamente compatibile con gli apparati OLT scelti da chi eroga il servizio VULA H.

Figura 4 - Scenario di accesso attivo a FiberCop⁵²

- TIM accede a FiberCop
- Gli operatori alternativi (OLO-A e OLO-B) accedono a FiberCop tramite VULA di TIM



47. In sostanza, poiché la rete di FiberCop è una rete esclusivamente secondaria, gli operatori alternativi presenti in centrale devono arrivare fino al CRO (armadietto stradale) per collegarsi a tale rete. Ciò implica la necessità di costruire o acquisire a qualsiasi titolo la rete primaria al fine di avere un accesso passivo a FiberCop. Alternativamente, possono decidere di far gestire a un altro soggetto che arriva al CRO la comunicazione, acquistando un servizio attivo (VULA H o *Bitstream* NGA). In quest'ultima situazione, l'operatore alternativo presenta una minore infrastrutturazione in quanto di fatto rivende i servizi di telecomunicazione gestiti da un altro soggetto.

48. In questo senso, TIM ha confermato che per aderire al coinvestimento non è necessario che l'operatore sia fisicamente presente presso l'armadio ottico (non è necessario che detenga la rete in fibra primaria), ma esso potrà acquistare "da un altro co-investitore, che sia presente al CRO, i servizi necessari per trasportare il traffico fino ai suoi nodi più a monte (facendosi, di fatto, consegnare un servizio VULA-like o *Bitstream* like)"⁵³.

49. Sul punto, quindi, occorre illustrare lo stato degli investimenti degli operatori in rete primaria al fine di definire con attenzione il contesto tecnologico in cui è necessario valutare gli accordi in esame (Tabella 2). TIM è l'unico soggetto che dispone di una rete primaria in grado di servire la quasi totalità dei *cabinet* e delle unità immobiliari (UIT) del progetto FiberCop (con percentuali dell'80-90% delle UIT e del 90-100% dei *cabinet* nelle aree nere e nelle aree grigie). Nelle aree nere, Fastweb detiene rete primaria per circa il 20-30% delle UIT/*cabinet*. La percentuale di aree nere FiberCop raggiunte da almeno un operatore diverso da TIM e Fastweb è inferiore al 20-30% ed è pressoché nulla la presenza nelle aree nere di due o più operatori alternativi a TIM e Fastweb che detengono la rete primaria. Nelle aree grigie, la presenza di rete primaria di operatori diversi da TIM

⁵² Cfr. doc. 109, 127.

⁵³ Cfr. doc. 53, 57 (all. 10 - Proposta_Impegni_Coinvestimento_TIM - finale_29gen21_CLEAR).

è pressoché nulla, Fastweb è l'unico operatore che raggiunge la percentuale più alta, pari all'1-10% delle UIT e dei *cabinet*.

Tabella 2 - Statistiche sulla presenza delle reti primarie degli operatori di telecomunicazione^{54,*}

	Aree nere	Aree grigie
Numero di UIT⁵⁵ oggetto di nuova infrastrutturazione	4,79 milioni	4,66 milioni
% di UIT raggiunte da rete primaria di TIM	[80-90%]	[80-90%]
% di UIT raggiunte da rete primaria di Fastweb	[20-30%]	[1-10%]
% di UIT raggiunte da rete primaria di almeno un operatore alternativo a TIM e Fastweb	[20-30%]	[<1%]
% di UIT raggiunte da rete primaria di almeno due operatori alternativi a TIM e Fastweb	[<1%]	[<1%]
Numero di cabinet oggetto di nuova infrastrutturazione	[20.000-25.000]	[25.000-30.000]
% di cabinet raggiunti da rete primaria di TIM	[90-100%]	[90-100%]
% di cabinet raggiunti da rete primaria di Fastweb	[20-30%]	[1-10%]
% di cabinet raggiunti da rete primaria di almeno un operatore alternativo a TIM e Fastweb	[20-30%]	[<1%]
% di cabinet raggiunti da rete primaria di almeno due operatori alternativi a TIM e Fastweb	[<1%]	[<1%]

50. Nelle aree grigie, attualmente, TIM è di fatto l'unico operatore ad avere una rete primaria, mentre nelle aree nere gli operatori alternativi a TIM arrivano con la propria rete primaria al massimo al 20-30% delle aree FiberCop. Questo dato è il risultato della riduzione dell'interesse degli operatori alternativi a TIM allo sviluppo di soluzioni FTTC in accesso disaggregato al *Sub Loop Unbundling*⁵⁶, con la migrazione verso i servizi VULA/*Bitstream* di TIM o verso i servizi di Open Fiber.

51. Le informazioni circa il livello di infrastrutturazione primaria confermano che, senza opportuni incentivi all'infrastrutturazione futura degli operatori alternativi: (i) nelle aree grigie, gli operatori alternativi potranno utilizzare FiberCop esclusivamente mediante i servizi VULA H/*Bitstream* NGA erogati da TIM; (ii) nelle aree nere, TIM è l'unico soggetto in grado di offrire servizi VULA H/*Bitstream* NGA per la quasi totalità delle aree FiberCop, mentre la possibilità di

⁵⁴ Cfr. doc. 94, 127.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁵⁵ UIT – Unità Immobiliari Tecniche.

⁵⁶ L'accesso allo SLU (*Sub Loop Unbundling*) consiste nell'accesso al *cabinet* stradale da parte di operatori alternativi che posano la fibra fino all'armadietto stradale. In sostanza, si tratta del medesimo accesso fino alla rete secondaria di FiberCop ma in un contesto in cui la rete secondaria è in rame e non in fibra (e pertanto al posto degli *splitter* ottici nell'armadietto stradale si utilizzano degli apparati alimentati dagli operatori).

avere almeno un fornitore di rete primaria alternativa a TIM è limitata a meno di un terzo delle aree FiberCop.

52. Alla luce dei dati esposti, occorre quindi assicurarsi che gli accordi in esame determinino adeguati incentivi per gli operatori alternativi a infrastrutturarsi in rete primaria, posto che la dinamica attualmente osservata mostra un livello ridotto di infrastrutturazione in rete primaria, consistente nella posa o acquisto di diritti sulla fibra ottica primaria e utilizzo di apparati OLT propri.

IV.4. I contratti stipulati tra le Parti

IV.4.a. Il contratto stipulato con Fastweb

53. In data 1° settembre 2020, Fastweb, TIM e Teemo hanno stipulato una “*Commitment Letter*” (nel seguito, “*MoU Fastweb*”)⁵⁷ con cui le società hanno stabilito (i) il trasferimento della quota di Flash Fiber detenuta da Fastweb (pari al 20%) a FiberCop, in concambio della quota del 4,5% delle azioni di FiberCop e (ii) la stipula di un *Master Service Agreement* (“*Fastweb MSA*”) con durata di quindici anni, rinnovabile automaticamente per altri quindici anni. Secondo il *MoU Fastweb*, FiberCop erogherà servizi di accesso alla rete secondaria (semi-GPON), ma anche servizi di accesso alla rete primaria e secondaria (full-GPON, con la rete primaria che sarà fornita da TIM) e servizi punto-punto. Il prezzo per una singola linea secondaria è pari a 8,50 euro/mese, gli oneri di attivazione della linea saranno pari a 70 euro, mentre gli oneri di disattivazione saranno pari a 20 euro. È previsto, altresì, un meccanismo di aggiustamento automatico e co-determinato degli oneri a partire dall’anno 2030 basato sull’indice ISTAT generale.

54. Quanto ai minimi garantiti, dal 2023 Fastweb dovrà assicurare a FiberCop un numero minimo garantito di linee che avrà a regime una consistenza pari a $[1-1,25]$ milioni di linee attive nelle aree nere⁵⁸. Dal 2032 al 2035, FiberCop sarà il fornitore preferenziale nelle aree nere e Fastweb non potrà migrare i propri clienti nelle reti di altri operatori. Fastweb potrà raggiungere questo minimo garantito sia attraverso l’accesso di tipo passivo (con proprie linee in fibra ottica primaria), che con accessi di tipo attivo forniti da TIM (VULA FTTH). Laddove Fastweb non raggiungesse il minimo garantito nelle aree nere, potrà parzialmente compensare l’obiettivo con le linee FTTH e le linee in rame nelle aree nere, grigie e bianche, per un massimo del 30% dei minimi garantiti.

55. Secondo i documenti interni di Fastweb⁵⁹, l’accordo in esame avrà effetti differenti con riferimento a tre distinti ambiti geografici di applicazione⁶⁰: (a) nelle aree Flash Fiber (“*FF footprint*”), Fastweb avrà un accesso in continuità con le condizioni Flash Fiber; (b) nelle aree in cui Fastweb ha già la propria rete primaria (“*FTTS areas*”) si potrà avere un accesso passivo a FiberCop mediante il riuso delle reti primarie; (c) nelle aree denominate “*OF areas*”, Fastweb non ha una rete primaria e usa i servizi attivi di TIM (VULA), il *business plan* di Fastweb prevedeva di acquistare i servizi FTTH di Open Fiber appena resi disponibili da quest’ultima. Con l’accordo, quindi, Fastweb

⁵⁷ Cfr. doc. 59 (all. *Fastweb Commitment Letter*). Si vedano anche doc. 76 (all. 3), doc. 57 (all. 3).

⁵⁸ Cfr. doc. 59 (all. *Fastweb Commitment Letter*). Si vedano anche doc. 76 (all. 3), doc. 57 (all. 3).

⁵⁹ Cfr. doc. 59 (all. 4a).

⁶⁰ “*Fastweb will acquire FiberCop FTTH access services in FF footprint (in continuity with current terms) and in two distinct areas: a) ‘FTTS areas’ where Fastweb provides FTTS services based on own primary fiber network and cabinet infrastructure, which can be reused for FiberCop’s passive FTTH services, and b) ‘OF areas’ where Fastweb today uses TIM FTTS active services (VULA) and intended to acquire new customers on OF FTTH active services, and hence no primary network infrastructure can be reused*”. Cfr. doc. 59 (all. 4a).

resterà sulla rete di FiberCop-TIM e “potrà quindi decidere di rimanere su un servizio attivo (senza significativi investimenti) per un periodo più lungo, questa decisione [di passare ai servizi passivi] potrà essere presa quando i risultati commerciali saranno visibili e centrale telefonica su centrale”⁶¹.

IV.4.b. I contratti stipulati con Tiscali

56. In data 27 agosto 2020, Tiscali e TIM hanno stipulato un Memorandum d’Intesa (nel seguito, “MoU Tiscali”) con cui le stesse intendevano “puntuare i termini essenziali delle intese raggiunte per la realizzazione di una partnership strategica avente ad oggetto lo sviluppo del mercato UBB - con riferimento alla clientela sia consumer sia business nei suoi diversi segmenti - attraverso la partecipazione di Tiscali al suddetto progetto di coinvestimento e che verranno definite, nelle forme e nei contenuti definitivi, in uno o più successivi contratti vincolanti (anche sotto forma di lettera di impegni)”⁶². Il progetto prevedeva la dismissione e razionalizzazione delle infrastrutture di Tiscali, con la conseguente migrazione a un servizio di rivendita *Bitstream* NGA. Contestualmente, le intese prevedevano una attivazione/migrazione su rete FiberCop di una quota significativa degli accessi Tiscali, “comunque in misura non inferiore a [300.000 500.000] linee FTTH al 31 dicembre 2031, fermo restando che i contratti definitivi includeranno delle soglie minime annuali”⁶³

57. Il medesimo giorno (27 agosto 2020), TIM e Tiscali hanno altresì sottoscritto un Accordo di partnership strategica⁶⁴ (nel seguito, “Partnership Strategica”) con cui hanno inteso integrare i termini essenziali del MoU Tiscali e la cui sottoscrizione è condizione essenziale per l’efficacia dello stesso. Nella *Partnership Strategica* TIM si impegna ad applicare una riduzione del canone mensile per i servizi di infrastruttura prestati a Tiscali a condizione che sia rispettato il piano di trasformazione infrastrutturale. Tiscali si è impegnata “ad avviare un progetto di migrazione di tutta la sua customer base migrabile su rete UBB di TIM prevedendo quale scelta prioritaria la tecnologia FTTH dove già disponibile e, nelle more dello sviluppo della rete FTTH di FiberCop, su tecnologia FTTC di TIM.”⁶⁵. In esecuzione di tali accordi, TIM e Tiscali hanno stipulato in data 20 novembre 2020 il “Contratto di coinvestimento TIM-Tiscali”⁶⁶ e il “Contratto di razionalizzazione TIM-Tiscali”⁶⁷. Il vincolo a regime del Contratto di coinvestimento TIM-Tiscali è quindi

⁶¹ “In ‘OF areas’, Fastweb’s current Business Plan already foresees to purchase OF’s FTTH services as soon as they become available. Therefore, the business case will only leverage the different pricing between OF [12,51 - 15] and FiberCop [7,51 - 10] as the expected benefits in terms of customer acquisition and retention are a ready factorized in current Business Plan. In those areas the return on investment takes longer as the required investments are higher. Fastweb can hence decide to remain on an active service (without major investments) for a longer time, this decision can be taken once the commercial results are visible and central office by central office.” Cfr. doc. 59 (all. 4a).

⁶² Cfr. doc. 57 (all. 5 - MoU TIM - Tiscali 27 08 2020-signed.pdf), 55 (All. 2 - MoU TIM - Tiscali 27.08.2020).

⁶³ Cfr. doc. 57 (all. 5 - MoU TIM - Tiscali 27 08 2020-signed.pdf), 55 (All. 2 - MoU TIM - Tiscali 27.08.2020).

⁶⁴ Cfr. doc. 57 (all. 5 - Partnership strategica Tim-Tiscali 270820-signed.pdf), 55 (All. 3 - Accordo Partnership strategica Tim-Tiscali 27.08.2020).

⁶⁵ Cfr. doc. 57 (all. 5 - Partnership strategica Tim-Tiscali 270820-signed.pdf), 55 (All. 3 - Accordo Partnership strategica Tim-Tiscali 27.08.2020).

⁶⁶ Cfr. doc. 57 (all. 5 - Accettazione Contratto coinvestimento 21.11-signed.pdf), 55 (All. 7 - Accettazione Contratto coinvestimento Tim - Tiscali 20.11.2020).

⁶⁷ Cfr. doc. 57 (all. 5 - Accettazione Contratto razionalizzazione intero 21.11 v3-signed.pdf), 55 (All. 8 - Accettazione Contratto razionalizzazione rete Tiscali 21.11).

significativamente elevato sia con riferimento ai clienti attuali di Tiscali, che con riferimento a quelli attesi nel futuro⁶⁸.

IV.5. Il progetto di coinvestimento proposto da TIM

58. In data 29 gennaio 2021, TIM ha presentato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (nel seguito anche “AGCOM”) e contestualmente pubblicato un’offerta di coinvestimento ai sensi dell’articolo 76 della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 (nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche Europeo)⁶⁹. Il piano prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura ad altissima capacità in fibra ottica “punto-punto”, in rete di accesso secondaria in 1.610 comuni, con rete di accesso secondaria FTTH e in via residuale FTTB. La copertura *target* in ciascun comune sarà pari a circa il 75-80% e consentirà di raggiungere, complessivamente, 12,9 milioni di UIT (Unità Immobiliari Tecniche) sui 16,5 milioni totali dei comuni, pari quindi al 75% delle UIT delle aree grigie e nere (escluso il comune di Milano, non compreso nell’offerta di TIM). La realizzazione del piano sarà completata entro il 2025.

59. L’accesso al coinvestimento da parte degli operatori è aperto. Questi possono scegliere di partecipare al coinvestimento mediante il vincolo all’acquisto di un “minimo garantito” di accessi, assumendo un impegno finanziario interamente predefinito *ex ante*, oppure può consistere nell’acquisto immediato di infrastrutture dedicate in IRU (*splitter*) che, a fronte di questo contributo iniziale, gli garantiranno l’opzione di poter accedere in futuro (per l’intera durata dell’IRU) ai prezzi di utilizzo della Semi-GPON previsti per i coinvestitori, senza vincoli minimi.

60. Per aderire al coinvestimento non è necessario che l’operatore sia fisicamente presente presso l’armadio ottico (non è necessario che detenga la rete in fibra primaria), ma esso potrà acquistare “*da un altro co-investitore, che sia presente al CRO, i servizi necessari per trasportare il traffico fino ai suoi nodi più a monte (facendosi, di fatto, consegnare un servizio VULA-like o Bitstream like)*”⁷⁰.

61. La soglia di ingresso geografica per l’adesione al coinvestimento è costituita da un intero comune, ma per i comuni con un numero di UIT superiore a 75.000 (corrispondenti a una popolazione ISTAT superiore a circa 200.000 abitanti), TIM potrà valutare richieste di adesione per frazioni del comune. Per ciascun comune, se viene scelta una modalità di adesione basata per IRU⁷¹ dello *splitter*, si dovranno richiedere gli *splitter* per ciascun armadio, mentre nella modalità con minimo garantito “*pay-per-use*”, vi sarà un vincolo minimo di linee pari al 10% delle UIT (Figura 5), o pari all’1% nel caso di operatori di piccole dimensioni (con al massimo una quota di mercato del 5%). Tali impegni di volume avranno una durata di dieci anni, mentre l’acquisto dell’IRU sullo *splitter* ha una durata di venti anni.

⁶⁸ Cfr. doc. 91.

⁶⁹ Cfr. doc. 53, 57 (all. 10 - Proposta_Impegni_Coinvestimento_TIM - finale_29gen21_CLEAR).

⁷⁰ Cfr. doc. 53, 57 (all. 10 - Proposta_Impegni_Coinvestimento_TIM - finale_29gen21_CLEAR).

⁷¹ *Indefeasible Right of Use* (diritto irrevocabile d’uso) è una forma contrattuale che permette di acquisire l’utilizzo esclusivo, non ristretto e non revocabile di una parte di un sistema di telecomunicazione, di solito a lungo termine.

Figura 5 – Modalità di adesione proposte da TIM⁷²

MODALITÀ DI COMMITMENT (condivisione rischio)	SERVIZI DI ACCESSO UTILIZZATI DAI CO-INVESTITORI	SOGLIA MINIMA DI INGRESSO GEOGRAFICA	SOGLIA MINIMA DI INGRESSO PER SERVIZIO (ACCESSI)	MINIMO GARANTITO PRESELTO DA UN CO-INVESTITORE*
IRU (20 anni) ACCESSO ARMADIO OTTICO	Semi-GPON «pay-per-use» senza minimo garantito	ALMENO 1 COMUNE COMPLETO	Accesso in IRU a tutti gli armadi ottici installati nell'insieme dei comuni prescelti	Comuni in IRU (da 1 a 1.610**)
MINIMO GARANTITO (VOLUMI/RICAVI)	Semi-GPON «pay-per-use» con minimo garantito	ALMENO 1 COMUNE COMPLETO	10%*** degli accessi (UIT) coperti in totale nell'insieme dei comuni prescelti	Comuni (da 1 a 1.610**) e X% ≥ 10% degli accessi coperti in totale nell'insieme dei comuni prescelti

* Un co-investigatore può scegliere servizi diversi e minimi garantiti diversi in insiemi di comuni diversi

** Il comune di Milano è compreso in FiberCop, ma non compare nell'offerta di co-investimento, in quanto in tale area TIM non è operatore con SPM

*** Salvo la deroga per i piccoli operatori non presenti al CRO descritta nel prosieguo del presente paragrafo.

62. Il prezzo in IRU a venti anni del servizio di Accesso al CRO è pari a 3.500 € per ciascun CRO per tutti gli anni di realizzazione dell'infrastruttura (2021-2025), a cui si aggiungono i costi delle singole linee e i costi di attivazione. Per ciascun CRO è possibile acquisire al massimo due *splitter* primari. Il pagamento dell'IRU, infatti, determina solamente l'assenza di un minimo garantito, ma gli operatori dovranno comunque pagare i prezzi per le singole linee, analoghi alla modalità di coinvestimento con minimo garantito. In particolare, i prezzi per le linee dipenderanno dall'anno di adesione. Tali prezzi saranno applicati fino a un livello massimo pari al 110% delle linee minime garantite, analogamente a quanto applicato a Fastweb con riguardo al 150% delle linee minime garantite. È previsto che dal 1° gennaio 2030, tutti i canoni e contributi di attivazione/disattivazione saranno adeguati al tasso annuo di inflazione (IPC – Indice dei Prezzi al Consumo), attualmente stimato pari al valore dell'1,6% annuo e comunque all'interno di un *range* (max 2%, min 0,75%).

Tabella 3 - Prezzi dei servizi di accesso alla Semi-GPON proposti da TIM⁷³

Anno di adesione del co-investigatore	Canone mensile (€/mese) applicabile per la durata del coinvestimento**	Contributo di attivazione (€) applicabile per la durata del coinvestimento **	Contributo di disattivazione (€) applicabile per la durata del coinvestimento**
2021	8,50 €	70,0 €	20,0
2022	8,71 €	71,0 €	20,3
2023	8,93 €	72,0 €	20,6
2024	9,16 €	73,0 €	20,9
2025	9,39 €	74,1 €	21,2
dal 2026	Prezzo non indicato da TIM		

⁷² Cfr. doc. 53, 57 (all. 10 - Proposta_Impegni_Coinvestimento_TIM - finale_29gen21_CLEAR).

⁷³ Cfr. doc. 53, 57 (all. 10 - Proposta_Impegni_Coinvestimento_TIM - finale_29gen21_CLEAR).

63. La proposta di investimento di TIM pubblicata il 29 gennaio 2021 appare parzialmente diversa da quella che si intendeva originariamente proporre⁷⁴. Infatti, dalla documentazione interna emerge la volontà di TIM di inserire i servizi attivi nell’offerta di coinvestimento¹⁷⁵. Occorre altresì osservare che, in data 29 marzo 2021, TIM ha pubblicato nel proprio portale *wholesale* una offerta denominata “*Introduzione di funzionalità abilitanti l’attivazione di accessi FTTH*”⁷⁶, disponibile su tutto il territorio nazionale a partire da luglio 2021⁷⁷. Tali funzionalità permettono l’erogazione di servizi attivi da parte di TIM, di fatto uguali al VULA H e Bitstream NGA, sebbene formalmente gli operatori alternativi accedano in maniera disaggregata a FiberCop⁷⁸ (Figura 6). Il prezzo di tali funzionalità è pari a 3,90 euro/mese per linea, con un costo di attivazione di 5,94 euro.

64. TIM ha altresì dichiarato che le uniche differenze riscontrabili tra queste funzioni abilitanti e i servizi attivi riguardano esclusivamente il processo – in quanto utilizzando le funzioni abilitanti si dovranno stipulare due contratti, uno con riferimento ai servizi di rete primaria (funzioni abilitanti) e uno con riguardo all’accesso alla rete secondaria di FiberCop – mentre “*sotto il profilo tecnico-prestazionale, il VULA H ed il servizio costituito dalle nuove funzionalità e dalla semi-GPON sono sostanzialmente analoghi a livello tecnico-qualitativo*”⁷⁹, con la gestione da parte di TIM della comunicazione tra OLT ed ONT (quindi della comunicazione tra rete primaria e rete secondaria) e “*la condivisione delle linee in fibra primaria e dello splitter tra due o più operatori che usufruiscono contestualmente del servizio sul medesimo CRO*”⁸⁰.

⁷⁴ Cfr. doc. 57 (all. 11).

⁷⁵ In particolare, per i servizi attivi, TIM prevedeva un “*Commitment su volumi minimi di fatturato. I volumi che determinano il minimo fatturato garantito sono pari 450k linee FTTH al 2031 pari al 3% delle UIT del Totale Comuni Coperti*), con un piano annuale da concordare. L’Operatore che aderisce al Coinvestimento può indicare i bacini di interesse per lo sviluppo della rete FTTH”¹, mentre per i servizi passivi “*Semi GPON in modalità Pay per Use: in questo caso VF si impegna su un numero di linee al 2031 pari al 13% delle UIT dei Comuni scelti. TIM si impegna a fornire all’operatore anche il collegamento GPON*” . Cfr. doc. 57 (all. 11).


⁷⁶ Cfr. doc. 152, 159.

⁷⁷ Tale offerta consiste in “*un insieme di funzionalità (di seguito “Servizi Accessori”) necessarie ad abilitare l’attivazione di accessi FTTH che, per singola richiesta, include l’utilizzo dell’OLT di TIM in centrale, della primaria in fibra di TIM fino al cabinet ottico e dell’ONT in casa cliente. Questi Servizi accessori consentono ad un Operatore, che ha costruito o acquisito sul mercato delle tratte in fibra in rete di accesso secondaria, di far configurare su tali tratte un servizio attivo da TIM, dandoglielo in gestione. TIM gestirebbe tali tratte collegandole ai propri splitter negli armadi ottici, rendendole di fatto accessi dei propri rami GPON. L’Operatore può poi chiedere la consegna del servizio attivo sia all’interconnessione all’OLT (simil VULA H) sia all’interconnessione ai nodi feeder (simil Bitstream NGA FTTH). In quest’ultimo caso dovrà comprare da TIM anche un servizio di trasporto della banda.*” Cfr. doc. 152.

⁷⁸ Sul punto, TIM ha dichiarato che “*le nuove funzionalità sono state introdotte per consentire agli operatori che intendano aderire alla proposta di coinvestimento di acquisire clienti FTTH senza ritardi o limitazioni dovute all’assenza di rete primaria. In questo modo, l’operatore potrà iniziare la commercializzazione dei servizi ai clienti finali, procedendo in parallelo alla costruzione in proprio o all’acquisizione da terzi della rete primaria per interconnettersi agli armadi ottici, potendo in tal modo modulare le proprie decisioni di investimento sulla base della crescita della propria customer base in ciascuna area e per ciascun CRO interessato. In base a tali valutazioni, potrà essere poi il co-investigatore a chiedere la migrazione sulla propria infrastruttura di rete, che a quel punto sarà costituita dallo stesso accesso di SemiGpon, dalla primaria nel frattempo realizzata e dai suoi apparati attivi.*” Cfr. doc. 159.

⁷⁹ Cfr. doc. 159.

⁸⁰ Cfr. doc. 159.

Figura 6 - Schema di funzionamento delle funzionalità abilitanti⁸¹

Rete: l'OAO costruisce in proprio o acquista da terzi la rete in fibra in secondaria e chiede a TIM di gestirla tramite i suoi splitter configurandogli un servizio attivo da consegnare all'OLT o al nodo feeder della rete di trasporto

Servizio di TIM: L'OAO può acquistare da TIM le seguenti funzionalità: utilizzo dell'OLT e della primaria in fibra, l'ONT da mettere a casa cliente e se necessario anche un servizio di trasporto per la consegna al feeder della rete di trasporto

65. In data 21 aprile 2021, TIM ha pubblicato alcune integrazioni all'offerta di coinvestimento. Tra i principali elementi che emergono dall'integrazione vi è la circostanza che *"a partire dal 2021, l'accesso ai servizi della nuova rete di FiberCop per i non coinvestitori (e per i coinvestitori nelle aree in cui decidono di non co-investire) sarà garantito da TIM mediante l'utilizzo dei servizi attivi di VULA-H e bitstream FTTH"*.

66. Con la Delibera n. 110/21/CONS⁸², pubblicata il 22 aprile 2021, AGCOM ha avviato una consultazione pubblica sul progetto di co-investimento di TIM presentato il 29 gennaio 2021, successivamente modificato il 25 marzo 2021. Ad esito della consultazione di mercato, AGCOM ha inviato a TIM, in data 27 agosto 2021, una comunicazione delle proprie conclusioni preliminari, esprimendo le valutazioni preliminari di tipo regolamentare e richiedendo alcune modifiche finalizzate a rendere gli impegni compatibili con il CECE. Su tali richieste, in data 30 settembre 2021, l'Autorità ha espresso un parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90⁸³. Dopo le modifiche apportate da TIM⁸⁴, l'Offerta di coinvestimento è stata ritenuta ammissibile

⁸¹ Cfr. doc. 152.

⁸² Cfr. Delibera AGCOM n. 110/21/CONS recante *"Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica concernente la proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE riguardante il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità"*.

⁸³ S4307 - AGCOM/Proposta di coinvestimento presentata da TIM.

⁸⁴ In particolare, le modifiche introdotte da TIM riguardano: (i) l'eliminazione dal perimetro del coinvestimento delle aree Flash Fiber, in quanto non soddisfano il requisito di nuova rete a norma del CECE; (ii) l'eliminazione dall'offerta di coinvestimento dei riferimenti ai servizi che esulano dalla rete secondaria; (iii) la previsione, in aggiunta ai modelli già presentati, di un ulteriore modello di adesione al co-investimento basato in IRU più strutturato, comprensivo di accesso all'armadio ottico e alla rete secondaria, nella forma di un "IRU a capacità"; (iv) l'estensione da 7 a 10 anni della finestra temporale per aderire al coinvestimento; (v) l'indicazione della procedura da seguire per valutare eventuali richieste di partecipazione all'azionariato di FiberCop e di eventuali veicoli societari locali; (vi) l'introduzione di maggiori prerogative di codeterminazione per i co-investitori nel *roll out* del progetto attraverso una più articolata proposta di governance del Comitato Tecnico dei Co-investitori; (vii) l'introduzione di un impegno a pubblicare su base semestrale informazioni aggiornate sull'avanzamento del progetto (lista dei comuni oggetto del piano di investimento, numero di operatori che hanno già aderito e capacità impegnata/disponibile nei singoli comuni/aree di centrale) e alla pubblicazione annuale di tutte le necessarie informazioni (tecniche ed economiche) relative ai servizi accessori al servizio SemiGPON; (viii) la previsione di una maggiore granularità delle soglie di adesione al co-investimento, attraverso: (a) l'introduzione, in aggiunta al profilo iniziale (con possibilità di richiedere fino a 64 accessi Semi-GPON in pay-per-use senza minimo garantito), di un nuovo

dall'AGCOM, che ha sottoposto a consultazione pubblica le possibili misure di deregolamentazione della rete TIM⁸⁵, su cui l'Autorità ha espresso un parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, reso contestualmente alla delibera del presente provvedimento⁸⁶.

V. LE CONSIDERAZIONI DELLE PARTI

67. Secondo KKR e Teemo, le preoccupazioni dell'Autorità andrebbero valutate alla luce della successiva presentazione, da parte di TIM, del progetto di coinvestimento e le interazioni rispetto alle criticità sollevate nel provvedimento di avvio. In particolare, le Parti affermano che l'offerta di coinvestimento pubblicata da TIM il 29 gennaio chiarisce che (i) i servizi attivi sono nettamente separati dai servizi passivi offerti da FiberCop, i quali sono gli unici che rientrano nell'ambito del coinvestimento; (ii) al fine del raggiungimento dei quantitativi minimi previsti, i co-investitori possono avvalersi e inserire nel computo esclusivamente le quantità di servizi passivi di accesso alla rete secondaria, le quali sono anche le uniche con riferimento alle quali sono garantite condizioni preferenziali; (iii) nessuno sconto è associato all'acquisto di servizi attivi e l'offerta di coinvestimento non prevede alcun vincolo o condizione anche preferenziale, con riferimento a questi ultimi, lasciando completamente inalterata la piena libertà del co-investitore di decidere se avvalersi dei propri servizi attivi oppure se sviluppare la propria infrastruttura primaria ovvero ancora se acquistare servizi attivi o GPON da uno qualsiasi dei vari fornitori disponibili⁸⁷.

68. Non vi sarebbero, poi, rischi concorrenziali associati (i) alle limitazioni all'acquisto di due *splitter* per ciascun operatore/CRO; (ii) all'utilizzo della tecnologia G.Fast, che sarebbe limitata ad alcune casistiche; (iii) alla possibilità, per gli OLO, di svolgere in autonomia la manutenzione e l'attivazione delle linee in fibra ottica; (iv) alle previsioni circa l'adeguamento ISTAT automatico dei prezzi all'ingrosso; nonché (v) alla struttura dei prezzi con riferimento ai minimi garantiti.

profilo «*entry levels*» di accesso al CRO in IRU a 20 anni che consente di richiedere fino a 16 accessi Semi-GPON al prezzo di 1.400 Euro; (b) riduzione del *minimum commitment* di acquisto di accessi Semi-GPON in pay-per-use dal 10% all'8% delle UIT coperte dal piano FiberCop nell'area prescelta dal co-investitore (comuni o frazioni dei grandi comuni); (ix) la disponibilità a valutare, per gli impianti non ancora realizzati, richieste di coinvestitori con specifiche esigenze in relazione ad una maggiore dimensione del CRO e al numero di *splitter* primari da utilizzare, tenendo conto dei conseguenti impatti sui costi e sui tempi di realizzazione; (x) l'eliminazione della soglia geografica dell'intero comune per l'adesione al coinvestimento basata sull'accesso al CRO in IRU e sul nuovo IRU a capacità ed introduzione di una soglia per "area di centrale"; (xi) l'estensione da 19 a 39 delle città di maggiori dimensioni nelle quali FiberCop si riserva di sottoscrivere accordi di adesione al coinvestimento basati sui "minimi garantiti" con riferimento ad aree geografiche di dimensione inferiore all'intera copertura comunale; (xii) l'introduzione dell'impegno di consentire ai co-investitori la facoltà di gestire con proprie imprese di rete le attività di manutenzione e di provisioning on field (c.d. manutenzione impulsiva) con riguardo agli accessi passivi Semi-GPON; (xiii) l'introduzione di una offerta di co-investimento per le connessioni P2P da erogare presso l'armadio ottico (CRO/CNO); (xiv) la previsione di meccanismi compensativi di tutela per i co-investitori in caso di ritardi nel roll-out della rete in fibra superiori a determinate soglie che potranno determinare una riduzione e/o una rimodulazione geografica degli impegni di acquisto; (xv) la precisazione del regime contrattuale applicabile nell'eventualità di cessione o conclusione anticipata (recesso) del contratto di co-investimento. Cfr. Delibera AGCOM n. 1/22/CONS recante "avvio della consultazione pubblica sul trattamento regolamentare delle nuove reti VHC oggetto di coinvestimento alla luce della valutazione della proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE".

⁸⁵ Cfr. Delibera AGCOM n. 1/22/CONS recante "avvio della consultazione pubblica sul trattamento regolamentare delle nuove reti VHC oggetto di coinvestimento alla luce della valutazione della proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE".

⁸⁶ S4392 – AGCOM/Trattamento regolamentare delle nuove reti VHC.

⁸⁷ Cfr. doc. 84, 115.

69. TIM ritiene che il progetto FiberCop possa accelerare il *take-up* delle reti FTTH e lo spegnimento delle reti in rame, incrementando ulteriormente le garanzie di trasparenza mediante la separazione societaria. Si rafforzerebbe, altresì, la capacità competitiva degli OLO (inclusi Fastweb e Tiscali) e la concorrenzialità dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, senza ridurre gli incentivi all'investimento infrastrutturale in primaria per quegli OLO che (come Fastweb) hanno propensione e piani in tal senso e senza restrizioni concorrenziali non necessarie al raggiungimento delle efficienze del progetto infrastrutturale⁸⁸.

70. Secondo TIM, pertanto, la pubblicazione dell'offerta di coinvestimento sarebbe idonea a fugare qualsiasi preoccupazione dell'Autorità espressa nel provvedimento di avvio⁸⁹. In particolare, i co-investitori possono scegliere di aderire al coinvestimento in aree (Comuni) di estensione geografica inferiore all'intero piano FiberCop, così da consentire anche agli operatori più piccoli di investire nelle realtà locali in cui sono maggiormente radicati, oppure ad altri operatori di differenziare su base geografica la propria strategia, combinando i servizi di coinvestimento offerti da FiberCop. Un ulteriore elemento di flessibilità del progetto FiberCop è costituito dalla facoltà dei co-investitori di cedere, in tutto o in parte, i diritti acquisiti di utilizzo dell'infrastruttura (in IRU o *pay per use* con minimo garantito). È previsto che i co-investitori potranno beneficiare di forme di codeterminazione nelle diverse fasi di realizzazione del piano FiberCop, potendo essi contribuire effettivamente alla individuazione delle aree/Comuni ritenute prioritarie nell'ambito del piano di realizzazione di FiberCop.

71. La struttura economica dei prezzi, a parere di TIM⁹⁰, è tale da garantire l'assunzione del rischio necessario ed essenziale per un progetto di coinvestimento, lasciando ampia possibilità di scelta all'OAO potenziale co-investitore; d'altro canto, crea in capo ai co-investitori (sia per chi aderisce in modalità IRU sia per chi assume minimi garantiti) un incentivo a competere aggressivamente sui mercati a valle (all'ingrosso e al dettaglio) così da massimizzare il ritorno sull'investimento effettuato dall'OAO co-investitore sulla nuova rete.

72. I minimi garantiti a favore di FiberCop e la lunga durata dei contratti di coinvestimento non determinerebbero, secondo TIM, effetti di riduzione della contestabilità della domanda nel mercato all'ingrosso a discapito dei concorrenti di TIM che si sono infrastrutturati. In primo luogo, infatti, tali accordi divergerebbero dai "normali" accordi di acquisto all'ingrosso che contemplano sconti quantità aperti a tutti, atteso che sarebbero selettivamente indirizzati ai soggetti che decidono di assumersi il rischio di investimento. Tale offerta di coinvestimento è aperta a tutti gli operatori interessati⁹¹. Non sussisterebbero altresì effetti di riduzione degli incentivi dei co-investitori – di Fastweb in particolare – a infrastrutturarsi con una propria rete primaria in quanto TIM ha ritenuto di apportare delle modifiche per venire incontro ai rilievi del provvedimento di avvio e ha limitato l'offerta di coinvestimento ai soli servizi passivi⁹².

⁸⁸ Cfr. doc. 116.

⁸⁹ Cfr. doc. 116, 164.

⁹⁰ Cfr. doc. 116.

⁹¹ Cfr. doc. 116.

⁹² Cfr. doc. 116.

73. Sul minimo garantito pari al 10% delle UIT, nel parere tecnico inviato da TIM⁹³, nonché nell’offerta di coinvestimento pubblicata⁹⁴, si afferma che tale soglia ha una ragione tecnica dovuta alla circostanza che ogni co-investitore avrà uno *splitter* dedicato e, quindi, si vuole evitare che venga esaurito lo spazio nell’armadietto stradale (CRO) dovuto all’uso sottodimensionato di *splitter*.

74. Fastweb ritiene che la natura di operatore infrastrutturato sarebbe di per sé idonea a fugare le preoccupazioni dell’Autorità in merito alla possibilità che il Progetto FiberCop disincentivi la realizzazione e l’utilizzo di infrastrutture di rete passiva da parte della stessa⁹⁵. Il percorso d’infrastrutturazione sull’intero territorio nazionale intrapreso da Fastweb dimostrerebbe la volontà di quest’ultima di rafforzare ulteriormente la propria posizione come operatore infrastrutturato e di vendere, *medio tempore*, servizi di telecomunicazione sui mercati *retail* e *wholesale* utilizzando le tecnologie di volta in volta disponibili. Tuttavia, Fastweb sottolinea che tale percorso di infrastrutturazione è possibile solo se vi sia uno spazio competitivo adeguato⁹⁶.

75. Tiscali osserva che i contratti stipulati con TIM si debbano valutare nel contesto di rilancio della società che si basa sulla trasformazione del *business model* in quello di una *smart telco*, percorso strategico-industriale avviato nel 2016, al fine di poter consentire una celere migrazione della propria clientela verso le reti in fibra di nuova generazione, focalizzandosi sulla fornitura di servizi *retail* alla clientela *consumer* a elevato tasso di innovatività⁹⁷. L’approccio di Tiscali è volto a ridurre i costi di connessione e di gestione del traffico, nonché gli investimenti in rete, in un momento di dismissione delle tecnologie più obsolete (ADSL). Ciò ha consentito di concentrare i propri sforzi sulla commercializzazione dei servizi a livello *retail*, mantenendo la disponibilità infrastrutturale esclusivamente della rete di *backbone* e tale strategia va contestualizzata nel progetto di rilancio dell’impresa dopo alcune difficoltà finanziarie della società. Tiscali ritiene molto importante la presenza di una pluralità di operatori come fornitori di accesso all’ingrosso⁹⁸.

⁹³ “Under the standard co-investment option, the capacity commitment must be larger than a minimum threshold of 10% of the ITUs covered by FiberCop in the set of municipalities chosen by the co-investor. The reason for this restriction is technical. Because the space at the optical cabinet is limited, and because co-investors will rely on dedicated splitters to connect to their customers, a minimum entry threshold is necessary to avoid multiple small, and thus relatively risk-free, investments to block the capacity of a whole splitter. In this sense it is a pro-competitive measure that prevents small providers to block large shares of capacity that could be used to serve additional customers.” Cfr. doc. 195 (Economic Assessment of AGCM’s concerns about the FiberCop co-investment project).

⁹⁴ “La “soglia di ingresso” tecnica per l’adesione al coinvestimento si applica – per uno o più comuni nei quali il co-investitore abbia aderito all’offerta - nel caso in cui il co-investitore richieda l’accesso alla Semi-GPON in “pay-per-use” sulla base del “minimo garantito” e, quindi, senza acquistare l’IRU degli apparati nell’armadio ottico. Infatti, l’utilizzo anche di un singolo accesso di Semi-GPON in “pay-per-use” da parte di un co-investitore richiede l’utilizzo dedicato di uno degli splitter dell’armadio ottico che, quindi, non può più essere utilizzato per altri scopi. Pertanto, la soglia di ingresso per il “minimo garantito” della Semi-GPON in “pay-per-use” è pari al 10% delle UIT coperte nell’insieme dei comuni prescelti dal co-investitore”. Cfr. doc. 53, 57 (all. 10 - Proposta_Impegni_Coinvestimento_TIM - finale_29gen21_CLEAR).

⁹⁵ Cfr. doc. 286.

⁹⁶ Cfr. doc. 286.

⁹⁷ Cfr. doc. 208.

⁹⁸ Cfr. doc. 208.

VI. LE CONSIDERAZIONI DI TERZI INTERVENIENTI

76. Open Fiber⁹⁹ ritiene che il progetto FiberCop non abbia le caratteristiche di un coinvestimento a norma del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, in quanto difetterebbe delle caratteristiche minime¹⁰⁰ e porrebbe elevate criticità di natura concorrenziale sotto diversi aspetti. Del medesimo avviso sono AIP¹⁰¹, Vodafone¹⁰², Wind Tre¹⁰³ e Sky Italia¹⁰⁴.

77. Secondo Open Fiber¹⁰⁵, il progetto FiberCop presenta caratteristiche che ridurrebbero la capacità concorrenziale degli operatori alternativi a TIM, favorendo il rafforzamento della dominanza di quest'ultima sia sui mercati all'ingrosso che sui mercati al dettaglio. Medesime considerazioni sono svolte da Vodafone¹⁰⁶ e da Wind Tre¹⁰⁷. Inoltre, Open Fiber osserva che i minimi garantiti del 10% delle Unità Immobiliari Tecniche di ciascuna area, si tradurrebbero di fatto nel bloccare circa il 16% della quota di mercato al dettaglio, ovvero la quasi totalità della domanda espressa singolarmente da Fastweb, Vodafone e Wind Tre, configurando una esclusiva di fatto che copre la quasi totalità del mercato contendibile¹⁰⁸.

⁹⁹ Cfr. doc. 93, 96.

¹⁰⁰ Vale a dire, (i) presenza di un carattere strutturale anche laddove non vi sia un vero e proprio veicolo comune, ciò traducendosi nella necessità di avere degli accordi di acquisto che abbiano diritti specifici di tipologia strutturale; (ii) necessità di promuovere una concorrenza sostenibile nel lungo periodo; (iii) investimenti in reti nuove andando ad incidere nelle aree in cui vi siano investimenti insufficienti e non nelle aree in cui la concorrenza infrastrutturale è già apprezzabile; (iv) rilevante grado di co-determinazione delle scelte relative allo sviluppo della rete; (v) offerta di coinvestimento trasparente e non discriminatoria.

¹⁰¹ AIP ritiene critica la circostanza che gli accordi abbiano già predeterminato tutti gli aspetti che dovrebbero essere co-determinati in un simile progetto, quali l'ambito e i cicli di copertura, le tempistiche di *roll-out*, la struttura della rete basata su architettura GPON, meno indipendente rispetto ad una struttura punto-punto. Cfr. doc. 198.

¹⁰² Vodafone osserva che la struttura dell'operazione garantisce a TIM il pieno controllo di FiberCop e dei servizi di progettazione, creazione, attivazione e manutenzione. TIM quindi ha disegnato una struttura volta a mantenere e rafforzare la propria dominanza, con un incremento delle barriere all'accesso da parte degli operatori al dettaglio, scoraggiando gli investimenti. Cfr. doc. 200.

¹⁰³ Cfr. doc. 214. Wind Tre osserva che le questioni di progettazione, quali la distanza di rilegamento, siano dirimenti per le economie di scala degli operatori, in quanto la possibilità di raggiungere più clienti con un singolo rilegamento e un singolo apparato (OLT), permettere l'abbassamento delle barriere all'entrata; la soluzione adottata negli accordi, quindi, avvantaggerebbe, dal punto di vista competitivo, TIM (che ha già tutta la rete primaria e gli apparati), e, in parte, Fastweb, rispetto ad altri operatori; inoltre, *"l'approccio al coinvestimento di TIM è quello di aver già deciso con Fastweb e Tiscali le modalità e le condizioni del coinvestimento, andando ad avvantaggiare solo un gruppo ristretto di operatori a discapito degli altri operatori, come Open Fiber e W3."* (cfr. doc. 214).

¹⁰⁴ Cfr. doc. 241.

¹⁰⁵ Cfr. doc. 93, 96.

¹⁰⁶ Secondo Vodafone, *"la previsione di tariffe crescenti oltre la soglia del 110% costituisce un disincentivo ad espandere la propria base clienti e a raggiungere economie di scala. A parere di Vodafone, è come se ci fosse da parte di TIM, unico soggetto che non si vedrebbe limitata da tale soglia in virtù della scala che riesce a raggiungere attualmente, la volontà di limitare o tenere sotto controllo la capacità di espansione dei propri concorrenti. L'offerta in IRU, poi, non costituisce una reale alternativa, in quanto l'impegno finanziario iniziale è talmente alto che nemmeno TIM o Fastweb l'hanno scelto."* Cfr. doc. 200.

¹⁰⁷ Cfr. doc. 214.

¹⁰⁸ Cfr. doc. 93, 96. Wind Tre osserva altresì che *"con i minimi garantiti di lungo periodo si limiterebbe la possibilità di approvvigionarsi da operatori alternativi, quali Open Fiber, laddove questi realizzassero le reti e iniziassero la commercializzazione dei loro servizi prima di FiberCop. È questo un caso concreto poiché FiberCop realizzerà la rete in 57 città in gran parte delle quali Open Fiber è già presente o lo sarà a breve. Ciò rischia, a parere di W3, di disincentivare una sana concorrenza basata sugli investimenti, posto che si sottrae il ritorno all'investimento di altri operatori."* (cfr. doc. 214).

78. Parimenti, Vodafone ritiene che le previsioni in esame riducano in misura significativa la contendibilità dei clienti acquisibili da Open Fiber – essendo il progetto di infrastrutturazione di FiberCop in totale sovrapposizione con Open Fiber per le prime 57 città – e riducendo gli incentivi di infrastrutturazione di Fastweb, avendosi anche un effetto di rallentamento della costruzione della fibra¹⁰⁹.

79. AIIP osserva che, sebbene i minimi garantiti siano su base locale, possono essere compensati sull'intero territorio nazionale, di fatto avvantaggiando gli operatori nazionali e disincentivando l'infrastrutturazione locale, favorendone il ricorso ai servizi attivi¹¹⁰. Irideos ritiene che il vincolo dell'1% non permetta ai piccoli operatori, soprattutto quelli specializzati nella clientela *business*, di poter competere.

80. Inoltre, Open Fiber osserva che il perimetro di FiberCop, limitato alla porzione di rete secondaria, è un completamento della rete primaria di TIM e, alla luce della limitata presenza di rete primaria di altri operatori, verrà creato un (nuovo) *bottleneck* per l'accesso alla porzione di rete destinata al coinvestimento¹¹¹. Medesime considerazioni sono state espresse da Irideos¹¹² e Vodafone, la quale ritiene che, in ragione della diseconomicità nella costruzione della rete primaria, il progetto avvantaggia TIM in qualità di quasi unico fornitore di servizi di accesso in rete primaria e secondaria¹¹³. AIIP osserva che gli accordi in esame potrebbero scoraggiare gli investimenti e la concorrenza infrastrutturale, con la conseguenza che l'unico modo di erogare i servizi è quello di divenire un mero rivenditore di connessione di TIM¹¹⁴.

81. AIIP ritiene che il progetto attualmente proposto da TIM come FiberCop e implementato da Fastweb e Tiscali appare essere la mera riproposizione ed evoluzione del progetto Cassiopea di

¹⁰⁹ Pertanto, “*appare controproducente fissare dei minimi garantiti troppo alti se poi non vi è reale coinvestimento e reale costruzione di rete in modalità co-determinate. I minimi garantiti andrebbero ridotte o andrebbe rivisto il meccanismo di investimento.*”. Cfr. doc. 200.

¹¹⁰ Secondo Vodafone, “*poiché si cattura la domanda tramite FiberCop, ben prima di iniziarne la costruzione, si riducono gli incentivi a velocizzare le attività di posa e ammodernamento. Infatti, anche se si arrivasse in ritardo, FiberCop non perderebbe i clienti, già catturati dai minimi garantiti e dalle clausole di preferenza.*”. Cfr. doc. 198.

¹¹¹ Secondo Open Fiber, infatti, “*la quota di rete primaria controllata da TIM è assolutamente prioritaria e quindi ne consegue che tutti dovranno dipendere da TIM per ampie aree del progetto di coinvestimento. Ciò è un ulteriore elemento che limita gravemente l'autonomia dei coinvestitori e di conseguenza la loro pressione concorrenziale nei mercati all'ingrosso e al dettaglio.*”. Cfr. doc. 93.

¹¹² A parere di Irideos “*il progetto FiberCop peggiora le condizioni concorrenziali del mercato. Infatti, vi è una totale inefficacia della separazione di FiberCop, il cui perimetro impiantistico è inferiore rispetto ai precedenti progetti di separazione societaria proposti da TIM. Di fatto, TIM crea un nuovo collo di bottiglia costituito dalla rete primaria che è necessaria al rilegamento della rete secondaria di FiberCop. A fronte di ciò, FW e Tiscali godono di condizioni asimmetriche, rispetto agli altri operatori, basate principalmente su servizi attivi, con ciò dimostrando di fatto che la struttura del progetto pone seri limiti alla concorrenza e impone nei fatti un modello di rivendita di servizi attivi. Ciò che accade, infatti, che gli accordi determinano una vera e propria “scala del disinvestimento”, contraria alla logica di una concorrenza basata sugli investimenti, in cui un operatore non ha alcun incentivo economico a investire in tratti di rete poiché i servizi attivi erogati da TIM sono più vantaggiosi e non permettono di coprire i costi di infrastrutturazione.*”. Cfr. doc. 202.

¹¹³ A parere di Vodafone, quindi, “*si tratta quindi di un progetto che, avendo riguardo alla struttura di FiberCop e alle condizioni contrattuali, scoraggia di fatto l'infrastrutturazione e rafforza TIM come unico soggetto che eroga servizi all'ingrosso, prevalentemente di tipo attivo.*”. Cfr. doc. 200.

¹¹⁴ A parere di AIIP, tale circostanza appare critica, in quanto il controllo dell'infrastruttura è “*fondamentale per avere resilienza e margini commerciali, sia per la qualità che per lo sviluppo di servizi. Affidarsi ai meri servizi attivi determina un appiattimento dei livelli di qualità, nonché una dipendenza dal fornitore del servizio attivo (che ad esempio determina l'interruzione del servizio laddove vada in down il fornitore).*”. Cfr. doc. 198.

TIM¹¹⁵, Vodafone¹¹⁶ e Irideos¹¹⁷ osservano che l'assenza di rete primaria da parte di operatori alternativi e l'utilizzo di servizi attivi potrebbe determinare il rischio di avere esclusivamente obiettivi minimi di acquisto molto elevati, senza una reale infrastrutturazione e investimento, riproponendo logiche di riduzione della contestabilità della domanda basate sull'erogazione di servizi attivi.

VII. GLI IMPEGNI

VII.1. Gli impegni presentati dalle Parti

VII.1.a. Tiscali

82. Tiscali ha presentato, in data 4 agosto 2021, impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90¹¹⁸, consistenti: (1) nella formale risoluzione del contratto di coinvestimento sottoscritto dalla Società e TIM, unito all'impegno a non superare – qualora si sottoscriva un nuovo contratto di coinvestimento – la soglia complessiva di [200.000-400.000] linee alla scadenza del contratto decennale di coinvestimento eventualmente sottoscritto da Tiscali; (2) nella sottoscrizione di una nuova versione del contratto di razionalizzazione che elimini ogni connessione con il contratto di coinvestimento e con una riduzione del quantitativo minimo di linee da [omissis] a [omissis], pari al [20-30%].

83. Tiscali ritiene che gli impegni siano idonei ad eliminare efficacemente tutte le preoccupazioni ravvisate dall'Autorità e siano suscettibili di attuazione piena e tempestiva da parte di Tiscali, nonché agevolmente verificabili. Nello specifico, Tiscali sostiene di aver ridotto i rischi concorrenziali prospettati dall'Autorità, rendendo maggiormente contendibile la domanda in quanto sono stati limitati gli obblighi minimi di acquisto minimi e si è data esecuzione alla formale risoluzione del contratto di coinvestimento basato su servizi attivi.

VII.1.b. TIM

84. TIM ha trasmesso, in data 6 agosto 2021, il formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90¹¹⁹, con durata fino al 31 dicembre 2031. In particolare, gli impegni volti a rispondere alle preoccupazioni dell'Autorità sono articolati come segue:

Impegno n. 1: Assicurare tempi certi di realizzazione della rete Fibercop e di effettiva disponibilità della stessa a fini di commercializzazione. L'impegno consiste nel realizzare un numero minimo collegamenti alle UIT (realizzazione dei punti di terminazione denominati PTE) pari a quelli indicati nella Tabella 4 infra. Laddove cause oggettive, sopravvenute e indipendenti da TIM e FiberCop (ad esempio, impedimenti di natura amministrativa locale), dovessero precludere il raggiungimento dei target annui oggetto dell'impegno, TIM provvederà a una rimodulazione dei target annui successivi

¹¹⁵ Sarebbe stato presentato come coinvestimento “un accesso all'ingrosso, spesso di servizi attivi, con sconti a volume, che ha a poco a che vedere con una logica di sviluppo condiviso e coordinato delle infrastrutture tale da conferire ai coinventori un reale controllo (co-determinazione) degli asset, nonché la capacità di competere nel lungo periodo”. Cfr. doc. 198.

¹¹⁶ Cfr. doc. 200.

¹¹⁷ Cfr. doc. 202.

¹¹⁸ Cfr. doc. 282.

¹¹⁹ Cfr. doc. 283.

al fine di preservare nella misura massima possibile il *target* cumulato e la sua progressione e scansione temporale. Sono altresì previsti meccanismi di verifica, tramite un soggetto terzo e indipendente, e la pubblicazione sul portale di FiberCop, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dei dati sulla commerciabilità di tutte le UIT comunicate da TIM come realizzate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Tabella 4 – Obiettivi di infrastrutturazione

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tot. UIT FTTH FC	[4.000.000-6.000.000]	[6.000.000-8.000.000]	[8.000.000-10.000.000]	[10.000.000-11.500.000]	[11.500.000-12.500.000]	[12.500.000-13.500.000]

Impegno n. 2: Agevolare la costruzione della rete primaria da parte dei co-investitori nei comuni nei quali non è presente la rete in fibra di Flash Fiber (“lease and buy”). Nei Comuni diversi da quelli in cui è presente la rete in fibra di Flash Fiber, TIM si impegna – per cinque anni a far data dall'approvazione degli Impegni – a fornire agli operatori che richiedono l'accesso allo *splitter* del CRO almeno una fibra in rete primaria passiva per venti anni mediante quattro opzioni che permettono l'acquisizione in *pay per use* (con un minimo di linee) o mediante IRU, con e senza minimi garantiti. L'acquisizione delle fibre oggetto del presente impegno è garantita solo laddove se ne faccia richiesta entro sei mesi dall'approvazione degli impegni.

Impegno n. 3: Offerta di uno sconto sulle fibre aggiuntive per la realizzazione della fibra in rete primaria nei 29 comuni Flash Fiber. In ragione della differente struttura della rete di Flash Fiber, che necessita di quattro fibre primarie per ciascun collegamento alla rete secondaria, TIM si impegna a cedere agli operatori che intendano connettersi al CNO, in IRU a venti anni, contestualmente quattro fibre di rete in primaria, con uno sconto rispetto all'Offerta Regolata. TIM si impegna – ove non già disponibili – a posare i necessari cavi in fibra ottica per collegare i CNO richiesti. L'impegno n. 3 ha una durata di cinque anni decorrenti dall'approvazione degli Impegni.

Impegno n. 4: Consentire agli operatori non co-investitori l'accesso al servizio passivo di Semi-GPON in pay per use. TIM si impegna a fornire ai non co-investitori, dal 2026, il servizio passivo di accesso Semi-GPON (a) in *pay per use* al prezzo di 10,40 euro mese negli anni 2026-2029 e a un prezzo non definito (“prezzo di mercato”) per gli anni successivi, l'accesso potrà avvenire solo utilizzando i servizi abilitanti attivi di TIM (b) mediante accesso diretto al CRO, previa verifica tecnica di disponibilità degli *splitter*, tramite acquisto dello *splitter* in IRU a venti anni.

Impegno n. 5: Profilo IRU entry level. Compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop offra al co-investigatore che acquisisce servizi di accesso al CRO con la modalità IRU a venti anni, in alternativa all'attuale profilo di IRU che consente di collegare fino a 64 clienti, un altro profilo di accesso al CRO in IRU per sedici clienti, a un prezzo massimo di 1.400 €.

Impegno n. 6: Aumentare la soglia di flessibilità in eccesso per l'applicazione del prezzo previsto in relazione al minimo garantito e a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop proponga a Fastweb la conseguente revisione del Fastweb Service Agreement. Per i co-investitori, la soglia oltre al quale si applicheranno dei costi maggiorati (da 8,50 a 10,40) per l'accesso alla rete secondaria varierà dal 110% al 115%; per Fastweb la soglia sarà il [135-145%]. Inoltre, si prevede che per i

volumi compresi tra il 115% ed il 130% (per Fastweb tra il [135-145%] ed il [150-160%]), la maggiorazione di prezzo sarà del 5% (un prezzo di 8,92 € invece che 10,40 €/linea).

Impegno n. 7: Concedere ai co-investitori la facoltà di installare una propria terminazione di rete ottica presso la sede del cliente finale. L'impegno consiste nel concedere a ciascun co-investigatore la facoltà di installare presso i propri clienti finali ONT propri, previa le opportune verifiche tecniche di compatibilità con l'OLT installato presso la centrale di TIM geograficamente competente. A quest'ultimo fine TIM si impegna a definire e proporre ad AGCOM una procedura di verifica tecnica di compatibilità entro sei mesi dalla data di approvazione degli Impegni. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della suddetta procedura, gli operatori interessati potranno chiedere la certificazione delle loro ONT sia esterne, sia integrate nel *modem*. Inoltre, TIM si impegna a pubblicare e aggiornare periodicamente una lista di ONT già certificati dalla Società, dei quali risulterà così garantita *ex ante* l'assenza di ostacoli di natura tecnologica alle comunicazioni con gli OLT installati presso le centrali di TIM. L'utilizzo di uno tra gli specifici ONT interni o esterni certificati rappresenterà, dunque, un vantaggio di tempo e costi per i co-investitori.

Impegno n. 8: Chiarire nelle comunicazioni pubblicitarie e commerciali relative alle proprie offerte di servizi retail su rete FTTH che i consumatori rimangono liberi di installare per le connessioni ad internet modem non forniti da TIM. TIM si impegna ad assicurare che le comunicazioni pubblicitarie e commerciali relative alle proprie offerte di servizi *retail* su rete FTTH abbiano un contenuto ancora più chiaro ed esplicito, eliminando qualsiasi possibile ambiguità sulla circostanza che i consumatori che aderiscono a una tale offerta, pur potendo noleggiare o acquistare da TIM i *modem* richiesti per le connessioni a *Internet*, sono comunque liberi di installare *modem* non forniti da TIM.

Impegno n. 9: Restringere il perimetro dell'offerta di TIM ai soli servizi passivi. TIM si impegna a escludere i servizi attivi dal perimetro del coinvestimento.

Impegno n. 10: Consentire ai co-investitori di gestire in maniera autonoma le attività di attivazione del cliente finale (delivery) e assistenza tecnica (assurance) con riguardo agli accessi in fibra. TIM si impegna a concedere ai co-investitori la facoltà di gestire in maniera autonoma tutte le proprie attività di *delivery* e *assurance* con riguardo agli accessi in fibra.

Impegno n. 11: Costituire, assieme a rappresentanti di FiberCop e dei co-investitori, un comitato tecnico dei co-investitori. In seno al comitato si condivideranno con i co-investitori le linee di sviluppo e le eventuali variazioni del piano di *roll out* oggetto del coinvestimento, un piano semestrale che indicherà i Comuni nei quali sono programmate le realizzazioni nel successivo semestre e il numero indicativo di UIT. I co-investitori sottoporranno a FiberCop le proprie proposte, che saranno oggetto di valutazione congiunta, e potranno indicare Comuni specifici nei quali sviluppare in via prioritaria il detto piano, che saranno tenute in conto da FiberCop.

Impegno n. 12: Segregazione delle informazioni. TIM si impegna a compiere tutti gli atti necessari affinché: (i) FiberCop adotti misure idonee a impedire il trasferimento tra i suoi azionisti di qualsiasi informazione commercialmente sensibile; (ii) il suo C.d.A. si doti di un manuale di *antitrust compliance*. L'impegno è analogo a quello di FiberCop (v. *infra*).

Impegno n. 13: Negoziare con Tiscali un nuovo contratto per la razionalizzazione della rete Tiscali svincolato dal coinvestimento nella rete di Tim, in sostituzione di quello stipulato dalle Parti nel novembre 2020, con una riduzione dei minimi garantiti a [100.000-150.000] unità. L'impegno è analogo a quello proposto da Tiscali (v. *supra*).

Impegno n. 14: Modificare l'articolo 4.7. del TIM Service Agreement ("ISTAT adjustments"). L'impegno consiste nel rendere l'aggiustamento ISTAT dei corrispettivi solo eventuale e non automatico.

VII.1.c. Fastweb

85. Gli impegni di Fastweb, pervenuti in data 9 agosto 2021¹²⁰, hanno durata fino al 31 dicembre 2031 e sono articolati come segue:

Impegno n. 1: Estensione dell'ambito territoriale cui si applicano i minimi garantiti. Modifica dei minimi garantiti. L'impegno consiste nell'estensione geografica dell'ambito di adesione di FW al progetto FiberCop anche alle aree grigie e nella rimodulazione dell'impegno annuale relativo ai Minimi Garantiti di taluni anni assunti da Fastweb nei confronti di FiberCop nella *Commitment Letter*.

Impegno n. 2: Raggiungimento dei Minimi Garantiti mediante gli acquisti della tratta di rete secondaria di FiberCop. L'impegno consiste nell'assicurare che solo i corrispettivi per l'acquisto della rete secondaria siano conteggiati nei minimi garantiti, ma Fastweb potrà utilizzare i servizi attivi per collegarsi a FiberCop.

Impegno n. 3: Infrastrutturazione della rete primaria. Fastweb si impegna, a partire dal 2027, ad avere la disponibilità di infrastrutture di rete primaria per una copertura pari al [30-80%] della copertura potenziale di FiberCop nelle aree di interesse Fastweb, sempre che i prezzi praticati da TIM ai non co-investitori per la fornitura degli accessi Semi-GPON siano tali da non disincentivare il coinvestimento e quindi non inferiori a 10,40 €.

Impegno n. 4: Facoltà di Fastweb di modificare di anno in anno i Minimi Garantiti in caso di sottostima. Aumento della soglia di tolleranza. Fastweb si impegna a esercitare la facoltà di modifica dei Minimi Garantiti annui in linea con quanto previsto dall'articolo 5.2.3 del MSA in caso di incremento della propria *customer base* e comunque avuto riguardo al complesso delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi all'ingrosso FTTH presenti sul mercato e a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop acconsenta alla modifica dell'articolo 5.2.2 del MSA, nel senso di aumentare la soglia di tolleranza dal [135-145%] al [150-160%].

Impegno n. 5: Attività di attivazione e manutenzione dei propri clienti gestite da Fastweb. Aggiornamento delle banche dati relative allo stato di avanzamento della rete. L'impegno consiste nel gestire le attività di *delivery* e *assurance* in autonomia o mediante imprese terze incaricate dalla stessa Fastweb, sempreché ostacoli tecnici non rendano economicamente conveniente per Fastweb rivolgersi al mercato per la fornitura di tali servizi.

Impegno n. 6: Aggiustamenti ISTAT. Fastweb si impegna a modificare, su richiesta di FiberCop, l'articolo 5.7 del MSA, concernente gli adeguamenti ISTAT, rendendolo solo opzionale e non automatico.

VII.1.d. FiberCop

86. Gli impegni presentati da FiberCop in data 6 agosto 2021¹²¹ consistono: (1) nell'adottare misure volte a garantire la segregazione delle informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale, consistenti nell'adozione di idonee misure fisiche, logiche e comportamentali per

¹²⁰ Cfr. doc. 286.

¹²¹ Cfr. doc. 284.

garantire la segregazione dei dati dei clienti *retail* e *wholesale* degli operatori tra la Società, i propri azionisti (in particolare TIM e Fastweb) e gli altri operatori. Il rispetto delle misure assunte con il presente impegno verrà garantito dall'Antitrust & Compliance Officer della Società; (2) nell'adozione di misure di *compliance antitrust*, al fine di garantire la piena conformità alla normativa *antitrust* e prevedrà, tra l'altro, la predisposizione di un Manuale nel quale verranno definite le norme e le misure comportamentali che dovranno essere messe in atto da FiberCop e dai suoi amministratori e dipendenti. Il Manuale di *compliance antitrust* conterrà l'indicazione delle misure di segregazione delle informazioni operative aziendali e commerciali rispetto ai soci. L'eventuale violazione di tali misure comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla condotta e alla sua gravità. Il Manuale, insieme alla documentazione afferente al programma di *compliance antitrust*, farà parte delle *policy* aziendali e la sua efficacia sarà rafforzata dalla previsione di una procedura di segnalazione anonima (*whistleblowing*) delle eventuali violazioni alla normativa in materia di concorrenza.

87. FiberCop ritiene che gli impegni proposti siano idonei a incidere sul piano della predisposizione e implementazione di barriere informative e della segregazione delle informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale, in risposta alla preoccupazione dell'Autorità, relativa a un possibile scambio di informazioni e un possibile coordinamento tra TIM e Fastweb nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, anche in considerazione dal mantenimento di un legame strutturale tra TIM e Fastweb oltre il 2035, anno di previsto scioglimento di Flash Fiber.

VII.1.e. Teemo/KKR

88. Teemo e KKR, nel formulario pervenuto in data 6 agosto 2021¹²², si sono impegnate a: (1) compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop offra al co-investitore che acquisisce servizi di accesso al CRO con la modalità IRU a venti anni, in alternativa all'attuale profilo di IRU che consente di collegare fino a 64 clienti, un altro profilo *entry level*; (2) compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop proponga a Fastweb la revisione del Fastweb Service Agreement (§ 5.2.2); (3) costituire, assieme a rappresentanti di FiberCop e dei co-investitori, un Comitato tecnico dei co-investitori; (4) compiere tutti gli atti necessari affinché: (i) FiberCop adotti misure idonee a impedire il trasferimento tra i suoi azionisti di qualsiasi informazione commercialmente sensibile; e (ii) il suo C.d.A. si doti di un manuale di *antitrust compliance* (5) modificare gli articoli 4.7 del *Master Service Agreement* tra FiberCop e TIM e 2.2.7.3 del *Master Service Agreement* tra FiberCop e Fastweb, riguardanti l'indicizzazione ISTAT dei corrispettivi dei servizi FiberCop. Inoltre, le società hanno dichiarato di aderire formalmente agli impegni di TIM (da 1 a 14), di FiberCop (1 e 2) e dell'impegno n. 6 di Fastweb.

VII.2. Le osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica

89. Come indicato *supra*, con provvedimento del 7 settembre 2021 è stato disposto l'avvio della consultazione pubblica relativa agli impegni delle Parti¹²³. Alla consultazione pubblica, avviata in

¹²² Cfr. doc. 285.

¹²³ Cfr. Provvedimento AGCM n. 29807 del 7 settembre 2021, caso I850 – *Accordi FiberCop*.

data 13 settembre 2021, hanno partecipato Idee Economiche & Design sas, AIP, Intred, ISI Line, Open Fiber, Irideos, Sky Italia, Planetel, Iliad, Unidata, Retelit, Colt, Vodafone Italia e Wind Tre¹²⁴.

90. Le osservazioni al *market test*, oltre a focalizzarsi sull'assenza delle condizioni individuate dall'articolo 76 del CECE per il coinvestimento, hanno riguardato anche criticità degli impegni delle Parti.

91. In particolare, con riferimento agli impegni di TIM, i rispondenti alla consultazione pubblica ritengono che l'impegno n. 1 riproporrebbe solo il piano di sviluppo della rete già stabilito, sicché l'impegno di infrastrutturazione sarebbe altamente inferiore rispetto ai piani aggiornati di FiberCop. Le osservazioni si sono concentrate, poi, sulla necessità di prevedere penali e compensazioni a favore dei co-investitori nel caso di ritardo. Inoltre, le casistiche relative a un ritardo giustificato dovrebbero essere ben definite e tassative e sarebbe necessario prevedere un flusso di dati dettagliato e costante sulla copertura, sia per verificare l'adempimento dell'impegno che per programmare gli investimenti in tempo.

92. In merito al secondo impegno di TIM, relativo alla cessione in IRU delle fibre in rete primaria, che potrebbe essere un significativo strumento che favorisce l'infrastrutturazione di operatori alternativi, i rispondenti – riconoscendo la valenza dell'impegno – hanno ritenuto critiche talune previsioni dello stesso, relative: (i) alla circostanza che l'impegno è rivolto solo ai co-investitori; (ii) al minimo di venti linee; (iii) al livello dei prezzi più alto di quanto prevede la regolazione; (iv) alla durata. Altresì, i rispondenti al *market test* hanno ritenuto positivo l'impegno n. 3 di TIM, osservando che esso dovrebbe essere esteso anche ai non co-investitori e che dovrebbe essere esteso nella durata.

93. Con riferimento all'Impegno n. 4 di TIM, relativo all'accesso passivo alla rete secondaria, molte osservazioni si sono concentrate sulla circostanza che sia necessario garantire a tutti e fin dal 2021 un accesso passivo al CRO sia in IRU che in modalità *pay-per-use* in ragione dell'impossibilità per taluni operatori di aderire in considerazione dei minimi garantiti eccessivamente alti.

94. Molti rispondenti hanno valutato positivamente l'impegno n. 5 di TIM, relativo all'inserimento di un nuovo profilo IRU a sedici clienti, ritenendolo tuttavia discriminatorio a favore di Fastweb e non sufficiente a far venir meno il problema dei minimi garantiti. L'impegno n. 7, relativo all'installazione di un ONT degli operatori alternativi è stato ritenuto altresì positivo, sebbene vi siano state alcune osservazioni in merito ai tempi e ai costi del processo di certificazione.

95. I rispondenti ritengono che l'impegno n. 8 sia la mera riproposizione della regolamentazione già vigente in tema della libera scelta dei *modem* da parte dei consumatori. Altresì, per l'impegno n. 9, i rispondenti hanno osservato che TIM potrà fornire servizi attivi in ragione della presenza dei servizi abilitanti attivi (*VULA H like* e *Bitstream NGA like*), ritenendo quindi utile vigilare sulle condizioni applicate a tali servizi esterni al perimetro del coinvestimento.

96. L'impegno n. 10 di TIM è stato generalmente apprezzato nel corso della consultazione pubblica, tuttavia, molti soggetti hanno evidenziato la necessità di estenderlo ai non co-investitori e di specificare quali siano i meccanismi di funzionamento tecnico e le relazioni economiche che gestiscono il suo funzionamento.

97. Le osservazioni sull'impegno n. 11 di TIM hanno riguardato, da un lato, l'assenza del requisito di codeterminazione degli investimenti ai sensi del Codice Europeo delle Comunicazioni

¹²⁴ Cfr. doc. IMP.21, IMP.22, IMP.23, IMP.24, IMP.26, IMP.27, IMP.28, IMP.29, IMP.30, IMP.31, IMP.32, IMP.33, IMP.34, IMP.35.

Elettroniche e, dall'altro, la necessità di avere un flusso aggiornato e dettagliato di informazioni circa lo stato di progettazione e infrastrutturazione della rete.

98. Con riferimento all'impegno n. 12 di TIM, relativo al trasferimento delle informazioni tra gli azionisti di FiberCop e l'adozione del manuale di *antitrust compliance*, alcuni rispondenti alla consultazione pubblica ritengono tale impegno generico e non adeguatamente dettagliato, mentre taluni hanno posto l'accento sulla necessità di assicurare l'assenza di *interlocking directorates* e di avere un soggetto terzo indipendente che rivesta il ruolo di *Antitrust & Compliance Officer*.

99. Secondo i rispondenti, l'impegno n. 13 di TIM (modifiche ai contratti con Tiscali) dimostrerebbe l'assenza di un reale incentivo all'investimento e la presenza di comportamenti discriminatori di TIM. Infine, in merito all'impegno n. 14 (aggiustamento dei prezzi ISTAT), i rispondenti ritengono che gli aumenti automatici dei prezzi di FiberCop non sarebbero giustificati alla luce della dinamica dei costi e dei ritorni degli investimenti.

100. Le osservazioni relative agli impegni di Fastweb hanno riguardato, con riferimento all'impegno n. 1, la circostanza che l'ampliamento geografico non assicurerebbe l'assenza di effetti di riduzione della contendibilità della domanda. In merito agli impegni n. 2 e 3, i rispondenti hanno osservato che l'impegno non può essere condizionato alla circostanza che TIM pratichi un prezzo di almeno 10,40 €, in quanto si dimostrerebbe un coordinamento tra Fastweb e TIM relativamente ai prezzi minimi dei servizi all'ingrosso praticati. Le osservazioni relative agli impegni n. 4, 5 e 6 di Fastweb sono state le medesime svolte nei confronti degli analoghi impegni di TIM.

101. Le osservazioni sugli impegni delle altre Parti riflettono le osservazioni che riguardano TIM, in quanto speculari a quanto proposto da quest'ultima. Infine, ulteriori osservazioni si sono concentrate sulla circostanza che l'assetto che si definirà con gli accordi FiberCop potrebbe tradursi in un coordinamento perpetuo tra i due principali operatori verticalmente integrati (TIM e Fastweb).

VII.3. Le modifiche accessorie agli impegni

102. TIM ha presentato in data 12 novembre 2021¹²⁵ una nuova versione degli impegni con modifiche accessorie che ritiene siano sufficienti a fugare le preoccupazioni concorrenziali evidenziate dall'Autorità e le osservazioni dei terzi. In sintesi, le modifiche accessorie proposte consistono: (i) nel rafforzamento dell'impegno 1 volto a incrementare gli incentivi alla realizzazione della rete nei termini previsti e a rafforzare la tutela dei co-investitori in caso di scostamenti/ritardi nel complesso processo di *roll-out* mediante l'inserimento nell'Offerta di coinvestimento di specifici meccanismi compensativi; (ii) nel rafforzamento degli impegni 2 e 3 volto a estendere fino alla fine del 2030 la durata temporale delle offerte incentivanti relative alla rete primaria ivi previste, nonché ad ampliare – mediante la riduzione da venti a sedici del numero minimo garantito di clienti su ciascuna fibra richiesta – l'accessibilità dell'opzione A dell'impegno 2 in relazione all'offerta di primaria *lease and buy* per i co-investitori; (iii) nel rafforzare la flessibilità di ingresso prevista dall'impegno n. 5, mediante la riduzione del minimo garantito dal 10% all'8%, l'incremento della flessibilità geografica, sia nel caso di adesione basata sull'accesso al CRO in IRU, l'inserimento di un nuovo modello di adesione inclusivo di CRO e rete secondaria (c.d. IRU a capacità) e l'adesione al coinvestimento mediante collegamenti in fibra punto-punto in rete secondaria da erogare presso il CRO ("Connessioni in fibra P2P"), a vantaggio degli operatori focalizzati sul segmento *business*,

¹²⁵ Cfr. doc. IMP.64.

alla quale si aggiungerà l'offerta di servizi di accesso attivo (*terminating*) e passivo (a partire dal 2026) per consentire l'accesso alle Connessioni in fibra P2P anche ai non co-investitori; (iv) nel prevedere, per l'impegno n. 6, l'applicazione delle medesime soglie di flessibilità previste per Fastweb anche agli altri co-investitori che intendano assumere un *commitment* analogo in termine di dimensioni; (v) nell'estendere anche ai non co-investitori dell'impegno 7, concernente la facoltà di installare una propria terminazione di rete ottica (ONT) presso la sede del cliente finale; (vi) nel chiarire ulteriormente come saranno strutturate le opzioni di gestione in maniera autonoma dei servizi di manutenzione e attivazione della linea previste dall'impegno n. 10; (vii) nel dettagliare l'impegno n. 11 relativo al Comitato tecnico dei co-investitori (CTC) e nell'ampliare le informazioni sul *roll-out* messe a disposizione dei co-investitori; (viii) nel rafforzare le garanzie previste dall'impegno 12 in tema di correttezza dei rapporti tra i soci, sotto il profilo dello scambio di informazioni commercialmente sensibili nell'ambito di FiberCop.

103. Analoghe misure di rafforzamento delle garanzie previste dall'impegno 12 in tema di correttezza dei rapporti tra i soci, sotto il profilo dello scambio di informazioni commercialmente sensibili nell'ambito di FiberCop e di ampliamento delle informazioni sul *roll-out* messe a disposizione dei co-investitori sono state assunte da FiberCop nel nuovo formulario degli impegni pervenuto in data 12 novembre 2021¹²⁶.

104. Fastweb ha presentato in data 12 novembre 2021¹²⁷, una nuova versione degli impegni in cui, oltre a chiarire alcuni aspetti degli stessi, ha provveduto a eliminare dall'Impegno n. 3 la condizione relativa al prezzo praticato da TIM ai non co-investitori per la fornitura degli accessi Semi-GPON.

105. Nelle osservazioni presentate in data 11 novembre 2021¹²⁸, Tiscali ritiene che le osservazioni pervenute nell'ambito del *market test* non vadano a incidere sulla bontà delle misure inizialmente proposte né lascino intravedere possibili profili di ulteriore ragionevole affinamento. Ciò in quanto gli impegni andrebbero contestualizzati nel processo di ristrutturazione della società, dovuta alla condizione finanziaria della stessa. Tiscali ritiene che l'adozione di una strategia di "*smart telco*" era già presente prima della sottoscrizione degli accordi con TIM. Gli impegni permetterebbero quindi di creare una cesura tra il coinvestimento e il processo di razionalizzazione della rete Tiscali, aumentando altresì la contendibilità sia nel contratto di razionalizzazione che nel caso di eventuale adesione futura al coinvestimento.

106. Infine, Teemo e KKR, con comunicazione del 15 novembre 2021¹²⁹ hanno inteso aderire alle modifiche accessorie di TIM e FiberCop.

¹²⁶ Cfr. doc. IMP.62.

¹²⁷ Cfr. doc. IMP.63.

¹²⁸ Cfr. doc. IMP.60.

¹²⁹ Cfr. doc. IMP.65.

VIII. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

VIII.1. Premessa

107. In via preliminare, alla luce delle considerazioni espresse dalle Parti¹³⁰, appare opportuno precisare l'ambito del presente provvedimento e le relazioni intercorrenti con le attività regolamentari dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni¹³¹.

108. Occorre in tal senso rilevare che il procedimento che ha dato origine al presente provvedimento è stato avviato ai sensi dell'articolo 101 del TFUE per verificare se il complesso di accordi stipulati tra le Parti, relativi alla costituzione della società comune FiberCop e all'erogazione dei servizi di accesso alla rete secondaria di FiberCop da parte di TIM, Fastweb e Tiscali, potesse ridurre la concorrenza nel mercato dei servizi all'ingrosso e nel mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione a banda larga e ultra-larga, in violazione dell'articolo 101 del TFUE. L'oggetto della valutazione è quindi più ampio rispetto agli accordi che potrebbero essere riconducibili al progetto di investimento di TIM. In ogni caso, rispetto all'attività regolamentare, diverso è lo scopo del procedimento *antitrust*, volto a verificare che il complesso di accordi già stipulati tra le Parti – alcuni dei quali, come detto, non rientrano e non sono qualificabili come “coinvestimento” (ad esempio, in quanto diretti alla dismissione di reti di telecomunicazione) – non siano lesivi della concorrenza.

109. Tale attività di verifica avviene a prescindere dalla caratterizzazione del progetto come “coinvestimento” ai sensi del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, come avvenuto in passato con progetti di natura simile, quali la creazione della società comune Flash Fiber tra TIM e Fastweb. Sicché l'attività dell'Autorità non è volta a verificare la presenza dei requisiti di cui all'articolo 76 del CECE, oggetto di valutazione da parte dell'AGCOM, ma ad accertare la violazione dell'articolo 101 del TFUE o, nel caso di applicazione dell'articolo 14-ter, l'idoneità degli impegni proposti a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali evidenziate con il provvedimento di avvio dell'istruttoria. Peraltro, tali circostanze sono confermate dalle valutazioni regolamentari effettuate da AGCOM¹³², laddove – ad esempio – non è stato ritenuto che rientrasse nel perimetro del coinvestimento a norma del CECE il progetto di infrastrutturazione delle aree *ex Flash Fiber* che, al contrario, sono valutate nel presente procedimento al fine di verificare la presenza di eventuali efficienze legate alla concorrenza infrastrutturale e l'assenza di restrizioni significative per la concorrenza statica e dinamica.

¹³⁰ Secondo le Parti, in particolare, il piano di investimento proposto da TIM potrebbe rientrare nelle previsioni di cui agli articoli 76 e 79 del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, secondo cui, nel caso in cui siano riscontrati taluni requisiti del progetto di investimento, l'autorità nazionale di regolamentazione può approvare gli impegni vincolanti dell'*incumbent* e rimuovere, in parte o del tutto, gli obblighi regolamentari a cui è assoggettato l'operatore avente significativo potere di mercato.

¹³¹ Cfr. Delibera AGCOM n. 110/21/CONS recante “Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica concernente la proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE riguardante il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità”.

¹³² Cfr. Delibera AGCOM n. 1/22/CONS recante “avvio della consultazione pubblica sul trattamento regolamentare delle nuove reti VHC oggetto di investimento alla luce della valutazione della proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE”.

VIII.2. Valutazioni in merito agli impegni

110. I rischi concorrenziali evidenziati nel provvedimento di avvio riguardavano la circostanza che i contratti di coinvestimento determinassero una riduzione della contendibilità della domanda (con minimi garantiti elevati, clausole di preferenza, assenza di meccanismi di adesione mediante diritti strutturali, IRU), non permettendo una reale infrastrutturazione degli operatori alternativi a TIM, favorendo al contrario l'utilizzo di servizi attivi (VULA e *Bitstream* NGA) erogati da TIM. L'intesa avrebbe altresì centralizzato alcune scelte tecnologiche, come per esempio quelle sul fattore di *splitting* o relative agli apparati in sede utente (ONT).

111. In definitiva, alcune clausole dei contratti in esame avrebbero potuto, contrariamente agli obiettivi dichiarati del progetto FiberCop, ridurre la concorrenza nei mercati dei servizi all'ingrosso e al dettaglio di telecomunicazione a banda larga e ultra-larga, generando altresì un effetto distorsivo sugli investimenti, risultando nei fatti discriminatorio – favorendo l'erogazione di taluni servizi attivi rispetto ai servizi di accesso passivo o talune soluzioni tecnologiche rispetto ad altre – e disincentivando una concorrenza basata sugli investimenti, nonché aumentando le barriere all'ingresso.

112. Gli impegni proposti dalle Parti, così come integrati e modificati, appaiono essere idonei a valorizzare le componenti di efficienza dell'accordo di coinvestimento tra le quali rientra anche il potenziale miglioramento della concorrenza infrastrutturale nei mercati delle telecomunicazioni su rete fissa e capaci di rimuovere le problematiche di natura concorrenziale che erano state individuate dall'Autorità nel suo provvedimento di avvio.

113. In primo luogo, gli impegni prevedono un obbligo per FiberCop di procedere a una celere infrastrutturazione nelle aree indicate, supportato da adeguati meccanismi deterrenti. Ciò permette di rafforzare il rapporto tra gli obblighi di acquisto degli operatori alternativi partecipanti al coinvestimento e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione di FiberCop, evitando che vi sia una riduzione ingiustificata dalla domanda di servizi all'ingrosso da parte degli operatori alternativi senza una reale infrastrutturazione.

114. In generale, infatti, il complesso degli impegni permette di fornire un *set* di strumenti idonei a facilitare l'infrastrutturazione degli operatori alternativi, stimolando la concorrenza infrastrutturale basata sugli investimenti in accesso passivo, assicurando al contempo che gli obblighi di acquisto minimo siano proporzionati e presentino un legame di scopo con l'infrastrutturazione della rete primaria.

115. Dal punto di vista della contendibilità della domanda di servizi di accesso all'ingrosso, gli impegni permettono, da un lato, una maggiore flessibilità nelle regole di ingresso per i co-investitori e, dall'altro, modificano i contratti in essere con Fastweb e Tiscali.

116. Con riferimento al profilo di accesso al coinvestimento, i minimi garantiti sono stati ridotti all'8% e l'adesione potrà avvenire in porzioni geografiche limitate (su base comunale e per aree più ridotte nei comuni con almeno 50.000 abitanti). Inoltre, rispetto a quanto evidenziato nel provvedimento di avvio, il coinvestimento potrà avvenire senza minimi garantiti, mediante l'acquisizione di diritti IRU sugli *splitter* (profilo a 64 o 16 linee) o con un IRU capacitivo (inclusivo di CRO e rete secondaria); saranno altresì previste opzioni specifiche per gli operatori *business*, con connessioni punto-punto sia in coinvestimento che mediante accesso attivo e passivo per i non co-investitori.

117. Tiscali e TIM hanno altresì risolto formalmente il contratto di coinvestimento basato su servizi attivi e hanno separato il contratto di razionalizzazione della rete Tiscali, limitandone altresì l'ampiezza in termine di linee. Tiscali si è infine impegnata, nel caso di futura adesione al coinvestimento, a limitare l'ammontare di linee minime garantite, mantenendo la propria domanda contendibile.

118. Per ciò che riguarda Fastweb, l'incidenza dei minimi garantiti è stata ridotta, ampliando l'ambito della collaborazione alle aree grigie, ed è stato altresì rafforzato il vincolo di scopo con gli investimenti, prevedendo una infrastrutturazione dei tratti di rete primaria – senza alcuna condizione – per una copertura pari ad almeno il [30-80%] della copertura potenziale di FiberCop.

119. In generale, dal punto di vista degli incentivi all'infrastrutturazione degli operatori alternativi, gli impegni appaiono fornire gli strumenti idonei a permettere di ottenere un accesso passivo a FiberCop, senza la fornitura di servizi attivi o abilitanti da parte di TIM.

120. Gli operatori alternativi potranno acquisire la fibra spenta in rete primaria mediante diverse modalità (con minimi garantiti e senza minimi garantiti), potendo quindi da subito connettersi agli armadietti di FiberCop con un accesso totalmente passivo e gestito in autonomia. Gli impegni permettono altresì la scelta di un proprio apparato ONT per gli operatori alternativi, consentendo quindi agli operatori che, in un primo momento, utilizzano servizi attivi di TIM, di migrare facilmente a un accesso totalmente passivo senza dover cambiare gli apparati al domicilio degli utenti finali. Inoltre, si prevede la possibilità di gestire in autonomia le attività di manutenzione e attivazione delle linee, che rivestono un ruolo significativo per l'erogazione dei servizi di telecomunicazione.

121. Gli impegni, quindi, possono permettere, nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, di ampliare il numero di operatori alternativi infrastrutturati, nonché il loro ambito geografico di operatività, permettendo maggiore concorrenza nell'erogazione dei servizi all'ingrosso. Nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga, inoltre, vi sarà un maggior grado di autonomia commerciale – in termini economici e qualitativi – dovuto al maggior grado di infrastrutturazione degli operatori alternativi sulle proprie reti, nonché alla maggiore presenza di fonti di approvvigionamento per gli operatori non infrastrutturati.

122. Ulteriori miglioramenti riguardano i flussi informativi necessari per la programmazione degli investimenti degli operatori alternativi, nonché la possibilità di infrastrutturazione, tramite accesso passivo, anche dei non co-investitori a partire dal 2026. Sono state altresì adottate misure atte a limitare i rischi di trasferimento di informazioni sensibili degli operatori alternativi ai soci di FiberCop.

123. Nel complesso, quindi, gli impegni appaiono rimuovere i rischi *prima facie* identificati nel provvedimento di avvio, fornendo adeguate garanzie circa l'infrastrutturazione di FiberCop e degli operatori alternativi a TIM, secondo una logica di scala degli investimenti e ciò anche in considerazione del contesto di mercato che si è definito negli ultimi anni, che vede la presenza di una concorrenza infrastrutturale esercitata da Open Fiber, la quale ha sviluppato e continua a sviluppare un modello alternativo di offerta di servizi di accesso all'ingrosso tale da assicurare una crescente pressione concorrenziale sia statica che dinamica.

VIII.3. Interazione con gli impegni nel procedimento Flash Fiber

124. Nel provvedimento di avvio del procedimento si osservava che il nuovo progetto poteva presentare interazioni con gli impegni assunti in seno al procedimento istruttorio I799 relativo alla società comune Flash Fiber¹³³ e, in particolare, con l'impegno n. 4 – secondo cui la società Flash Fiber doveva essere sciolta nel 2035, con la conseguente sua liquidazione – e con l'impegno n. 5 – che prevedeva una limitazione quantitativa dell'obbligo delle Parti di attivare linee Flash Fiber.

125. Sul punto, si osserva che – per quanto riguarda la liquidazione della società Flash Fiber – Fastweb e TIM hanno osservato che la liquidazione della società Flash Fiber poteva avvenire anche prima del 2035, qualora fossero stati recuperati gli investimenti effettuati, come certificato da un soggetto terzo nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'articolo 2343 cod. civ.¹³⁴. Inoltre, la natura di FiberCop è significativamente differente da Flash Fiber, la quale era una società consortile controllata congiuntamente da TIM e Fastweb. Al contrario, con il progetto FiberCop, si ha un coinvestimento aperto in cui Fastweb assume il medesimo ruolo degli altri operatori alternativi, quindi con un differente grado di influenza sulle decisioni di infrastrutturazione rispetto a quello della società consortile Flash Fiber. Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene che vi sia una violazione dell'impegno n. 4 del provvedimento n. 27102 del 28 marzo 2018.

126. In merito all'impegno n. 5, nel provvedimento di avvio, si osservava che la circostanza che, almeno nel periodo iniziale in cui ampia parte delle linee in fibra di FiberCop saranno costituite dalle linee Flash Fiber, si sarebbe potuto determinare un obbligo di acquisto di un numero di linee di Flash Fiber superiore a quello previsto nell'impegno n. 5 di Fastweb.

127. Nel corso del procedimento, Fastweb e TIM hanno chiarito gli obblighi di acquisto di Fastweb nelle aree Flash Fiber non saranno aumentati in coerenza con gli impegni assunti nel procedimento I799. Gli obblighi assunti da Fastweb nel progetto FiberCop inizieranno a partire dal 2023, quando la rete di FiberCop dovrebbe aver raggiunto un'estensione geografica significativamente superiore a quella di Flash Fiber¹³⁵. In tal senso, i nuovi impegni di Fastweb appaiono assicurare che gli obblighi di acquisto si riferiscano effettivamente alle aree grigie e nere dell'intero progetto di infrastrutturazione di FiberCop, e quindi a un ambito geografico significativamente più esteso rispetto all'originario progetto Flash Fiber in cui Fastweb si è altresì impegnata a infrastrutturarsi in modo uniforme e incondizionato nel tratto di rete primario. Pertanto, allo stato, non vi sono elementi che permettano di ritenere che vi sia stata una violazione dell'impegno n. 5 del procedimento I799, che si avrebbe solo laddove, in futuro, gli obblighi di acquisto del progetto di coinvestimento FiberCop siano soddisfatti in maniera quasi totalitaria nelle aree Flash Fiber.

IX. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

128. In data 14 gennaio 2022, è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'AGCOM evidenzia, in coerenza con quanto esplicitato nel presente provvedimento, il differente ruolo svolto dall'Autorità e da AGCOM nell'applicazione delle rispettive competenze

¹³³ Cfr. Provvedimento AGCM n. 27102 del 28 marzo 2018, caso I799 – *Tim-Fastweb-Realizzazione rete in fibra*.

¹³⁴ Cfr. doc. 56, 59.

¹³⁵ Cfr. doc. 56, 59.

alla fattispecie in questione concernente la creazione di FiberCop e le condizioni di accesso alla rete di tale società. Pertanto, nel ricordare i principali profili regolamentari delineati nelle proprie Delibere n. 110/21/CONS e n. 1/22/CONS, l'AGCOM ha ritenuto di condividere le conclusioni del presente provvedimento.

129. In particolare, l'AGCOM ha condiviso le conclusioni relative ai mercati rilevanti individuati, tenuto conto che, ai fini del procedimento *antitrust*, il mercato rilevante è funzionale a circoscrivere con precisione l'ambito merceologico e geografico dei mercati interessati dagli accordi in esame e, in tal senso, la sua definizione può differire da quella adottata ai fini regolamentari dall'Autorità. AGCOM ha altresì ricordato che, dal punto di vista regolamentare, sono stati individuati diversi ambiti merceologici e geografici per l'imposizione di misure regolamentari in capo a TIM, le quali sono state individuate esclusivamente nei mercati di accesso all'ingrosso locale e all'ingrosso centrale per i prodotti di largo consumo (mercati 3a e 3b) nell'intero territorio nazionale ad eccezione della città di Milano.

130. AGCOM concorda altresì con la circostanza che gli impegni, così come integrati e modificati, appaiano idonei a valorizzare le componenti di efficienza dell'accordo di investimento, tra le quali rientra anche il potenziale miglioramento della concorrenza infrastrutturale nei mercati delle telecomunicazioni su rete fissa, e siano capaci di rimuovere le problematiche di natura concorrenziale evidenziate nel provvedimento di avvio.

131. AGCOM ritiene che le misure proposte possano assicurare la realizzazione della rete FiberCop in tempi certi, così come evidenziato nella Delibera AGCOM n. 1/22/CONS. Circa le preoccupazioni legate alla contendibilità della domanda, AGCOM concorda con il fatto che gli impegni, da un lato, consentono una maggiore flessibilità nelle regole di ingresso per i potenziali co-investitori – con la riduzione delle soglie di ingresso, sia percentuali sia geografiche, e con l'introduzione di profili di ingresso ulteriori – e, dall'altro, modificano i contratti in essere con Fastweb e Tiscali nelle parti che potevano recare un danno alla concorrenza. AGCOM sottolinea altresì la presenza di un miglioramento dei flussi informativi necessari per la programmazione degli investimenti e per l'adesione al progetto.

132. Con riferimento alle soglie di flessibilità in eccesso per l'applicazione del prezzo previsto in relazione al minimo garantito (di cui all'impegno n. 6), AGCOM ritiene che TIM abbia presentato, nel progetto di investimento, uno schema di soglie di tolleranza differente rispetto a quello incluso negli Impegni presentati nel presente procedimento, in quanto un differente livello di soglia si applicherebbe per i co-investitori che si impegnano per minimi garantiti pari o superiori all'8% del totale delle UIT coperte dal piano FiberCop.

133. Sul punto, si osserva tuttavia che, nelle modifiche degli impegni prospettate da TIM¹³⁶, quest'ultima si è impegnata a prevedere, per l'impegno n. 6, l'applicazione delle medesime soglie di flessibilità previste per Fastweb anche agli altri co-investitori che intendano assumere un *commitment* analogo in termine di dimensioni. Pertanto, sebbene utilizzando espressioni differenti, l'impegno n. 6 di TIM e le previsioni del progetto di investimento proposte in sede regolamentare appaiono essere compatibili, in quanto consistono entrambe nel non discriminare i co-investitori che si ritrovino nella medesima posizione di Fastweb, vale a dire che abbiano aderito al progetto con la medesima scala (almeno 8% sulle UIT coperte dal progetto di investimento).

¹³⁶ Si veda la sezione 0 Le modifiche accessorie agli impegni, pagina 35 e seguenti.

134. In merito alle misure volte ad agevolare l'infrastrutturazione degli operatori alternativi (impegni n. 2 e 3 di TIM relativi alla rete primaria), AGCOM sottolinea che – da un punto di vista regolamentare – il progetto di coinvestimento ritenuto ammissibile ai sensi del CECE riguarda esclusivamente la rete secondaria nelle aree diverse da quelle Flash Fiber, quindi un ambito differente da quello oggetto del presente provvedimento sia dal punto di vista geografico che degli elementi di rete coinvolti. Per tali motivi, AGCOM ha ritenuto che non vi siano, allo stato, motivi per rimuovere la regolamentazione relativa ai servizi di rete primaria di TIM, che esulano dal progetto di coinvestimento a norma del CECE. Su tali servizi, gli impegni di TIM prevedono – per i co-investitori, fino al 2030 – quattro opzioni che permettono l'acquisizione dell'accesso alla primaria in *pay per use* (con un minimo di linee) o mediante IRU, con o senza minimi garantiti. Tali opzioni di adesione, secondo AGCOM, prevedono prezzi, inclusa l'applicazione di un meccanismo di sconto, differenti rispetto a quelli attualmente regolamentati.

135. Pertanto, considerato che la rete di accesso primaria ricade tra i servizi oggetto di regolamentazione *ex ante* ai sensi della disciplina vigente, AGCOM ritiene di dover effettuare le proprie valutazioni di competenza circa le condizioni economiche previste dagli impegni in questione e, in particolare, al fine di verificare l'esistenza di eventuali profili di discriminazione tra co-investitori e non co-investitori, in modo che TIM ottemperi all'obbligo di fornire tali elementi di rete a condizioni non discriminatorie a tutti gli operatori. Sul punto, si osserva che gli impegni n. 2 e 3 di TIM hanno lo scopo di favorire l'infrastrutturazione degli operatori che aderiscono al progetto di coinvestimento, riducendo il rischio che tale progetto si tramuti nella mera rivendita di servizi attivi, che non produrrebbe alcun giovamento in termini di concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga e, soprattutto, nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga. Restano comunque impregiudicate le valutazioni regolamentari in merito all'applicabilità generalizzata delle eventuali agevolazioni all'infrastrutturazione in rete primaria degli operatori alternativi che saranno esaminate da AGCOM nell'ambito dell'analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa in corso di svolgimento avviata con delibera n. 637/20/CONS.

136. In riferimento alle aree Flash Fiber, AGCOM osserva che, da un punto di vista regolamentare, nell'ambito del procedimento di valutazione dell'Offerta di coinvestimento avviato con delibera n. 110/21/CONS, i Comuni dove è presente la rete Flash Fiber sono stati da ultimo esclusi dal perimetro dell'Offerta di coinvestimento presentata ai sensi dell'articolo 76 CCEE in quanto, essendo reti già esistenti, non potevano rientrare nell'ambito di applicazione della norma. Alla luce di ciò, gli impegni di acquisto di Fastweb relativi alla rete di FF non rilevano ai fini del raggiungimento dei minimi garantiti previsti dall'Offerta di coinvestimento *ex* articolo 76 CECE.

137. Sul punto, si richiama quanto indicato in precedenza in merito alle interazioni con il procedimento I799¹³⁷. In particolare, Fastweb e TIM hanno chiarito che gli obblighi di acquisto di Fastweb nelle aree Flash Fiber non saranno incrementati in coerenza con gli impegni assunti nel procedimento I799, in quanto gli obblighi assunti da Fastweb nel progetto FiberCop inizieranno a partire dal 2023, quando la rete di FiberCop dovrebbe aver raggiunto un'estensione geografica significativamente superiore a quella di Flash Fiber¹³⁸. Pertanto, alla luce della circostanza che

¹³⁷ Si veda la sezione 0 VIII.3. Interazione con gli impegni nel procedimento Flash Fiber, pagina 40 e seguenti.

¹³⁸ Cfr. doc. 56, 59.

Fastweb si è altresì impegnata a infrastrutturarsi in modo uniforme e incondizionato nel tratto di rete primario, allo stato non vi sono elementi che permettano di ritenere che vi sia stata una violazione dell'impegno n. 5 del procedimento I799, che si avrebbe solo laddove, in futuro, gli obblighi di acquisto del progetto di coinvestimento FiberCop siano soddisfatti da Fastweb in maniera quasi totalitaria nelle aree Flash Fiber.

138. In definitiva, AGCOM condivide in via generale le conclusioni dell'Autorità secondo cui gli impegni appaiono idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali sollevate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, fermo restando i profili di natura regolamentare che appaiono essere di natura complementare rispetto alle considerazioni *antitrust*.

X. CONCLUSIONI

139. Sulla base degli elementi suesposti e delle considerazioni svolte, si ritiene che gli impegni presentati dalle Parti appaiono idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità in sede di avvio del procedimento istruttorio.

140. Gli impegni appaiono consentire un aumento del grado di concorrenza infrastrutturale, favorendo lo sviluppo di offerte competitive di servizi di accesso all'ingrosso e permettendo, così, a più operatori di predisporre offerte di servizi ad alta capacità sui mercati all'ingrosso e al dettaglio delle telecomunicazioni fisse.

141. L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni e si riserva ogni ulteriore intervento futuro laddove dovessero essere individuati eventuali ulteriori profili rilevanti ai sensi della normativa nazionale ed europea a tutela della concorrenza.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l. e KKR & Co. Inc. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l. e KKR & Co. Inc. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge 287/90;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per Telecom Italia S.p.A., gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

b) di rendere obbligatori per FiberCop S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

c) di rendere obbligatori per Fastweb S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

d) di rendere obbligatori per Tiscali Italia S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

e) di rendere obbligatori per Teemo Bidco S.à r.l. e KKR & Co. Inc. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

f) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi del medesimo articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

g) che Telecom Italia S.p.A. presenti all'Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una prima relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti, corredata da ogni relativa necessaria documentazione, ove sia indicato anche il nominativo del soggetto terzo e indipendente previsto dall'impegno 1, e che successivamente presenti, con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno, fino al 31 gennaio 2032, una relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti;

h) che le società Fastweb S.p.A., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l. e KKR & Co. Inc. presentino all'Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento e successivamente con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno, fino al 31 gennaio 2032, una relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti, corredata da ogni relativa necessaria documentazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12424 - BCP ACQUISITIONS/RAMO DI AZIENDA LOTTERY DI SCIENTIFIC GAMES CORPORATION

Provvedimento n. 29985

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società *BCP Acquisitions LLC*, pervenuta in data 10 gennaio 2022, successivamente integrata e precisata nelle date del 20, 21 e 26 gennaio 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. *BCP Acquisitions LLC* (di seguito, "BCP Acquisitions" o "Parte notificante" o "Acquirente") è una società controllata in ultima istanza da *Brookfield Asset Management Inc.* (di seguito, "Brookfield"), *asset manager* che opera a livello globale nell'offerta di prodotti di investimento pubblici e privati e di servizi connessi. Gli investimenti di Brookfield si focalizzano principalmente nei settori della *real estate*, infrastrutture, energie rinnovabili e *private equity* e nei settori del credito alle imprese, del *private equity*, del *real assets* e dei titoli azionari quotati.

Brookfield, nel corso del 2020, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa [90-100]* miliardi di euro, di cui circa [6-7] miliardi di euro generati in Europa e circa [511-700] milioni di euro in Italia.

2. *Scientific Games Corporation* (di seguito, "SGC") è una società che sviluppa prodotti e servizi tecnologici e contenuti associati per l'industria dei giochi, delle lotterie, del gioco di gruppo (*social gaming*) e del gioco digitale. Inoltre, attraverso la partecipazione detenuta in Lotterie Nazionali S.r.l. (di seguito, "LNS"), è attiva nella raccolta di giochi e scommesse. LNS è concessionaria esclusiva, per conto dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, del servizio di gestione delle Lotterie Italiane a estrazione istantanea, c.d. Gratta&Vinci, anche a partecipazione da remoto, il c.d. Gratta&Vinci *online*.

Il ramo d'azienda *lottery* di SGC (di seguito, "Target" o "SG Lottery") è attivo a livello mondiale nello sviluppo, produzione, promozione, vendita, distribuzione, concessione di licenze e fornitura di

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

prodotti e giochi per lotterie a estrazione istantanea e differita, sistemi e tecnologie per il settore dei giochi e delle scommesse, soluzioni per la vendita al dettaglio di giochi e scommesse (anche attraverso *internet*, c.d. iLottery) e di contenuti di gioco della iLottery.

Con riferimento all'attività svolta in Italia, SG Lottery fornisce solo giochi istantanei e sistemi di lotteria e tecnologie. Nello specifico, i clienti di SG Lottery in Italia sono LNS e Sisal Entertainment S.p.A.. SG Lottery fornisce giochi istantanei, il Gratta&Vinci, e sistemi di lotteria a LNS e terminali a Sisal Entertainment S.p.A..

SG Lottery, nel corso del 2020, ha realizzato un fatturato¹ a livello mondiale di circa [700-1.000] milioni di euro, di cui circa [100-511] milioni di euro generati in Europa e circa [100-511] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame ha per oggetto l'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di SG Lottery da parte di BCP Acquisitions, che è indirettamente controllata da Brookfield.

4. Nell'ambito dell'operazione, l'Acquirente acquisirà anche, indirettamente attraverso SG Lottery, il 20% delle azioni e dei diritti di voto di LNS e una partecipazione pari all'1% nel Consorzio Lotterie Nazionali S.r.l. (di seguito "CLN"), società che gestiva il servizio di gestione automatizzata della lotteria italiana ad estrazione istantanea o differita.

5. L'acquisizione del 20% delle partecipazioni in LNS insieme ai diritti detenuti da SG Lottery consentirà all'Acquirente di esercitare il controllo congiunto su LNS, insieme agli attuali azionisti Arianna 2001 S.p.A. (con una partecipazione del 15%) e IGT Lottery S.p.A. (con una partecipazione del 64%).

Restrizioni accessorie

6. Nell'*Equity Purchase Agreement* ("EPA") stipulato tra BCP Acquisitions e SGC sono presenti delle restrizioni nella forma di una clausola di non concorrenza a carico dell'acquirente e di clausola di non sollecitazione sia a carico del venditore sia a carico dell'acquirente.

a) La clausola di non concorrenza

7. La Sezione 5.28(a) dell'EPA prevede che, per un periodo di 5 anni dopo il *closing* dell'operazione, SGC, salvo eccezioni, non dovrà detenere e dovrà fare in modo che le sue affiliate non detengano, direttamente o indirettamente, alcuna partecipazione azionaria, individualmente o insieme a qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o intraprendere in qualsiasi modo qualsiasi attività svolta dalla *Target*.

b) Le clausole di non sollecitazione

8. La Sezione 5.28(b) dell'EPA prevede che per un periodo di 2 anni dopo il *closing* dell'operazione: (1) SGC non potrà sollecitare, e farà in modo che le sue affiliate non sollecitino, l'assunzione di alcun dipendente dell'Acquirente o delle sue controllate e (2) l'Acquirente non potrà sollecitare, e farà in modo che le sue affiliate non sollecitino, l'assunzione di alcun dipendente di SGC o delle sue controllate.

¹ Il fatturato *de quo* include [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004², ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro³.

10. Per quel che concerne le restrizioni sopra descritte, ai parr. 7 e 8, si rappresenta quanto segue. La clausola di non concorrenza e le clausole di non sollecitazione a carico del venditore sopra descritte costituiscono restrizioni direttamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'operazione, in quanto strettamente funzionali alla salvaguardia del valore delle società acquisite (nel caso di specie, del ramo d'azienda acquisito), a condizione che esse siano limitate merceologicamente ai servizi offerti dalle imprese acquisite e che abbiano una durata non eccedente il periodo di 2 anni⁴. Per quanto riguarda le clausole di non sollecitazione a carico dell'acquirente, tali restrizioni non possono ritenersi accessorie all'operazione comunicata nella misura in cui non appaiono funzionali alla necessità di preservare il valore delle società (nel caso di specie, del ramo d'azienda) oggetto di acquisizione.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

11. L'operazione in esame non comporta né sovrapposizioni orizzontali né integrazioni verticali in quanto l'Acquirente e le sue controllate non operano nei settori delle cc.dd. "imprese *target*" (SGLottery e LNS) e, pertanto, l'operazione si configura sotto il profilo concorrenziale come la mera sostituzione di un operatore con un altro. Più specificamente, le "imprese *target*" operano nell'attività di produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di lotteria e scommesse e nell'attività di raccolta da giochi e scommesse e, in particolare, in quella di raccolta da lotterie a estrazione istantanea e differita, sia mediante il canale fisico sia mediante il canale *online*, come sotto più estesamente riportato.

IV.1. Attività di produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di lotteria e scommesse

12. SG Lottery opera principalmente nell'attività B2B di produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di lotteria e scommesse, che è a monte rispetto alla raccolta da giochi e scommesse.

13. In tale ambito, con riferimento in particolare ai servizi di lotteria B2B, come quelli principalmente forniti da SG Lottery, secondo le informazioni fornite dalle Parti, la concorrenza

² L'operazione non ha dimensione europea in quanto le soglie di cui all'articolo 1 del Regolamento non sono soddisfatte. In particolare, nell'esercizio finanziario 2020 la *Target* ha generato un fatturato a livello dell'UE inferiore a 250 milioni di euro e non ha generato un fatturato superiore a 25 milioni di euro in almeno tre Stati membri dell'UE.

³ Provvedimento dell'Autorità n. 28602 del 9 marzo 2021 "*Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge n. 287/90*".

⁴ Si veda al riguardo la "*Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni*" (2005/C 56/03), pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005, para. 18 e ss.

avviene a livello globale, poiché i fornitori di giochi, scommesse e servizi tecnologici associati, competono per approvvigionare vari operatori di giochi di lotteria in tutto il mondo.

14. SG Lottery stima che la sua quota di mercato per la produzione, lo sviluppo e la fornitura di giochi e servizi di lotteria e scommesse a livello mondiale è pari a circa il [30-35%] e nello specifico segmento della stampa di biglietti della lotteria, sia ad estrazione istantanea che differita, è pari a circa il [60-65%].

15. Secondo quanto affermato dalle Parti, a seguito dell'operazione, SG Lottery continuerà a competere con altri fornitori di giochi e servizi attivi in tutto il mondo, tra cui *International Game Technology PLC*, *Pollard Banknote Limited*, *Intralot S.A.*, il gruppo Sazka, produttori diversificati che stampano biglietti per le lotterie di tutto il mondo. Allo stesso modo, SG Lottery continuerà a competere con i fornitori di sistemi di giochi di lotteria e di operatori del settore che sviluppano internamente i propri sistemi.

16. In Italia, SG Lottery, sempre secondo quanto affermato dalle Parti, continuerà a competere con IGT Lottery S.p.A. e le società del gruppo IGT, che sono concessionarie statali di giochi numerici a quota fissa (Gioco del Lotto) e lotterie (Gratta e Vinci e Lotteria Italia) e con Sisal S.p.A. e le società del gruppo Sisal, come Sisal Lottery Italia S.p.A., che è titolare della concessione statale della Lotteria Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale (e.g. SuperEnalotto).

17. SG Lottery stima che la sua quota di mercato nel 2020 nell'ambito italiano della produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di lotteria e scommesse sia inferiore al 10%.

18. In ogni caso, non appare necessario fornire una precisa delimitazione merceologica e geografica del mercato rilevante, poiché, sulla base delle considerazioni già anticipate e precisate meglio *infra*, l'operazione non è suscettibile di sollevare significativi problemi concorrenziali indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata.

19. Nessuna società controllata da Brookfield è attiva nell'ambito appena descritto, *i.e.* quello della produzione, dello sviluppo e della fornitura di giochi e servizi di lotteria e scommesse, sul quale opera SG Lottery. Pertanto, non vi è sovrapposizione orizzontale tra SG Lottery e alcuna delle società controllate da Brookfield.

20. Inoltre, non vi è alcuna relazione verticale tra SG Lottery e alcuna delle società controllate da Brookfield, operando l'Acquirente e le sue controllate in altri settori.

IV.2. Attività di raccolta da giochi e scommesse

21. Inoltre, poiché come sopra indicato, l'Acquirente acquisirà anche il 20% delle azioni e dei diritti di voto di LNS e, quindi, eserciterà il controllo congiunto su LNS, l'operazione riguarda anche l'attività di raccolta da giochi e scommesse in Italia, nello specifico di lotterie a estrazione istantanea e differita, sia mediante il canale fisico sia mediante il canale *online*.

22. Sulla base della prassi decisionale dell'Autorità⁵, l'attività di raccolta da lotterie a estrazione istantanea e differita, sia mediante il canale fisico sia mediante il canale *online*, non rientra in nessuno dei tre mercati rilevanti specificamente già individuati in passato (*i.* il mercato nazionale della raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento, *ii.* il mercato nazionale della raccolta da scommesse e *iii.* il mercato nazionale della raccolta da giochi *online*).

⁵ Cfr. provvedimento n. 29652 del 4 maggio 2021 relativo al caso C12371 - GAMENET GROUP/LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE-LOTTOMATICA SCOMMESSE, in Boll. n. 21/2021.

23. L’Autorità, tuttavia, sotto il profilo merceologico, non si è già espressa sulla possibilità che l’attività di raccolta da lotterie a estrazione istantanea e differita, sia mediante il canale fisico sia mediante il canale *online*, costituisca un mercato rilevante a sé stante ovvero se debba essere ricompreso in un più ampio mercato comprendente anche altre attività di raccolta di giochi.

24. Dal punto di vista dell’ampiezza geografica, invece, le considerazioni a suo tempo svolte che hanno indotto a considerare i mercati già definiti come di dimensione nazionale possono essere ritenute valide anche per l’attività in esame, trattandosi di un’attività svolta in regime mono-concessionario nazionale.

25. In ogni caso, non appare necessario fornire una precisa delimitazione merceologica del mercato rilevante, poiché, sulla base delle considerazioni già anticipate ed espone più diffusamente a seguire, l’operazione non è suscettibile di modificare la struttura dell’offerta, indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata.

26. Nessuna società controllata da Brookfield è, infatti, attiva nel settore della raccolta da giochi e scommesse in Italia su cui opera indirettamente SG Lottery attraverso LNS e, in particolare, svolge attività di raccolta da lotterie a estrazione istantanea e differita, mediante sia il canale fisico sia il canale *online*. Pertanto, non vi è alcuna sovrapposizione orizzontale tra SG Lottery e alcuna delle società controllate da Brookfield.

27. L’operazione, dunque, comporterà semplicemente la sostituzione di un operatore con un altro e non influirà sul panorama competitivo esistente prima dell’operazione nel settore della raccolta da giochi e scommesse e, in particolare, nel possibile mercato della raccolta da lotterie a estrazione istantanea e differita, mediante sia il canale fisico sia il canale *online*, ovvero un possibile mercato merceologicamente più ampio.

28. In ogni caso, SG Lottery stima che la quota di mercato detenuta da LNS nel settore della raccolta da giochi e scommesse in Italia sia pari a circa il [10-15%] nel 2020.

29. Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, stante l’assenza di sovrapposizioni di natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l’operazione non appare determinare modifiche nella struttura concorrenziale dei mercati e, dunque, non è idonea a produrre effetti significativi sotto il profilo concorrenziale.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e le clausole di non sollecitazione a carico del venditore presenti nell’EPA possono essere considerate accessorie alla presente operazione nei soli limiti merceologici e temporali sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole ove si realizzino oltre tali limiti;

RITENUTO, altresì, che la clausola di non sollecitazione a carico dell’acquirente presente nell’EPA, non possa essere considerata accessoria alla presente operazione e che l’Autorità si riserva di valutarla, laddove sussistano i presupposti;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE *ff.*

Michele Ainis

C12425 - IREN/ALEGAS*Provvedimento n. 29986*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Regolamento (UE) n. 139/2014;

VISTA la comunicazione della società Iren S.p.A., pervenuta il 13 gennaio 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Iren S.p.A. ("Iren") è una impresa multiutility a capo dell'omonimo gruppo societario, attivo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, nei servizi ambientali quali raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dei servizi tecnologici. Il gruppo Iren ha realizzato nel 2020 un fatturato mondiale pari a circa [3-4]* miliardi di euro interamente realizzati in Italia.

2. Alegas S.r.l. ("Alegas") è una società attualmente appartenente al gruppo *multiutility* piemontese AMAG attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale nelle località di operatività del gruppo, tramite sedi presenti ad Alessandria, Acqui Terme, Tortona e Sale, concentrando quindi la propria attività in provincia di Alessandria. Il fatturato mondiale di Alegas nel 2020 è stato pari a circa [31-100] milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione dell'80% del capitale – e pertanto del controllo esclusivo - di Alegas da parte di Iren, tramite la propria controllata Iren Mercato S.p.A.

4. Le Parti hanno inoltre stabilito un obbligo di non concorrenza, della durata di tre anni a decorrere dalla data di esecuzione del contratto, con cui il gruppo cedente AMAG si impegna, relativamente all'area geografica del Piemonte, a non svolgere attività in concorrenza con Alegas, a non detenere o acquisire partecipazioni in società che svolgano attività in concorrenza con Alegas e a non assumere dipendenti chiave impiegati da Alegas o che collaborino con tale società.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

6. Il patto di non concorrenza a beneficio di Iren e della società Alegas, nella forma descritta dalle Parti, in ragione della durata prevista e della circostanza che esso sia posto in essere al fine di tutelare l'investimento effettuato dall'acquirente da possibili azioni del venditore nei confronti del ramo d'azienda appena ceduto può essere considerato una restrizione accessoria, direttamente connessa all'operazione¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

7. In ragione dell'operatività dell'impresa acquisita, l'operazione coinvolge i seguenti mercati dal punto di vista merceologico:

- mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici in alta e media tensione;
- mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici in bassa tensione;
- mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici in bassa tensione;
- mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni;
- mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni.

8. Per quel che riguarda il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici in alta e media tensione esso è, secondo la consolidata prassi dell'Autorità, di dimensione nazionale. Nel mercato così definito, l'operazione presenta effetti trascurabili, venendo a detenere le Parti, a seguito dell'operazione, una quota congiunta in ogni caso ampiamente inferiore al 5%. Stessa conclusione si raggiunge nel caso del mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni (anch'esso di norma definito su base nazionale).

9. Per i mercati della vendita di energia elettrica a clienti allacciati in bassa tensione, sia domestici che non domestici, l'Autorità nella propria consolidata prassi ha considerato ambiti geografici più ristretti di quello nazionale, anche in considerazione dell'importanza del ruolo svolto a livello locale dalle società di vendita in regime di maggior tutela, le quali come noto sono collegate alle società che detengono la concessione (di norma comunale) per il servizio di distribuzione. Nel caso di specie, né la società acquisita né quella acquirente sono presenti nel territorio in cui si concentra l'attività di Alegas (alcuni comuni della provincia di Alessandria) come distributori di energia elettrica e dunque come fornitori in monopolio legale del servizio di maggior tutela. In questo caso,

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

pertanto, le motivazioni per restringere l'ambito geografico del mercato rilevante si stemperano, e comunque a livello locale è sempre presente quantomeno un importatore concorrente rappresentato dall'impresa di vendita appartenente al gruppo titolare della fornitura in maggior tutela.

10. Ad ogni buon conto, non è necessario in questa sede definire in maniera più accurata l'ambito geografico del mercato rilevante in quanto l'esito della valutazione della presente operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata. L'operazione infatti ha effetti di tipo orizzontale trascurabili sia per il mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici che per quello della vendita a clienti non domestici in bassa tensione. A livello nazionale, le Parti non raggiungono congiuntamente il 5% del mercato. A livello regionale (Piemonte) le Parti verrebbero a detenere a seguito dell'operazione una quota cumulata di circa il [10-15%] dei POD e inferiore al 10% in volume per i clienti non domestici, con un contributo tuttavia irrisorio (e in particolare inferiore all'1%) da parte della società acquisita; la quota congiunta a livello regionale sul mercato dei clienti domestici sarebbe pari a circa il [15-20%] (sia in termini di POD che di volumi), anche in questo caso con un contributo della società *target* inferiore all'1%. Infine, con riferimento alla provincia di Alessandria, nella quale l'acquisita Alegas svolge la propria attività, la quota cumulata delle Parti nella vendita a clienti non domestici allacciati in bassa tensione risulterebbe inferiore al 10% in termini di POD serviti e al 5% in termini di volumi, mentre per la vendita di energia elettrica a clienti domestici in bassa tensione, la quota congiuntamente detenuta dalle Parti risulta pari soltanto a circa il [5-10%] del mercato.

11. Con riferimento infine al mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni esso, l'Autorità ha tradizionalmente considerato tale mercato di dimensione locale, pur essendosi recentemente interrogata sulla possibilità di considerare un mercato più ampio. In ogni caso, nel caso di specie, si rileva come, di nuovo, l'esito della valutazione dell'operazione non cambierebbe quale che sia la dimensione geografica considerata. Infatti, la quota congiunta detenuta dalle Parti nella Regione Piemonte risulterebbe, sia in termini di PDR serviti che in termini di volumi erogati, inferiore al 10%. A livello della provincia di Alessandria, invece, le Parti verrebbero a detenere *post-merger* una quota cumulata pari a circa il [20-25%] in termini di PDR e di circa il [20-25%]. Anche in tal caso, tuttavia, la quota attribuibile all'impresa acquisita - e quindi l'incremento attribuibile all'operazione - sarebbe molto contenuto (addirittura inferiore all'1% in termini di PDR). Infine, la quota di mercato cumulata detenuta dalle Parti a livello nazionale risulterebbe in ogni caso inferiore al 5%.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che le pattuizioni tra le Parti che accompagnano l'operazione possono essere considerate accessorie alla operazione stessa nei limiti da esse indicati e sopra riportati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette pattuizioni ove si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE *f.f.*
Michele Ainis

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1818 – REGIONE LOMBARDIA - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Roma, 18 gennaio 2022

Regione Lombardia

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 142/2020, in relazione alle disposizioni attuative della legge regionale 23 luglio 2021, n. 13, recante "*Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing*", l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell'11 gennaio 2022, ha osservato quanto segue.

Alla luce delle motivazioni evidenziate nella tabella allegata alla richiesta di parere, la regolamentazione della professione di tatuatore e *piercing* che la Regione intende introdurre appare proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti e non discriminatoria.

Le disposizioni citate, in quanto essenzialmente volte a disciplinare in modo uniforme sul territorio regionale l'attività e la formazione degli operatori di tatuaggio e/o di *piercing* al fine di tutelare la salute dei clienti, non appaiono idonee ad introdurre ingiustificate restrizioni alla concorrenza nel settore in esame.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del parere precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

AS1819 - SERVIZIO TAXI COMUNE DI MONREALE

Roma, 17 febbraio 2022

Città Metropolitana di Palermo
Comune di Palermo
Comune di Monreale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell'8 febbraio 2021, ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle criticità concorrenziali riconducibili all'assenza di una regolazione unitaria del servizio taxi a livello metropolitano ovvero intercomunale (tra i Comuni di Palermo e Monreale) che impedisce ai tassisti titolari di licenze rilasciate dal Comune di Monreale di espletare il servizio all'interno dell'Area Metropolitana di Palermo, di cui il Comune di Monreale fa parte e, pertanto, di operare presso le infrastrutture aeroportuali, portuali e ferroviarie presenti in tale Area, nonché di servire il c.d. "percorso Arabo-Normanno".

Al riguardo, si osserva che nell'ordinamento nazionale e regionale sono presenti una serie di strumenti normativi finalizzati alla realizzazione di un sistema unitario di gestione del servizio taxi all'interno di aree caratterizzate dalla presenza di comuni contigui, come nel caso dell'Area Metropolitana di Palermo, in grado di accrescere l'offerta, implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, a beneficio dell'utenza finale. Tuttavia, dagli elementi raccolti, sembra emergere una condotta delle Amministrazioni coinvolte in contrasto con la concreta realizzazione di tale obiettivo.

Come noto, a livello nazionale, la prestazione del servizio di taxi è disciplinata dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e s.m.i., alla quale devono conformarsi le Regioni e gli Enti locali nella regolazione di rispettiva competenza.

L'art. 2 statuisce che: "*Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale*" (comma 1). Inoltre: "*All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria (...)*" (comma 2).

Ai sensi dell'art. 4 (*“Competenze regionali”*), *“Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 [1], e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge”* (comma 1). *“Le regioni, inoltre, una volta stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale”* (comma 2). *“Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza”* (comma 3). Inoltre, in base al comma 5 dell'art. 4: *“Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali”*.

L'art. 5 (*“Competenze comunali”*) attribuisce ai Comuni il compito di stabilire: *“il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio”* (lett. a); *“le modalità per lo svolgimento del servizio”* (lett. b); *“i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi”* (lett. c); *“i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio”* (lett. d).

Infine, il comma 1-bis (introdotto nel 2012)² dell'art. 5-bis (*“Accesso nel territorio di altri comuni”*) dispone che: *“Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati”*.

Nella Regione Siciliana il servizio taxi ha una disciplina specifica dettata dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996, recante *“Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza”*, che, all'art. 1, stabilisce che: *“La legge 15 gennaio 1992, n. 21 si applica nel territorio della Regione siciliana con le modifiche e integrazioni di cui alla presente legge”*.

L'art. 2 (*Esercizio delle funzioni amministrative attuative*) prevede poi che: *“L'esercizio delle funzioni amministrative attuative, in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza, è delegato agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, ove costituite ai sensi della legge 6 marzo 1986, n. 9”* (comma 1). Inoltre: *“Ove tali autorità non siano costituite o per i comuni che non facciano parte di aree metropolitane, l'esercizio delle funzioni amministrative attuative è delegato ai singoli comuni interessati”* (comma 2). Ancora: *“Gli enti di cui al comma 1 adottano regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza al fine di garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza, secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza”* (comma 3).

Sulla base della normativa nazionale e regionale sopra descritta, si ritiene opportuno che Amministrazioni in indirizzo adottino tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per

¹ Come noto, si tratta del decreto che attua la delega di cui all'art. 1 della legge n. 382 del 22 luglio 1975, recante *“Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”*.

² Il comma è stato aggiunto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012.

incrementare il livello di concorrenza nel mercato degli autoservizi pubblici non di linea nella Città Metropolitana di Palermo. In questa logica è auspicabile che ai tassisti monreali sia consentito di svolgere l'attività in un ambito territoriale più ampio di quello del Comune che ha rilasciato le licenze, utilizzando specifici strumenti pro-concorrenziali quali, ad esempio, un accordo tra i Comuni interessati (Palermo e Monreale), previsto dall'art. 5-bis, comma 1-bis, della legge n. 21/1992³, ovvero un regolamento metropolitano contenente norme atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio taxi nel territorio dei Comuni compresi nell'Area Metropolitana di Palermo, come peraltro avviene in altre realtà metropolitane. In particolare, si ritiene che l'attuale stringente vincolo che impedisce ai tassisti titolari di licenze taxi rilasciate dal Comune di Monreale di operare nell'Area Metropolitana di Palermo sia suscettibile di limitare la differenziazione quantitativa e qualitativa dell'offerta di servizi taxi nel suddetto ambito territoriale. Tale vincolo risulta non giustificato e non proporzionato alla luce della collocazione geografica del Comune di Monreale nella Città Metropolitana di Palermo. Infatti, il Comune di Monreale dista circa 9 km dalla città di Palermo e a Monreale si trova una tappa del più importante percorso turistico dell'area.

L'esclusione dei tassisti di Monreale dallo svolgimento dell'attività nell'Area Metropolitana di Palermo appare presentare un profilo discriminatorio, in quanto determina una disparità di trattamento tra i tassisti monreali, non autorizzati a svolgere il servizio all'interno dell'Area Metropolitana, e quelli del Comune di Palermo, che invece effettuano il servizio a favore dell'utenza turistica che segue il c.d. "percorso Arabo-Normanno" anche nel territorio comunale di Monreale. Soprattutto, la mancata regolamentazione del settore determina una indebita riduzione della quantità e della qualità del servizio taxi.

L'Autorità auspica che le Amministrazioni in indirizzo adottino le opportune iniziative per consentire il corretto svolgimento delle dinamiche competitive nelle aree geografiche interessate.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE *f.f.*

Michele Ainis

³ La richiamata norma, secondo cui "Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati", è direttamente applicabile da parte degli enti locali, trattandosi di una disposizione riconducibile alla materia concernente la tutela della concorrenza proporzionata all'obiettivo di liberalizzare il settore interessato (cfr., *inter alia*, sentenza della Corte Costituzionale n. 452 del 12 dicembre 2007).

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS11523 - TRAGHETTILINES.IT-PROBLEMATICHE VARIE

Provvedimento n. 29977

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO il proprio provvedimento adottato in data 19 ottobre 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie, a seguito della proposta di impegni presentata dal Professionista e in considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento in questione;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Prenotazioni24 S.r.l. - C.F./P.I. 01512130491 (di seguito anche “Prenotazioni24”) è un'agenzia *web* di viaggi e turismo e *tour operator*, attiva nella promozione, comparazione e rivendita, per conto di varie compagnie di navigazione, di biglietti di trasporto marittimo nel Mediterraneo. Tale società opera mediante vari siti *internet* – dei quali è titolare – e in particolare a mezzo della piattaforma *online* www.traghettilines.it.

La società presenta un fatturato, al 31 dicembre 2020, pari a quasi 14 milioni di euro, in crescita rispetto all'esercizio dell'anno precedente¹.

2. Margherita Grassi Catapano, in qualità di segnalante.

II. LE CONDOTTE

3. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal Professionista mediante siti *internet* ad esso riferibili - quali, in particolare, www.tirrenia-prenotazioni.it, www.traghettilines.it, www.traghetti-grecia.it e www.traghetti-sardegna.it – e afferenti alla promozione e vendita *on line*

¹ In particolare, per l'esercizio 2020, il fatturato della Società è pari a 13.944.658 euro mentre per l'anno 2019 è stato pari a 12.676.114 euro (allegato R.12 a doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70842).

di servizi di trasporto marittimo passeggeri su molteplici tratte nel Mediterraneo, per conto di svariate compagnie di navigazione.

4. Nello specifico, le condotte oggetto del presente procedimento sono le seguenti.

A) Attività di promozione e vendita online di titoli di viaggio tramite siti connotati da sostanziale omonimia con i siti internet ufficiali delle compagnie di navigazione di cui Prenotazioni24 è rivenditore

5. La condotta concerne la creazione di siti *internet* per la promozione e la vendita di titoli di viaggio aventi denominazione e veste grafica del tutto simili a quelle delle compagnie di navigazione (come, ad esempio, Tirrenia) di cui *Prenotazioni24* è rivenditrice, in modo tale da ingenerare nel consumatore l'erronea convinzione di trovarsi sul sito ufficiale della medesima compagnia.

B) Prospettazione incompleta del costo complessivo dei titoli di viaggio

6. Tale comportamento afferisce all'intempestiva fornitura di informazioni riguardanti l'esborso effettivo derivante dalla transazione proposta in quanto, durante il *booking on line* sui siti *www.traghettilines.it* e *www.tirrenia-prenotazioni.it*, solo nella fase del riepilogo dell'acquisto emergerebbe, per la prima volta, l'addebito di ulteriori "diritti di prenotazione" di variabile (e non trascurabile) importo. Infatti, solo in quest'ultima fase il consumatore verrebbe a conoscenza del prezzo finale, aumentato rispetto a quello previamente considerato al momento della selezione della rotta e della tipologia di biglietto (*standard*, poltrona, cabina).

C) Prospettazione preselezionata del servizio opzionale di assicurazione

7. In tutti e quattro i siti riferibili al Professionista - *www.traghettilines.it*, *www.tirrenia-prenotazioni.it*, *www.traghetti-sardegna.it* e *www.traghetti-grecia.it* - la voce di costo "Assicurazione", pur essendo un elemento opzionale della proposta di viaggio, durante la procedura di prenotazione del biglietto appare, in realtà, *pre-flaggata* e il relativo importo viene prospettato come già incluso all'interno del prezzo totale indicato al cliente.

D) Addebito di commissioni per l'utilizzo di determinati strumenti di pagamento

8. Durante il *booking on line* sui siti *internet* *www.traghettilines.it*, *www.tirrenia-prenotazioni.it*, *www.traghetti-sardegna.it* e *www.traghetti-grecia.it* - è imposto al cliente l'addebito di una commissione - variabile - sull'importo totale dell'acquisto ivi effettuato, in caso di opzione dello strumento di pagamento PayPal.

E) Predisposizione di condizioni generali di vendita non immediatamente accessibili da parte del consumatore

9. Sui siti *www.traghettilines.it* e *www.tirrenia-prenotazioni.it*, le Condizioni generali di trasporto praticate dal Professionista risultano accessibili al consumatore esclusivamente in fase di *booking online*² e, peraltro, il relativo *link* è collocato in una fase del processo di prenotazione successiva a quella del pagamento. Inoltre, al pari di quanto avviene per il servizio accessorio dell'assicurazione di viaggio, la casella relativa alla presa visione delle condizioni generali di vendita risulta preselezionata, di modo che il sistema consentirebbe in via immediata il pagamento

² In calce alla pagina del pagamento, il sistema presenta un link ipertestuale a dette condizioni e alle condizioni di vendita delle compagnie di navigazione.

indipendentemente dal fatto – e già prima - che il consumatore eserciti il diritto di conoscere le caratteristiche del contratto. Anche sui siti www.traghetti-sardegna.it e www.traghetti-grecia.it, le rispettive condizioni generali di trasporto risultano posposte nel *booking on line* ma non risultano in questi casi preflaggate.

F) Indicazione della sede legale del Professionista quale foro competente a dirimere le controversie con i consumatori

10. Nel paragrafo 13.1 delle *Condizioni generali di vendita* del sito internet www.traghettilines.it³ è previsto che “*Eventuali controversie sono regolamentate dalla legge italiana e sono devolute alla competenza del Giudice del Foro di Livorno*”. Clausola del tutto analoga era rinvenibile, altresì, nelle condizioni generali di contratto accessibili sui siti internet www.tirrenia-prenotazioni.it⁴, www.traghetti-sardegna.it⁵ e www.traghetti-grecia.it⁶, del pari riferibili a Prenotazioni24.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

11. Sulla base di svariate rilevazioni d'ufficio⁷, a seguito di alcune denunce di consumatori⁸ in riferimento alle condotte sopra descritte, il 29 luglio 2021 è stato comunicato a Prenotazioni24 S.r.l. l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11523 per presunta violazione di alcune disposizioni del Codice del Consumo. In particolare, in tale sede, veniva ipotizzata la violazione:

- in riferimento alla condotta A), degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), d) ed f), comma 2, lettera a), nonché dell'art. 22 del Codice del Consumo, in quanto la denunciata attività di vendita *online* dei titoli di viaggio a mezzo di siti internet c.d. “civetta” era ritenuta idonea a ingenerare nel consumatore false convinzioni in merito sia all'esatta individuazione del Professionista contraente, sia al prezzo definitivo ed effettivo della transazione;
- in riferimento alla condotta B), degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del Consumo, poiché elusiva di informazioni rilevanti – quale la reale entità dei costi del servizio - di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una consapevole decisione di natura commerciale;
- in riferimento alla condotta C), dell'art. 65 del Codice del Consumo, in ragione della circostanza che nel computo del prezzo finale veniva considerato anche un pagamento supplementare, la cui voce risultava essere preselezionata al momento del pagamento;
- in riferimento alla condotta D), dell'art. 62 del Codice del Consumo, in base al quale è vietata l'applicazione al consumatore di addebiti aggiuntivi in correlazione alla scelta e all'utilizzo di specifici mezzi di pagamento per la transazione con il Professionista;

³ Rilevazione d'ufficio in data 23 giugno 2021.

⁴ Rilevazione d'ufficio in data 6 luglio 2021.

⁵ Rilevazione d'ufficio in data 21 luglio 2021.

⁶ Rilevazione d'ufficio in data 6 luglio 2021.

⁷ Le rilevazioni d'ufficio sono state effettuate alle date del 23, 25, 28 e 29 giugno nonché alle date del 6, 21 e 29 luglio 2021 (Cfr. n. 4 verbali di acquisizione agli atti in pari data 28.07.2021).

⁸ Docc. del 30.07.2019, prot. n. 52466, del 23.10.2019, prot. n. 68743, del 04.02.2020, prot. n. 17046, del 30.04.2020, prot. n. 36140, del 15.06.2020, prot. n. 46536, del 25.06.2020, prot. n. 49804, del 01.07.2020, prot. n. 51815, del 06.08.2020, prot. n. 62140, del 01.09.2020, prot. n. 66112, del 03.09.2020, prot. n. 66699, del 09.09.2020, prot. n. 67993.

- in riferimento alla condotta E), degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, in quanto la presenza di un *box* preflaggato relativo all'accettazione delle condizioni generali di vendita svuota completamente di significato l'esistenza stessa del medesimo, con la conseguenza di ridurre drasticamente la consapevolezza contrattuale del consumatore rispetto all'operazione di acquisto con il Professionista;

- in riferimento alla condotta F), dell'art. 66 *bis* del Codice del Consumo, in base al quale, per le controversie civili tra professionisti e consumatori, è prevista *“la competenza territoriale inderogabile (...) del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”*.

12. Nella medesima comunicazione di avvio del 29 luglio 2021, sono stati richiesti documentati chiarimenti e informazioni sulle condotte attenzionate⁹.

13. In data 6 agosto 2021, la Società ha chiesto una proroga del termine per riscontrare alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio¹⁰.

14. Il Professionista, a seguito di apposita istanza, ha avuto accesso agli atti del fascicolo istruttorio sia il 1° settembre 2021¹¹, sia il 16 novembre 2021¹².

15. Il 31 agosto 2021 è giunta una comunicazione con cui Prenotazioni24 ha illustrato l'adozione o la programmazione di alcune misure a beneficio dei consumatori volte a risolvere le criticità individuate in sede di avvio¹³.

16. Il 13 settembre 2021¹⁴ il Professionista ha trasmesso documentati riscontri alla richiesta di informazioni, formulata in sede di avvio del procedimento.

⁹ In particolare a Prenotazioni 24 è stato richiesto di precisare, in riferimento al periodo dal gennaio 2019 e fino al mese di giugno 2021:

1. *“numero e denominazione di siti internet riferibili a Prenotazioni24 e utilizzati quali canali di vendita di biglietti per il trasporto marittimo passeggeri;*
2. *numero e denominazione dei Vettori marittimi con cui sono stati e/o sono tuttora intrattenuti accordi commerciali per la vendita di biglietti del trasporto passeggeri tramite Prenotazioni24;*
3. *copia degli accordi commerciali attualmente in essere con i vettori marittimi Tirrenia, Superfast Ferries, Anek Lines e Moby Lines per la vendita dei biglietti del trasporto marittimo passeggeri tramite Prenotazioni24 S.r.l.;*
4. *importo della commissione economica riconosciuta a Prenotazioni24 da ciascuna Compagnia di navigazione convenzionata per ogni biglietto venduto dal Professionista tramite i siti internet dallo stesso gestiti;*
5. *valore economico complessivo delle predette commissioni economiche come raggiunto nel periodo suindicato;*
6. *numero delle transazioni effettuate e relativo valore complessivo, ripartiti per ciascun anno e per ciascuna Compagnia di navigazione convenzionata con il Professionista, nell'ambito del periodo suindicato;*
7. *indicare da quando (mese ed anno) è previsto, all'interno dei diversi siti internet riferibili al professionista, il box preflaggato relativo all'acquisto dell'assicurazione;*
8. *numero complessivo di biglietti venduti in abbinamento all'assicurazione proposta ai clienti ripartiti per ciascun anno e per ciascuna Compagnia di navigazione convenzionata con il Professionista, nell'ambito del periodo suindicato;*
9. *indicazione della/e società di digital marketing con cui sono stati e/o sono tuttora intrattenuti accordi commerciali, in particolare per il posizionamento dei siti riferibili a Prenotazioni24 sui motori di ricerca, con indicazione del costo complessivo sopportato al riguardo dal Professionista nell'ambito del periodo suindicato;*
10. *modalità di pagamento per gli acquisti diversi dalla carta di credito o PayPal ed eventuali supplementi previsti;*
11. *canali e modalità predisposti per l'assistenza clienti;*
12. *ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame”*.

¹⁰ Doc. del 06.08.2021, prot.n. 64967. Sulla base delle motivazioni addotte dal Professionista, la richiesta è stata accolta con comunicazione del 09.08.2021, prot. n. 65151.

¹¹ Doc. del 30.08.2021, prot. n. 67702 e doc. del 01.09.2021, prot. n. 67990.

¹² Doc. del 15.11.2021, prot. n. 85707 e doc. del 16.11.2021, prot. n. 86201.

¹³ Doc. del 31.08.2021, prot. n. 67728.

¹⁴ Prot. n. 70842.

17. Con distinta comunicazione giunta in pari data¹⁵, il Professionista ha trasmesso, unitamente ad una memoria difensiva, anche una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle pratiche commerciali contestate. Tali impegni sono stati rigettati dall'Autorità, nella sua adunanza del 19 ottobre 2021, atteso l'interesse all'accertamento per la rilevanza delle fattispecie attenzionate, nonché in ragione dell'inidoneità degli stessi a risolvere le criticità a danno dei clienti già incisi dalle condotte oggetto di istruttoria. Del rigetto è stata data comunicazione al Professionista in data 21 ottobre 2021¹⁶.

18. Il 29 settembre 2021 è giunta, da parte di un consumatore segnalante, istanza di partecipazione al procedimento istruttorio¹⁷, l'accoglimento della quale è stato comunicato alle Parti in data 6 ottobre 2021¹⁸. Il medesimo segnalante ha avuto, altresì, accesso agli atti del procedimento il 14 ottobre 2021¹⁹.

19. Dietro richiesta della stessa²⁰, la Società è stata sentita in audizione in data 6 ottobre 2021²¹.

20. L'11 novembre 2021 è stata comunicata alle Parti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria²².

21. Il 2 dicembre 2021, Prenotazioni24 S.r.l. ha depositato una memoria conclusiva²³.

2) *Le evidenze acquisite*

22. Dai vari elementi complessivamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria in oggetto emerge quanto segue.

Natura, organizzazione e attività del Professionista

23. Prenotazioni24, che ha licenza di *tour operator*, opera quale rivenditore autorizzato – nella forma di agenzia *on line* – di alcune delle più importanti compagnie di navigazione italiane ed europee, ed è specializzata nella gestione dei processi di prenotazione dei servizi di trasporto marittimo. Nata come biglietteria per alcuni Vettori, la società ha progressivamente ampliato la propria offerta dando vita ad un “*network*” di siti *internet* dedicati all'organizzazione di viaggi tramite comparazione di tratte e prezzi e per l'acquisto dei biglietti. Allo scopo, ha predisposto e messo a disposizione della clientela un sistema informatico sofisticato – tecnicamente connesso con i sistemi delle compagnie intermedie*,²⁴ - che consente agli utenti di esprimere le proprie opzioni nell'ambito di un'ampia offerta di tratte, prezzi e metodi di pagamento.

¹⁵ Prot. n. 70584.

¹⁶ Prot. n. 80277.

¹⁷ Doc. del 29.09.2021, prot. n. 74694, integrato con doc. del 30.09.2021, prot. n. 74738.

¹⁸ Docc. in pari data 06.10.2021, prot. n. 76207 e n. 76228.

¹⁹ Docc. del 07.10.2021, prot. n. 76839, e del 14.10.2021, prot. n. 78448.

²⁰ Doc. del 13.09.2021, prot. n. 70584.

²¹ Doc. del 14.10.2021, prot. n.78410.

²² Docc. in pari data 11.11.2021, prot. n. 84989 e n. 84991.

²³ Doc del 02.12.2021, prot. n. 90117.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

²⁴ [Omissis] (cfr. verbale di audizione in data 6 ottobre 2021; allegato al doc. dell'8 ottobre 2021, prot. n. 77179).

24. Il Professionista ha creato e gestisce sia siti “monodedicati” – relativi alla promozione e vendita dei servizi di trasporto relativi ad un’unica compagnia di navigazione, quale quello qui attenzionato di www.tirrenia-prenotazioni.it - sia siti cd. “comparatori” (quali quelli, qui attenzionati, di www.traghettilines.it, www.traghetti-grecia.it e www.traghetti-sardegna.it) che consentono agli utenti di organizzare un viaggio verificando e mettendo a confronto rotte e offerte commerciali differenti come proposte, al contempo, da molteplici vettori marittimi.

25. Nell’arco temporale decorrente dal 2019 e sino al giugno del 2021, la Società ha sottoscritto distinti accordi di intermediazione per la vendita di biglietti di trasporto marittimo passeggeri con [50-100] compagnie di navigazione²⁵: da alcuni di tali contratti²⁶, emerge, tra altro, che per il complesso delle attività commerciali (*in primis* prenotazioni e biglietti) svolte per conto della compagnia di navigazione, a Prenotazioni²⁴ spetta una provvigione variabile [5-15%] del totale delle transazioni concluse tramite l’Agenzia e regolarmente eseguite dal cliente²⁷. Annualmente, mediante un *addendum* al contratto originario, vengono rinegoziate tra le parti ed aggiornate le commissioni spettanti all’agenzia *on line*²⁸.

26. Il valore economico delle commissioni complessivamente erogate a Prenotazioni²⁴ dai vari Vettori convenzionati per l’attività di intermediazione di vendita biglietti, nel periodo dal 2019 e sino al giugno del 2021, è pari a quasi [10-20] milioni di euro²⁹, [1-5] dei quali erogati dalla sola compagnia Tirrenia³⁰.

27. Il numero dei biglietti venduti da Prenotazioni²⁴, per conto delle varie compagnie intermedie, dal 2019 al primo semestre 2021 è di [1-2 milioni], pari, in valore complessivo, a oltre [100-200] milioni di euro. Per conto della sola compagnia Tirrenia, nel medesimo periodo, Prenotazioni²⁴ ha venduto n. [100.000-300.000] biglietti pari, in valore, a oltre [25-45] milioni di euro³¹.

In merito alle distinte condotte

28. La condotta *sub A*) (*attività di promozione e vendita online di titoli di viaggio tramite siti connotati da sostanziale omonimia con i siti internet ufficiali delle compagnie di navigazione di cui Prenotazioni²⁴ è rivenditore*) riguarda il sito www.tirrenia-prenotazioni.it mediante il quale la Società svolge attività di promozione e vendita di servizi di trasporto per conto della compagnia di navigazione Tirrenia. A tale scopo, il Professionista risulta aver conformato il sito *web* in questione utilizzando – fin dal dominio e sulla *homepage* – denominazione, immagini, richiami e impostazione grafici del tutto analoghi a quelli del Vettore convenzionato - tali da ingenerare nel consumatore la

²⁵ Allegato R2 al doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 707842. Nella lista sono ricomprese anche Vettori di caratura internazionale e nazionale come *[omissis]*. Inoltre, si evince che il numero delle compagnie con cui Prenotazioni²⁴ ha costituito accordi commerciali per la rivendita dei biglietti di trasporto è progressivamente aumentato: dai [10-100] in atto nel 2019, ai [10-100] in atto nel 2020 e fino agli attuali è [10-100] (cfr. allegato R6 al doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70842).

²⁶ Cfr. allegato R3 al doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70744.

²⁷ Al netto di IVA, tasse portuali ed altri diritti/oneri eventualmente individuati dal singolo Vettore. Alcune compagnie di navigazione riconoscono commissioni aggiuntive al raggiungimento di individuati tetti di vendite (cfr. rinnovo del *[omissis]* dell’accordo con *[omissis]*, pag. 1- doc. R3 allegato alla comunicazione giunta il 13 settembre 2021, prot. n. 70842)

²⁸ Verbale di audizione in data 6 ottobre 2021, pag. 2.

²⁹ Cfr. allegato R5 al doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70842.

³⁰ Cfr. Doc. del 12 ottobre 2021, prot. n. 77800.

³¹ Allegato R6 al doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70842; allegato a doc. dell’8 ottobre 2021, prot. n. 77179.

convinzione di trovarsi sul sito ufficiale della medesima compagnia di navigazione. In particolare, nella *homepage* è risultata in grande evidenza la denominazione della compagnia intermediata, evocata anche con immagini della relativa flotta, mentre la circostanza che il sito sia, in realtà, “*a cura di Prenotazioni24*”, è resa con caratteri estremamente ridotti e senza l’utilizzo di alcuna enfasi grafica (cfr. immagine 1)³².

Immagine n. 1



Benvenuto su Tirrenia-prenotazioni.it


29. In base a verifiche d’ufficio (cfr. immagine 2)³³, e come ammesso dal Professionista stesso³⁴, effettuando una ricerca per prenotazioni Tirrenia, il sito *www.tirrenia-prenotazioni.it* è risultato ai primi posti nel *ranking* Google in conseguenza della scelta di Prenotazioni24 di “<<investire>> al fine dei guadagnare posizioni” in tale *ranking*.

³² Rilevazione d’ufficio in data 28 giugno 2021.

³³ Rilevazione d’ufficio in data 25 giugno 2021.

³⁴ Doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 707842, pag. 19.

Immagine n. 2



30. Riguardo alla condotta *sub B*) (*prospettazione incompleta del costo complessivo dei titoli di viaggio*) Prenotazioni²⁴ risulta aver prospettato al consumatore le informazioni riguardanti l'esborso integrale ed effettivo derivante dalla transazione proposta, durante il *booking on line* sui siti *www.traghettilines.it* e *www.tirrenia-prenotazioni.it* soltanto nella fase di riepilogo dell'acquisto, laddove emerge, per la prima volta, l'addebito di ulteriori "diritti di prenotazione" - di non trascurabile importo - con conseguente aumento del prezzo finale rispetto a quello già considerato al momento della selezione della rotta e della tipologia di biglietto (*standard, poltrona, cabina*). Nello specifico, dopo aver selezionato la tratta di interesse, all'utente viene offerta la possibilità di scegliere tra varie tipologie di biglietto a ciascuna delle quali corrisponde un prezzo individuato. Dopo la selezione della tariffa, si accede alla fase successiva in cui viene dapprima comunicato il costo "Totale" del biglietto, che risulta scorporato in due voci distinte ("poltrona" e "tasse e supplementi") in precedenza non evidenziate e solo dopo (all'interno del "Riepilogo prezzi") al consumatore vengono ulteriormente - ed *ex novo* - prospettati i "diritti di prenotazione" pretesi dal Professionista per la transazione *on line* (cfr. immagini nn. 3 e 4)³⁵.

³⁵ Rilevazioni d'ufficio in data 28 giugno 2021 dal sito *www.tirrenia-prenotazioni.it*.

Immagine n. 3

Elenco

Scegli la Partenza
tra gli orari disponibili

ANDATA Civitavecchia - Olbia 31/07/2021 Ordina per

08:30 5h 30m **14:00**
sab 31 lug 2021
Civitavecchia
sab 31 lug 2021
Olbia

Check-in entro 1 ora dalla partenza

I prezzi includono: 1 Passeggero in poltrona

<input type="radio"/> standard € 124	<input checked="" type="radio"/> in poltrona € 135	<input type="radio"/> in cabina € 229
---	---	--

Poltrona ad uso privato, reclinabile o parzialmente reclinabile tipo aereo

23:00 7h 00m **06:00**
sab 31 lug 2021
Civitavecchia
dom 01 ago 2021
Olbia

Check-in entro 1 ora dalla partenza

I prezzi includono: 1 Passeggero

<input type="radio"/> standard € 129	<input type="radio"/> in poltrona € 149	<input type="radio"/> in cabina € 315
---	--	--

RITORNO Olbia - Civitavecchia 07/08/2021 Ordina per

13:00 6h 00m **19:00**
sab 07 ago 2021
Olbia
sab 07 ago 2021
Civitavecchia

Check-in entro 1 ora dalla partenza

I prezzi includono: 1 Passeggero

<input type="radio"/> standard € 74	<input type="radio"/> in poltrona n.d.	<input type="radio"/> in cabina € 154
--	---	--

23:00 7h 00m **06:00**
sab 07 ago 2021
Olbia
dom 08 ago 2021
Civitavecchia

Check-in entro 1 ora dalla partenza

I prezzi includono: 1 Passeggero in poltrona

<input type="radio"/> standard € 89	<input checked="" type="radio"/> in poltrona € 100	<input type="radio"/> in cabina € 226
--	---	--

Poltrona ad uso privato, reclinabile o parzialmente reclinabile tipo aereo

< INDIETRO
AVANTI >

Immagine n. 4

HOME CHI SIAMO CONTATTI

1000+ Prenotazioni Agenzia autorizzata Tirrenia

Home Partenza e prezzi **PRENOTA**

1 2 3

ANDATA

CIVITAVECCHIA > OLBIA

partenza: sabato 31/07/2021 ore 08:30
arrivo: sabato 31/07/2021 ore 14:00
compagnia: Tirrenia

1 Poltrona (1 Adult)	134,00 €
Tasse e supplementi	18,63 €
TOTALE	134,63 €

RITORNO

OLBIA > CIVITAVECCHIA

partenza: sabato 07/08/2021 ore 23:00
arrivo: domenica 08/08/2021 ore 06:00
compagnia: Tirrenia

1 Poltrona (1 Adult)	81,00 €
Tasse e supplementi	19,39 €
TOTALE	100,39 €

➔
➔

RIEPILOGO PREZZI

Prezzo per biglietto di andata	134,63 €
Prezzo del biglietto di ritorno	100,39 €
Costo di prenotazione	20,00 €
Assicurazione	15,30 €
PREZZO TOTALE *	270,32 €

* Miglior prezzo del momento. AFFIDATI a confermare la tua prenotazione: disponibilità e tariffe possono cambiare in qualsiasi momento.

31. In base a quanto riportato dalla Società, l'ammontare complessivo dei diritti di prenotazione incassati da Prenotazioni24 nel periodo dal gennaio 2019 al giugno del 2021 è stato pari a oltre [omissis] milioni di euro, dei quali oltre [omissis] milioni realizzati nelle transazioni concluse mediante i siti www.traghettilines.it, www.tirrenia-prenotazioni.it, www.traghetti-sardegna.it e www.traghettigrecia.it³⁶.

32. Con riguardo alla condotta *sub C*), è risultato che Prenotazioni24 ha prospettato in modalità già preflaggata - durante il *booking on line* sui siti www.traghettilines.it, www.tirrenia-prenotazioni.it, www.traghetti-sardegna.it e www.traghetti-grecia.it - il servizio opzionale relativo all'“Assicurazione” in caso di annullamento volontario del viaggio da parte del passeggero (cfr. immagine n. 5)³⁷.

Immagine n. 5

The image shows a screenshot of a website interface with three main sections:

- RIEPILOGO PREZZI**: A table summarizing costs.

Prezzo del biglietto di andata	134,63 €
Prezzo del biglietto di ritorno	100,39 €
Diritti di prenotazione	20,00 €
Assicurazione	15,30 €
PREZZO TOTALE *	270,32 €

* Miglior prezzo del momento. Affrettati a confermare la tua prenotazione: disponibilità e tariffe possono cambiare in qualsiasi momento.
- ASSICURAZIONE**: A section with a green checkmark icon. It contains text explaining the insurance coverage and a radio button selection:
 - sì, voglio assicurarmi e accetto le condizioni della polizza
 - no, non desidero assicurarmi
- DONAZIONE**: A section with a blue checkmark icon and text:

Traghettilines è Azienda Sociale a sostegno del progetto Gold for Kids di Fondazione Umberto II. Messaggio in favore del canale che assicura la qualità di servizio fornito con ogni prenotazione.

33. In base a quanto dichiarato dalla Società, nel periodo dal 2019 al 2021, la percentuale di consumatori che non ha provveduto ad eliminare il *pre-flag* è stata pari al [10-100%] rispetto a quella di chi, nel medesimo periodo, ha concluso una transazione tramite i siti del Professionista³⁸; inoltre, il numero di biglietti venduti in abbinamento all'assicurazione tramite i siti di Prenotazione24 ammonta a complessivi [500.000-1.000.000]³⁹.

34. Riguardo alla condotta *sub D*), risulta che Prenotazioni24 ha previsto l'addebito, nel corso del *booking on line* sui siti internet www.traghettilines.it, www.tirrenia-prenotazioni.it, www.traghetti-sardegna.it e www.traghetti-grecia.it, di una commissione - di variabile importo - sul totale dell'acquisto ivi effettuato, in caso di opzione dello strumento di pagamento *PayPal* (cfr. immagine n. 6)⁴⁰.

³⁶ Cfr. verbale di audizione in data 6 ottobre 2021, pag. 3, e doc. del 13 ottobre 2021, prot. n. 77993.

³⁷ Rilevazione d'ufficio in data 28 giugno 2021 dal sito www.traghettilines.it.

³⁸ Doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70584 (pag. 13).

³⁹ Cfr. Allegato R8 al doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70842.

⁴⁰ Rilevazione d'ufficio in data 28 giugno 2021 dal sito www.traghettilines.it.

Immagine n. 6

Utilizza gli stessi dati del viaggio di andata: Sì No

FATTURA
Desideri la fattura? Sì No

METODI DI PAGAMENTO
Seleziona una forma di pagamento tra quelle proposte di seguito:

Carta di credito **VISA** **MasterCard** **Amex** **paypal** Conferma Immediata!

Numero Carta: Titolo Della Carta: Scadenza: CVC:

Con il tuo account PayPal (+5,41 €) **PayPal** Conferma Immediata! ←

In contanti nei punti mooney by SisaPay **mooney** Novità Esclusiva!

con Satispay **satispay** Conferma Immediata!

Bonifico bancario

Bollettino postale / Postagio

Per una conferma immediata scegli il pagamento con Carta di Credito o PayPal.
In alternativa è possibile effettuare il saldo tramite bonifico bancario, bollettino postale, postagio o contanti.

REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI TRASPORTO ←
 dichiaro di aver preso visione e accettato il regolamento e le condizioni di vendita di TraghettiLines e delle compagnie di navigazione scelte

PRIVACY
Accanto all'utilizzo dei dati personali per gli scopi consentiti dalla legge ed esplicitati nella Vostra Informativa in materia di Privacy e accetto espressamente i punti 3, 4, 5 e 7.5.f dell'Informativa.

35. In base a quanto dichiarato dal Professionista, l'accordo in vigore con PayPal fino ad agosto 2021 prevedeva una commissione di importo particolarmente elevato interamente retrocessa da Prenotazioni24 alla multinazionale dei pagamenti.

36. Inoltre, il numero di transazioni concluse sui suddetti quattro siti *internet* mediante il mezzo di pagamento *Paypal*, nel periodo compreso tra giugno 2019 e il primo semestre 2021, è stato pari a [50.000-100.000]⁴¹.

37. Riguardo alla condotta *sub E*), emerge che Prenotazioni24 ha garantito l'accessibilità delle proprie Condizioni generali di vendita - sui siti *www.traghettilines.it*, *www.tirrenia-prenotazioni.it*, *www.traghettilines-sardegna.it* e *www.traghettilines-grecia.it* – soltanto nel corso della procedura di acquisto *on line*, in calce alla pagina *web* del pagamento; inoltre, nel corso del *booking* sui siti *www.traghettilines.it* e *www.tirrenia-prenotazioni.it*, la casella relativa alla presa visione di tali condizioni generali di vendita è risultata preselezionata, in modo da consentire in via immediata il pagamento, indipendentemente dalla circostanza – e già prima – che il consumatore eserciti il diritto di conoscere le caratteristiche del contratto a cui sta aderendo (cfr. precedente immagine n. 6).

⁴¹ Cfr. Allegato R10 al doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70842 e l'allegato al doc. dell'8 ottobre 2021, prot. n. 77179.

38. Riguardo alla condotta *sub F*), è risultato che in tutti e quattro i siti *internet* riferibili al Professionista (www.traghettilines.it, www.tirrenia-prenotazioni.it, www.traghetti-sardegna.it e www.traghetti-grecia.it), Prenotazioni24 ha previsto, in seno al paragrafo dedicato delle proprie condizioni generali di vendita, che “Eventuali controversie sono regolamentate dalla legge italiana e sono devolute alla competenza del Giudice del Foro di Livorno”.

3) *Le argomentazioni difensive del Professionista*

39. Il professionista ha svolto svariate osservazioni e argomentazioni difensive nel corso dell’istruttoria – attinenti sia a questioni procedurali che al merito delle pratiche contestate – che qui di seguito si ripropongono in estrema sintesi⁴²:

40. In via preliminare, il Professionista eccepisce la “tardività” dell’avvio del presente procedimento posto che, in base alla presenza agli atti di due segnalazioni risalenti al 2019, l’Autorità avrebbe avuto già all’epoca “tutti gli elementi essenziali a tratteggiare gli elementi-base del presunto illecito”. Siffatto “ritardo” sarebbe “incompatibile con i principi di celerità del procedimento amministrativo e di certezza del diritto” e altresì foriero di “pregiudizi sulla posizione del professionista sottoposto al procedimento” poiché la Società, già allora, “avrebbe potuto rimuovere prontamente i profili di ipotetica scorrettezza delle condotte contestate in caso di tempestiva comunicazione delle perplessità nutrite dagli Uffici”.

41. L’avvio del procedimento solo nei confronti di Prenotazioni24 sortirebbe effetti discriminatori per la Società – con riguardo all’impossibilità di competere efficacemente e al danno di immagine conseguenti all’eventuale sanzione – in un settore di mercato (quello delle agenzie *web*) popolato da molteplici operatori che, a dire del Professionista, porrebbero in essere le medesime condotte qui contestate, in ossequio a “prassi” consolidate e ampiamente diffuse⁴³. La Società riporterebbe l’impressione secondo cui l’“insieme delle denunce da cui è scaturito l’odierno procedimento siano attribuibili non già a singoli consumatori (come di norma accade in casi analoghi), ma a mani ben più esperte e competenti sotto il profilo giuridico” e, pertanto, insiste per la sospensione del presente procedimento e, di contro, per l’estensione dell’indagine anche nei riguardi di altri Professionisti congeneri, a partire da quelli specificamente individuati nelle stesse memorie.

42. Nel merito delle singole condotte, il Professionista rileva quanto di seguito specificato.

43. Con riferimento alla condotta *sub A*), viene contestata la natura “civetta” del sito www.tirrenia-prenotazioni.it, in particolare escludendo che le caratteristiche grafiche oggetto di avvio fossero tali da confondere i consumatori in merito all’identità del Professionista contraente: a parte la presenza – seppur a caratteri ridottissimi – della dicitura “Agenzia autorizzata Tirrenia” accanto alla denominazione dell’agenzia, il consumatore avrebbe potuto agevolmente conoscere il Professionista semplicemente cliccando sulla sezione *web* denominata “chi siamo”.

44. La costituzione del sito www.tirrenia-prenotazioni.it sarebbe avvenuta “in funzione del rapporto commerciale in essere con la compagnia di navigazione”, in base al quale l’impiego del nome “Tirrenia” rappresenterebbe “un elemento essenziale per la buona riuscita del progetto”, per il

⁴² Doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70584; verbale di audizione del Professionista in data 6 ottobre 2021; doc. del 2 dicembre 2021, prot. n. 90117.

⁴³ Cfr. doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70584 (pagg. 7 – 12).

raggiungimento dei rispettivi interessi economici⁴⁴. Secondo il professionista, alcune pronunce della giurisprudenza di merito, avrebbero ritenuto legittimo l'uso di marchi di compagnie di trasporto da parte dei siti comparatori, anche in assenza di accordo commerciale tra le due società⁴⁵.

45. Il fatto che una parte rilevante dei ricavi di Prenotazioni24 sia attribuibile all'intermediazione nella vendita dei biglietti di Tirrenia non avrebbe alcuna connessione né rileverebbe a sostegno della natura di "sito civetta" di *www.tirrenia-prenotazioni.it* poiché Tirrenia sarebbe "la principale e più importante compagnia partner di Prenotazioni24, in considerazione del numero di rotte esercite nel Mediterraneo e dell'offerta che essa è in grado di proporre ai consumatori"⁴⁶.

46. Infine, il fatto che il sito *www.tirrenia-prenotazioni.it* compaia ai primi posti nel ranking Google (quando si effettua una query su "Tirrenia" sul noto motore di ricerca) sarebbe una "scelta commerciale perfettamente legittima" e altresì "pro-concorrenziale".

47. In merito alla condotta *sub B*), secondo il Professionista, la rappresentazione dei diritti di prenotazione in una fase avanzata del processo d'acquisto sarebbe prassi "ineludibile" nel corso del *booking* (dipendendo l'importo di tali voci di costo dalle scelte effettuate dal cliente), nonché ampiamente diffusa tra gli operatori del settore.

48. Inoltre, poiché "oltre il 95% degli utenti" che accedono ai siti in questione li utilizzerebbero per mera informazione e "non giungerebbero neppure alla conclusione del processo di prenotazione", in concreto tale pratica non arrecherebbe alcun danno se non a coloro che giungessero volontariamente fino alla fine del processo di acquisto⁴⁷.

49. La condotta *sub C*) sarebbe "distante" e meno grave rispetto ad analoghi interventi dell'Autorità⁴⁸, sostanzialmente a causa dell'agevole possibilità di "deselezione" del servizio aggiuntivo offerto in seno ai siti *internet* di Prenotazioni24⁴⁹.

50. La circostanza che, nel periodo oggetto di indagine, il [10-100%] dei clienti non abbia deselezionato la casella dell'assicurazione per annullamento volontario del viaggio nel corso del *booking*, sarebbe indicativa di una scelta commerciale "del tutto consapevole" da parte dei consumatori, condizionata prevalentemente da fattori esterni (come, ad esempio, l'andamento

⁴⁴ Secondo quanto dichiarato da Prenotazioni24, l'accordo col Vettore "risponde principalmente ad un interesse economico della stessa compagnia di navigazione che, grazie ai servizi offerti dal sito in questione moltiplica la propria visibilità e le occasioni di contatto con gli utenti, indipendentemente, dal fatto che questi contatti conducano ad una prenotazione da parte dell'utente, generando profitti anche per Prenotazioni24" (doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70584, pag. 17).

⁴⁵ Secondo quanto dichiarato da Prenotazioni24, "come la giurisprudenza italiana ha da tempo chiarito, l'attività di screen scraping consiste essenzialmente nel consentire all'utente di accedere alle tariffe praticate dalle singole compagnie senza dover visitare tutti i loro siti; e comprende il diritto del sito di comparazione di utilizzare i brand dei vettori senza che sia necessario un esplicito consenso da parte di questi e senza che dal suddetto utilizzo possa inferirsi alcuna violazione della normativa applicabile".

⁴⁶ Cfr. doc. del 2 dicembre 2021, prot. n. 90117 (pag. 8).

⁴⁷ Cfr. doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70584 (pagg. 20 – 22).

⁴⁸ Come ad es., "la tradizionale <<attivazione automatica di servizi aggiuntivi>>" nel settore della telefonia.

⁴⁹ Cfr. doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70584, pagg. 22-23: "nel caso di specie (i) la possibilità di disattivare il servizio è spiegata in modo molto diretto, chiaro ed esaustivo; (ii) la disattivazione risulta molto semplice e immediata, trattandosi semplicemente di deselezionare una casella; (iii) il box è posto subito prima della schermata che consente di finalizzare l'acquisto, ossia in un 'momento' nel quale l'attenzione del cliente si presume naturalmente essere massima; (iv) tutto ciò, a fronte di un consumatore particolarmente esperto e capace, come quello che utilizza i comparatori online. In questo scenario, è persino legittimo dubitare che l'esercizio richiesto al cliente possa correttamente definirsi come 'meccanismo di opt-out', e quindi assumere un qualsivoglia rilievo in considerazione del disposto dell'art. 65 del Codice del Consumo".

“stagionale” delle prenotazioni o la distanza tra le date di acquisto del biglietto e di viaggio)⁵⁰ e non, invece, dalla specifica conformazione dei siti di ricerca e acquisto del Professionista. Il Professionista aggiunge che il consumatore medio che accede e completa transazioni commerciali sui siti comparatori “è per definizione particolarmente esperto ed evoluto”, “sostanzialmente indenne da condizionamenti oltre che in grado di sfruttare a proprio esclusivo vantaggio, e non solo per l’acquisto, le informazioni ivi acquisibili⁵¹”.

51. Per quanto attiene alla condotta *sub D*), l’applicazione di una *fee* al cliente in caso di utilizzo del predetto mezzo di pagamento è frutto di una scelta imprenditoriale di Prenotazioni24 mirata ad offrire al pubblico un servizio “ricco di opzioni alternative” nell’ottica di garantire all’impresa maggiore competitività nel settore⁵²; tale scelta avrebbe carattere oneroso per la Società, solo parzialmente compensato dal “contributo” richiesto al passeggero⁵³ e, in ogni caso, non sarebbe fonte di ricavi specifici.

52. Prenotazioni24 rimarca che tale condotta sarebbe comunque adottata oltre che da altri operatori concorrenti anche per i pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

53. Dal punto di vista giuridico, il Professionista – sebbene consapevole del diverso e reiterato orientamento interpretativo dell’Autorità circa l’applicazione dell’art. 62 del Codice del Consumo⁵⁴ – oppone che la prescrizione di cui al secondo periodo del primo comma (“*Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d. lgs. 27.01.2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti ovvero, nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista*”) trovi ancoraggio nel considerando 54 della Direttiva 2011/83/UE⁵⁵ e, pertanto, ritiene che con il suddetto inciso il legislatore italiano abbia inteso riferirsi ai casi “*nei quali è il professionista a farsi carico della commissione richiesta dalla società di pagamento*”. Tale prescrizione, infatti, consentirebbe all’impresa “*di richiedere una commissione ai clienti che usino un certo strumento di pagamento, alla (sola) condizione che l’importo di tale contributo resti al di sotto delle spese sostenute dal professionista; ossia, esattamente quel che accade nel caso di specie*”.

⁵⁰ Il Professionista dichiara, altresì, che in epoca pre-pandemica la rinuncia all’assicurazione era significativamente maggiore del 50% (Cfr. doc. del 2 dicembre 2021, prot. n. 90117, pag. 9).

⁵¹ Nel tempo, secondo il Professionista, sarebbe emersa “*una nuova categoria di consumatori che sa utilizzare perfettamente lo strumento di internet, è in grado di leggere le informazioni riportate sui siti ed elaborarle a proprio esclusivo vantaggio, e non esita a sfruttare - a titolo del tutto gratuito - le informazioni ottenute durante la navigazione, utilizzando le stesse ad es. a fini meramente conoscitivi o per disegnare un’ipotesi di viaggio da acquistare altrove e in altro momento, in una sorta di free riding a danno di chi sostiene i costi necessari per offrire il servizio di comparazione e gestione del sito*”. Cfr. doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70584 (pagg. 12-13).

⁵² Cfr. doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70584 (pagg. 24 e ss.).

⁵³ “*L’accordo con Paypal in vigore sino allo scorso mese di agosto, infatti, prevedeva una commissione di importo particolarmente elevato interamente retrocessa da Prenotazioni24 alla multinazionale dei pagamenti, e compensata solo in parte dal <<contributo>> richiesto al cliente in caso di pagamento tramite Paypal*”.

⁵⁴ Il Professionista cita il provvedimento del 30.3.2017 nel caso PS10416 - GDF SUEZ-SISTEMI DI PAGAMENTO nonché il provvedimento del 1.12.2020 nel caso PS11637 - HW1- COMMISSIONE PAGAMENTO SU CARTA DI CREDITO.

⁵⁵ Secondo cui “*Ai professionisti dovrebbe in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l’uso di un dato mezzo di pagamento*”.

54. La condotta *sub E*), secondo Prenotazioni24 – limitata ai siti www.traghettilines.it e www.tirrenia-prenotazioni.it – sostanzierebbe una “*prassi del tutto innocua nonché ampiamente diffusa nel settore*”⁵⁶ che non avrebbe “*prodotto alcun effetto concreto a danno dei clienti*”⁵⁷.

55. Infine, la condotta *sub F*) non avrebbe in pratica “*avuto alcun effetto, non essendo mai stata applicata*” nei confronti di alcun cliente⁵⁸.

56. Prenotazioni24 conclude ravvisando l’impossibilità di irrogare una sanzione a chiusura del procedimento in esame a meno che non fosse “*puramente simbolica*”: ciò in ragione, in particolare, dell’“*ingiustificata durata della fase istruttoria*”, del comportamento osservato dalla società nel corso dell’indagine (di ampia collaborazione e inteso alla pronta rimozione delle criticità contestate), nonché del fatto che le condotte all’esame “*rappresentano, in più di un caso, vere e proprie prassi del settore, considerate legittime da tutti coloro che vi operano*”⁵⁹.

4) Le modifiche alle condotte adottate dal Professionista nel corso dell’istruttoria

57. Nel corso dell’istruttoria⁶⁰ Prenotazioni24 ha posto in essere progressivi interventi in seno ai quattro siti *internet* in esame (nella relativa *homepage*, in specifiche sezioni informative, in seno alle Condizioni Generali di Vendita praticate, nella procedura di *booking on line* ivi accessibile) direttamente incidenti sulle varie condotte contestate nella comunicazione di avvio, come di seguito, sintetizzati.

Sul sito www.tirrenia-prenotazioni.it

58. Dal 16 agosto 2021, sono state aumentate le dimensioni della dicitura “*a cura di Prenotazioni24*” già presente sulla *homepage* del medesimo sito e ridotte, al contempo, quelle della denominazione della compagnia “*intermediata*” Tirrenia. Dal 17 settembre 2021 sono state introdotte anche nuove modifiche grafiche, quali: a) enfasi cromatica e dimensionale al *brand* del professionista e all’annessa dicitura “*Agenzia rivenditrice Autorizzata Tirrenia*”, b) accentuazione delle differenze con il logo ufficiale di “*Tirrenia*”; c) revisione di tutto il materiale grafico e fotografico nonché dei testi già ivi presenti (in particolare, eliminando le foto della flotta Tirrenia e precisando che si tratta di sito gestito dall’Agenzia).

Sui siti *internet* www.traghettilines.it e www.tirrenia-prenotazioni.it

59. Dal 13 agosto 2021, il Professionista ha eliminato la preselezione automatica delle Condizioni Generali di Vendita e il relativo *box* è stato riposizionato all’interno della pagina *web* in modo da comparire comunque prima della sezione dedicata alla scelta del metodo di pagamento, dimodoché

⁵⁶ Cfr. doc. del 2 dicembre 2021, prot. n. 90117, pag. 10.

⁵⁷ Cfr. doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70584 (pag. 28).

⁵⁸ Il Professionista dichiara, altresì, che “*in uno dei soli 3 casi in cui è stata convenuta da un consumatore, la società si è costituita nel giudizio intentato dinanzi ad un tribunale tedesco e negli altri due casi si è costituita presso il domicilio del cliente*” (Cfr., ad es, doc. del 2 dicembre 2021, prot. n. 90117, pag. 10).

⁵⁹ Il Professionista aggiunge che “*In questo senso, il caso in esame rappresenta un ‘caso-pilota’, che giustifica semmai un semplice ammonimento che, nella denegata ipotesi di conferma dell’infrazione contestata, non potrebbe che risolversi nell’applicazione di una sanzione puramente simbolica e priva di qualsivoglia portata afflittiva*”. (Cfr. doc. del 2 dicembre 2021, prot. n. 90117, pag. 11).

⁶⁰ Cfr. doc. del 31 agosto 2021, prot. n. 67728; doc del 13 settembre 2021, prot. n. 70584; doc del 13 settembre 2021, prot. n. 70744; verbale di audizione in data 6 ottobre 2021; doc. del 13 ottobre 2021, prot. n.77993.

l'utente non possa procedere con l'acquisto del biglietto senza aver prima spuntato il riquadro in corrispondenza delle Condizioni Generali di Vendita;

Su tutti e quattro i siti internet oggetto di procedimento (www.traghettilines.it, www.tirrenia-prenotazioni.it, www.traghetti-grecia.it e www.traghetti-sardegna.it)

60. Dal 13 agosto 2021, il *box* contenente le Condizioni Generali di Vendita, nell'ambito del *booking on line*, è stato riposizionato all'interno della pagina *web*, in modo da comparire prima del *box* dedicato alla scelta del metodo di pagamento, imponendo così al cliente che intenda procedere con la prenotazione di confermare con una spunta la circostanza di aver letto le medesime condizioni prima di procedere con l'acquisto del biglietto.

61. Dal 13 agosto 2021, è stata eliminata la commissione già prevista in caso di opzione del cliente di pagamento *on line* mediante Paypal.

62. Dal 20 agosto 2021, il Professionista ha sostituito la preesistente clausola delle proprie CGV con la seguente: *“Eventuali controversie sono regolamentate dalla Legge italiana e sono devolute alla competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato italiano. In caso di controversie con soggetti IVA fruitori del servizio sarà competente il giudice del Foro di Livorno”*. Dal 13 ottobre 2021, la medesima clausola è stata ulteriormente modificata nel seguente testo: *“Per qualsiasi controversia avente origine dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto il foro competente è quello di Livorno. Nel caso di passeggero che riveste la qualifica di consumatore ai sensi della normativa italiana vigente, sarà esclusivamente competente il foro di residenza o domicilio dello stesso, se domiciliato o residente in Italia”*.

63. Dal 17 settembre 2021, il Professionista ha provveduto a eliminare la pre-selezione della casella relativa all'acquisto della copertura assicurativa durante il *booking on line*.

64. Dal 30 settembre 2021, i diritti di prenotazione vengono menzionati anticipatamente e inclusi nella pagina *web* di confronto prezzi, nel corso del *booking on line*.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

65. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse anche attraverso strumenti di telecomunicazione, in data 3 dicembre 2021 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, anche AgCom), ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo⁶¹.

66. Con comunicazione giunta il 30 dicembre 2021⁶², la suddetta Autorità ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le condotte descritte a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza delle medesime pratiche in contestazione. Dopo aver rilevato, in generale, il progressivo incremento dell'utilizzo quotidiano di *Internet* tra la popolazione italiana anche per l'acquisto di beni e servizi⁶³, l'AgCom ha ritenuto che tale strumento di comunicazione, impiegato

⁶¹ Docc. in pari data 03.12.2021, prott. n. 90441 e n. 90444.

⁶² Doc. prot. n. 96435.

⁶³ L'AgCom ha *“rilevato che l'utilizzo quotidiano di Internet tra la popolazione italiana è in costante crescita così come il numero di persone che, attraverso tale mezzo di comunicazione, hanno effettuato acquisti on line, che passa dal 56,4% nel 2019 al 60,2% nel 2020, avuto riguardo agli utenti Internet con più di 14 anni (Istat, indagine <<Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana – parte generale>>, anni 2019 e 2020) e che, quindi, Internet ha assunto una*

nel caso di specie, risulta *“idoneo a determinare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni contenute nel sito del Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando, in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line”*.

Pertanto, detta Autorità ha concluso che, *“allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie, il mezzo Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione”* delle condotte oggetto di parere.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

67. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento riguardano il settore del trasporto marittimo passeggeri, in data 3 dicembre 2021 è stato richiesto il parere all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, anche “ART”), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lettera a), del D. Lgs. n. 21/2014⁶⁴.

68. Con parere pervenuto il 23 dicembre 2021⁶⁵, l’ART precisa che le pratiche in esame non afferiscono a fattispecie contemplate dagli atti regolatori adottati in materia dalla stessa Autorità e, pertanto, con il rilascio del medesimo parere si *“intende fornire elementi di contesto volti all’individuazione delle disposizioni afferenti al proprio ambito di competenza che possano fungere da parametri normativi di riferimento ai fini della valutazione delle condotte contestate, nonché degli standard di diligenza richiesta ad un professionista del settore”*.

69. L’Autorità di vigilanza sul settore viene quindi al merito delle pratiche commerciali contestate, dopo aver richiamato alcune disposizioni rilevanti del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne⁶⁶ - rispetto al quale ART è investita di specifiche funzioni di vigilanza.

70. Quanto alla condotta *sub A)*, viene richiamata - con particolare riguardo all’intermediario nell’attività di vendita dei biglietti - la necessità di informare in modo trasparente la clientela in merito all’identificazione corretta della controparte contrattuale nonché di predisporre adeguati

valenza sempre maggiore per i cittadini nell’attività di acquisto di beni e servizi” (pag. 2 del parere).

⁶⁴ Docc. in pari data 03.12.2021, prott. nn. 90431 e 90438

⁶⁵ Doc. del 23 dicembre 2021, prot. n. 95312.

⁶⁶ ART richiama, anzitutto, le norme a fondamento delle proprie competenze e del potere di intervento nel settore, tra altri, del trasporto marittimo ed in particolare, il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, *relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004*. In base al considerando 1) *“l’azione dell’Unione nel settore del trasporto marittimo e delle vie navigabili interne dovrebbe essere rivolta, fra l’altro, a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, simile a quella offerta da altri modi di trasporto. Inoltre, andrebbero tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale”*; secondo il considerando 2) *“Poiché il passeggero che viaggia via mare e per vie navigabili interne è la parte più debole nel contratto di trasporto, è opportuno garantire a tutti i detti passeggeri un livello minimo di protezione. Nulla dovrebbe impedire ai vettori di offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli di quelle fissate nel presente regolamento”*. ART richiama, altresì, alcuni articoli del medesimo Regolamento comunitario, in particolare art. 4 (*“Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie”*), paragrafo 2; art. 5 (*“Altre parti di fatto”*); art. 7 (*“Diritto al trasporto”*) e 8 (*“Eccezioni e condizioni speciali”*), relativi ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta; art. 6 (*“Irrinunciabilità”*) secondo cui diritti e obblighi stabiliti dal medesimo regolamento non possono essere limitati/rinunciati anche per effetto di clausole derogatorie/restrittive del contratto di trasporto”; art. 18 (*“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”*) e 19 (*“Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo”*), circa i ristori spettanti ai passeggeri in caso di soppressione/ritardo nel servizio di trasporto; art. 21 (*“Ulteriori azioni risarcitorie”*) secondo cui resta fermo il diritto dei passeggeri di rivolgersi ai tribunali locali, secondo la legislazione nazionale, per ottenere risarcimenti connessi a perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto.

canali di contatto per consentire il tempestivo e agevole esercizio dei diritti del passeggero, soprattutto in caso di ritardo/cancellazione del trasporto⁶⁷. La condotta sub A), pertanto, *“potrebbe contribuire a rendere maggiormente difficoltoso, da parte dei passeggeri, l’esercizio dei diritti sanciti dal Regolamento”* comunitario.

71. In relazione alla condotta sub B), secondo ART sarebbe *“auspicabile, infatti, che il passeggero sia pienamente consapevole della presenza di voci di costo addebitate, per il mero servizio di intermediazione, da soggetti diversi dal vettore, che non formano parte degli importi che lo stesso vettore è tenuto a rimborsare o a includere nella base di calcolo della compensazione economica”*. Ciò anche in ragione del diritto alle forme alternative di ristoro previste dal Regolamento comunitario a beneficio dei consumatori eventualmente incisi da ritardo/soppressione della corsa.

72. Quanto alla condotta sub E)⁶⁸, siccome il passeggero è la parte più debole del contratto di trasporto, ART ritiene che debba essergli garantito almeno un livello minimo di protezione: sotto tale aspetto, *“la non immediata accessibilità delle condizioni generali di vendita potrebbe contribuire, infatti, ad aumentare la condizione di asimmetria informativa nella quale tipicamente la parte debole del contratto si trova”* ed altresì *“comprimere ulteriormente la possibilità, per il passeggero stesso, di comprendere esattamente il ruolo dell’intermediario (nella fattispecie, Prenotazioni24) rispetto alla controparte contrattuale che svolgerà il servizio”*.

73. Con riguardo, infine, alla condotta sub F), ART sottolinea l’importanza che venga resa correttamente l’indicazione sul foro competente per le controversie in vista della possibilità concreta di esercizio delle azioni risarcitorie spettanti al passeggero, in base all’ordinamento nazionale, soprattutto in ipotesi di responsabilità dell’intermediario nella diffusione di tempestive ed adeguate informazioni in merito ai ritardi/soppressioni nell’erogazione del trasporto.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

74. Il procedimento in esame concerne la valutazione dei vari comportamenti posti in essere da Prenotazioni24, a far data dal 2019, in relazione alle modalità di prospettazione delle caratteristiche della Società e dei servizi offerti su quattro siti *internet* riferibili alla medesima (www.tirrenia-prenotazioni.it, www.traghettilines.it, www.traghetti-grecia.it e www.traghetti-sardegna.it), segnatamente nel corso della procedura di ricerca e acquisto ivi accessibile ai consumatori. Ciò, in particolare, con riguardo: A) all’ambigua individuazione del Professionista contraente; B) alla prospettazione intempestiva e incompleta delle voci di costo addebitabili nella transazione; C) alla presentazione “preflaggata” di servizi – in realtà opzionali - contestualmente acquistabili; D) al carattere oneroso dell’opzione di utilizzo di determinati strumenti di pagamento; E) alla non immediata accessibilità delle condizioni generali di vendita praticate – risultanti “preflaggate” sui siti www.traghettilines.it e www.tirrenia-prenotazioni.it – nel corso del *booking*; F) all’erronea indicazione del “foro” competente alla trattazione delle controversie con i clienti-consumatori nel luogo ove ha sede legale il Professionista.

⁶⁷ In particolare, con riguardo alla tempestiva e corretta informativa al verificarsi delle suddette evenienze del ritardo/cancellazione; in merito alla scelta tra trasporto alternativo e rimborso e alle previste forme di assistenza; riguardo alla compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo nonché per la presentazione di eventuali reclami.

⁶⁸ Circa le condotte sub C e sub D, ART ravvisa essere aspetti *“rientranti nell’alveo degli spetti generali di tutela del consumatore disciplinati dal Codice del Consumo”* per i quali *“non vengono in rilievo, per quanto di competenza, specifiche considerazioni”*.

VI.1 Sulle questioni preliminari

75. Preliminarmente va respinta la tesi di Prenotazioni²⁴ secondo cui l’Autorità avrebbe avviato il procedimento tardivamente.

76. In merito, innanzitutto, si osserva che l’accertamento oggetto del presente provvedimento, riguardando una pluralità di condotte e di illeciti, non si fonda solamente sulle segnalazioni agli atti, ma anche sulle rilevazioni effettuate d’ufficio sui siti aziendali prima dell’avvio del procedimento e sulle ulteriori acquisizioni raccolte nel corso dell’istruttoria procedimentale.

77. Infatti, unicamente gli elementi sopravvenuti alle prime segnalazioni hanno consentito una sufficiente “messa a fuoco” delle fattispecie tale da consentire l’avvio di un procedimento all’esito di adeguata valutazione delle pregresse acquisizioni.

78. Del resto, come statuito – anche di recente⁶⁹ – dalla giurisprudenza amministrativa, il fatto che l’Autorità dia impulso a un procedimento “*a distanza temporale dalla segnalazione della possibile infrazione non può essere considerato di per sé come una violazione dei diritti delle imprese coinvolte, né un superamento dei termini procedurali, in quanto la stessa valutazione dell’esigenza di avviare o meno l’istruttoria può presentarsi complessa*”, così come avvenuto nel caso specifico.

79. Sul punto, vale la pena ricordare i principi espressi dalla Corte di Giustizia, secondo cui, in relazione all’applicazione delle regole di concorrenza, il mancato rispetto del termine ragionevole della durata del procedimento – ivi compresa la fase precedente alla comunicazione degli addebiti – può condurre all’annullamento delle decisioni di accertamento di un’infrazione qualora sia accertato che tale violazione abbia pregiudicato l’esercizio dei diritti di difesa delle imprese interessate che devono dimostrare in modo sufficientemente preciso il pregiudizio subito. Al di fuori di questa specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo.

80. Nel caso di specie, l’avvio temporalmente differito dell’istruttoria rispetto alle denunce ricevute, non risulta essere stato in alcun modo lesivo del principio dell’equo procedimento poiché il Professionista – come riportato – ha potuto esercitare pienamente i propri diritti di difesa e procedurali.

81. Non può, in ogni caso, condividersi l’altro assunto difensivo di Prenotazioni²⁴ secondo cui, nel caso *de quo*, un avvio più “tempestivo” dell’istruttoria avrebbe consentito al Professionista di intervenire prima ad eliminare le criticità contestate poiché ciò significherebbe riconoscere, irragionevolmente, che gli obblighi di diligenza e correttezza degli operatori commerciali nell’ambito dei rapporti di consumo vengano in essere solo e per effetto dell’enforcement dell’AGCM laddove, invece, essi sono evidentemente preesistenti ed imposti dal Codice del Consumo.

82. Inoltre, proprio la vigenza – e la diretta vincolatività – dell’articolata disciplina normativa a tutela dei consumatori esclude che possa considerarsi, quale esimente per il Professionista, la circostanza che lo stesso, nelle fattispecie in esame, si sia limitato ad uniformarsi a “*diffuse prassi di settore*”⁷⁰: seppure fosse, le “prassi” adottate da Prenotazioni²⁴ lungi dall’essere “*innocue*”

⁶⁹ Da ultimo, cfr. Consiglio di Stato, VI, Sentenza del 21.12.2021, n. 8492 (che conferma Tar Lazio, I Sez., Sent. n. 3252/2019) sul caso *PSI0620 - MAGGIORE-DEPOSITO CAUZIONALE E PRODOTTI ACCESSORI*.

⁷⁰ L’assunto è confortato anche da recenti pronunce giurisprudenziali: cfr. Tar Lazio, 23 dicembre 2015, n. 14508 (sul caso

(come assume la difesa della Società) sono risultate in realtà in palese contrasto con specifiche disposizioni della suddetta disciplina.

VI.2 Nel merito delle condotte

83. Sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, le condotte oggetto del presente provvedimento sono riconducibili a distinte violazioni del Codice del Consumo, in quanto aventi peculiari caratteristiche strutturali che giustificano la loro autonoma valutazione.

84. Con riguardo alla condotta *sub A*), dalle risultanze istruttorie sopra descritte emerge chiaramente che il sito *www.tirrenia-prenotazioni.it*, nel periodo dal 2019 e fino al 13 agosto 2021, abbia avuto un'impostazione grafica e contenutistica, tale da non rendere immediatamente percepibile ai consumatori il fatto che esso fosse riferibile e gestito esclusivamente da Prenotazioni24 e non dall'omonima compagnia di navigazione. La dicitura "Tirrenia" evocata in macro evidenza sulla *homepage* e reiterata in ogni pagina *web* accessibile al consumatore⁷¹, con carattere cromatico e grafico del tutto simile a quello presente nel sito della compagnia di navigazione, assieme alle immagini della flotta e alle descrizioni dedicate al Vettore sono risultate suscettibili di indurre gli utenti a ritenere, erroneamente, di trovarsi all'interno del sito internet del Vettore in luogo di quello di un intermediario.

85. Secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Autorità⁷², confermato dai giudici amministrativi⁷³, negli acquisti *on line* è evidentemente necessario che, sin dal contatto iniziale, la clientela venga debitamente informata sulle caratteristiche essenziali dei servizi offerti compresa, naturalmente, l'identificazione della controparte contrattuale: ciò anche – come sottolineato pure nel parere dell'ART – al fine di poter correttamente e tempestivamente esercitare diritti e prerogative spettanti nell'ambito del rapporto di consumo.

86. A tale necessità fa da contrappeso uno specifico obbligo del Professionista di trasparenza informativa nella propria comunicazione d'impresa mettendo a disposizione dei consumatori gli elementi essenziali per una immediata ed esaustiva comprensione dell'offerta economica pubblicizzata.

87. Pertanto, non possono condividersi le argomentazioni difensive del professionista a supporto dell'asserita correttezza delle modalità di presentazione dei propri siti *internet* atteso che, per la preminente necessità di libera e immediata autodeterminazione del consumatore, risulta del tutto irrilevante l'eventualità che informazioni più dettagliate possano essere reperite successivamente, in altre sezioni del sito (come, nel caso di specie, nella distinta sezione "chi siamo").

88. Inoltre, la circostanza che il sito dell'intermediario compaia ai primi posti nel *ranking* di ricerca *Google* appare rafforzare il convincimento dell'utente di accedere al sito della stessa compagnia di navigazione anche all'esito di una *query* che si limiti alla denominazione della stessa.

PS1437 - *Papillo immobili Roma Aurelia*) e Consiglio di Stato, VI, 26 marzo 2020, n. 2120 (sul caso PS6395 - *DHL-Tempi di consegna*).

⁷¹ Cfr. *supra*, immagini 1 e 4.

⁷² PS9315 FLYGO-CONFUSIONE CON SITO UFFICIALE, provv. n. 26173 del 14 settembre 2016.

⁷³ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, 2 dicembre 2019, n. 8277 (sul caso PS9315 – *Flygo – Confusione con sito ufficiale*); Tar Lazio, I, 2 maggio 2019, n. 5523, (sul caso PS10766 - *Volagratis - Servizi turistici on line*); Tar Lazio, 17 febbraio 2021, n. 01996 (sul caso Green Style – Offerta impianto fotovoltaico).

89. Sul punto, va specificato che, lungi dal negare la possibilità di Prenotazioni24 di sottoscrivere accordi commerciali con le compagnie di trasporto per la collocazione dei relativi titoli di viaggio, nonché di promuovere/migliorare la visualizzazione del proprio sito sui principali motori di ricerca attraverso la *search engine optimization*, qui sono in contestazione unicamente le oggettive modalità – opache, omissive e/o confusorie – con le quali è stato proposto ai consumatori il complessivo servizio di intermediazione dell’agenzia *web* per conto del Vettore.

90. Tanto premesso, la condotta posta in essere dal professionista non risulta conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile da un operatore dello specifico settore delle agenzie di viaggio *on line* al fine della comprensione, da parte degli utenti, della natura “intermediata” delle proposte commerciali nonché delle specifiche caratteristiche del servizio offerto, ivi compresi il prezzo effettivo della transazione e la natura del Professionista.

91. Pertanto, la condotta in questione costituisce una pratica commerciale scorretta in contrasto con gli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, del Codice del Consumo.

92. Riguardo alla condotta *sub B)*, le acquisizioni istruttorie attestano che Prenotazioni24, nel periodo compreso tra il 2019 e il 30 settembre 2021, ha prospettato tardivamente al consumatore – solo in fase di riepilogo della transazione, nel corso della procedura di ricerca e acquisto di titoli di viaggio del trasporto marittimo sui siti *internet* www.traghettilines.it e www.tirrenia-prenotazioni.it – esistenza e importo di diritti di prenotazione pretesi per la conclusione della transazione.

93. La suddetta pratica commerciale si pone in contrasto con gli articoli 20 e 21, comma 1, lettera *d)*, del Codice del Consumo in quanto elusiva di informazioni rilevanti – quale la reale entità dei costi del servizio, ivi compresi eventuali sovrapprezzi, di variabile importo – di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere in tempo una consapevole decisione di natura commerciale.

94. Risulta chiaramente che Prenotazioni24 abbia deviato dall’orientamento – consolidato anche in sede giurisdizionale – secondo cui, nel rapporto di consumo, il Professionista ha l’obbligo di chiarezza e completezza fin dal primo contatto con il consumatore, il quale dev’essere posto nelle condizioni di poter valutare l’offerta economica nei suoi elementi essenziali – ivi comprese le modalità di calcolo e le varie componenti del prezzo – al fine di percepirne la portata, senza omissioni o ambiguità, e poter conseguentemente operare una consapevole scelta commerciale⁷⁴.

95. Inoltre, modalità non decettive di presentazione del prezzo implicano che questo debba includere, fin dall’inizio, ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile *ex ante*, di modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile al medesimo l’esborso finale⁷⁵.

96. Nel caso specifico – come rilevato anche nel parere dell’ART – la tempestiva evidenziazione dei diritti di prenotazione – quale specifica remunerazione dell’attività di intermediazione della vendita di biglietti – costituisce, altresì, uno degli elementi che, in seno ai siti c.d. “*mono-marca*” gestiti da Prenotazioni24 (come www.tirrenia-prenotazioni.it), avrebbe consentito al consumatore di essere edotto della reale identità del Professionista-contraente anche in vista del corretto indirizzamento di richieste per l’eventuale, successivo esercizio di diritti/prerogative scaturenti dal contratto (come,

⁷⁴ *Ex plurimis*: Consiglio di Stato, VI, 10 dicembre 2020, n. 7852, sul caso PS3330 – AGOS – *problematiche varie*; Tar Lazio, I, 2 maggio 2019, n. 5523, sul caso PS10766 - VOLAGRATIS - *Servizi turistici on line*; Tar Lazio, I, 25 ottobre 2018, n. 10328, sul caso PS10612 – MYWAYTICKET *Mercato Secondario*; Tar Lazio, I, 31 marzo 2017, n. 4114, sul caso PS3049 - PREZZI SPETTACOLI MUSICALI - *Diritto di prevendita*.

⁷⁵ Cfr., tra varie, Tar Lazio, I, 21 gennaio 2015, n. 994, sul caso PS6410/IP198 – MSC Crociere.

ad esempio, i vari ristori previsti in caso di annullamento volontario del viaggio da parte del passeggero oppure per cancellazione della corsa da parte del Vettore).

97. Sulla medesima pratica, non può condividersi l'assunto difensivo della Società secondo il quale la rappresentazione dei diritti di prenotazione in una fase avanzata del processo d'acquisto sarebbe prassi "*ineludibile*" nel corso del *booking* (dipendendo l'importo di tali voci di costo dalle scelte effettuate dal cliente): al riguardo, il suddetto carattere "*ineludibile*" appare sostanzialmente smentito dalle modifiche apportate volontariamente da Prenotazioni24 in seguito all'avvio dell'istruttoria (in esito alle quali i diritti di prenotazione risultano ora menzionati anticipatamente e inclusi nella pagina *web* di confronto prezzi, nel corso della procedura di ricerca e acquisto titoli di viaggio); inoltre, il carattere asseritamente "*diffuso*" tra gli operatori del settore della pratica commerciale scorretta non può costituire oggettiva esimente per il Professionista che la ponga e la mantenga volontariamente in essere.

98. Con riguardo alla condotta *sub C*), dalle acquisizioni in atti – in particolare dalle rilevazioni d'ufficio, dalle ammissioni del Professionista, nonché dalle successive modifiche apportate dallo stesso – è emerso che sui siti aziendali riferibili a Prenotazioni24 in esame, nel corso del processo di acquisto, è risultata preselezionata la voce relativa all'"*assicurazione*" comportante una spesa supplementare per l'acquirente. Tale spesa - pari a 15,30 euro e, evidentemente, afferente a servizio distinto e accessorio rispetto a quello principale del trasporto - in assenza di un'azione di de-selezione da parte del consumatore, si è aggiunta automaticamente al prezzo del servizio offerto dalla Società.

99. Per la valutazione di siffatta condotta occorre fare riferimento all'art. 65 del Codice del Consumo, la cui *ratio* consiste nella tutela dell'effettiva libertà di scelta del consumatore, che risulta compromessa laddove non si richieda - prima e al fine dell'insorgere del vincolo contrattuale - l'espressione di un consenso attivo a una proposta del professionista comportante qualsiasi pagamento supplementare.

100. Come ribadito anche in molteplici precedenti dell'Autorità (non soltanto nel settore della telefonia ma anche per quello dei trasporti)⁷⁶, con tale disposizione, il legislatore ha espressamente sancito il divieto "*di ogni sistema di opt-out*" a vantaggio dell'opposto sistema dell'*opt-in*, ritenuto, per evidenti ragioni, maggiormente rispettoso dell'autonomia di scelta del consumatore e non lesivo della piena consapevolezza dell'acquisto⁷⁷.

101. Il carattere assoluto e generalizzato del suddetto divieto legislativo impedisce, altresì, di condividere le argomentazioni difensive di Prenotazioni24 circa il presunto carattere "*agevole*" - nella fattispecie attenzionata - della de-selezione effettuabile dal consumatore nonché riguardo all'asserita "*alta profilatura*" del consumatore che acceda ai siti di comparazione e acquisto di servizi di trasporto⁷⁸.

⁷⁶ Cfr. ad es, PS10803 - BUDGETAIR SWEEP 2016 (Prov. n. 27167 del 9 maggio 2018).

⁷⁷ La ratio della norma è in ogni caso chiaramente espressa nella Relazione illustrativa all'atto del governo per il recepimento della Direttiva 2011/83/CE, che relativamente a tale articolo, infatti, affermava: "*Si tratta di una disposizione innovativa rispetto al sistema previgente che amplia la tutela del consumatore, laddove subordina eventuali pagamenti supplementari sempre al consenso espresso del consumatore. Ricalca pedissequamente il contenuto dell'art. 22 della direttiva. Prevede il divieto di ogni sistema di opt-out di acquisizione del consenso del consumatore, impedendo l'utilizzo di opzioni prestabili che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare*".

⁷⁸ Si richiama che il Professionista, nelle proprie memorie difensive, ha sostenuto che il *consumatore medio* che accede e completa transazioni commerciali sui siti comparatori "*è per definizione particolarmente esperto ed evoluto*", "*sofisticato e*

102. Va osservato, poi, che la stessa percentuale indicata dalla Società (il [10-100%]) relativa ai clienti che, nel periodo oggetto di indagine, non hanno de-selezionato la casella del servizio accessorio dell'assicurazione, appare, a differenza di quanto sostenuto nelle difese, un indice estremamente significativo circa la possibilità di acquisti non del tutto consapevoli da parte degli acquirenti riguardo al servizio accessorio preopzionato.

103. Pertanto, la predisposizione, da parte di Prenotazioni24, di una clausola c.d. *opt-out* - nel corso del *booking on line* sui siti aziendali *www.tirrenia-prenotazioni.it*, *www.traghettilines.it*, *www.traghetti-grecia.it* e *www.traghetti-sardegna.it* - a fronte di un pagamento supplementare per la fruizione di un servizio accessorio a quello principale, risulta idonea a sviare i consumatori da una decisione commerciale pienamente consapevole e costituisce, per le ragioni sopra esposte, una violazione dell'art. 65 del Codice del Consumo.

104. Con riguardo alla condotta *sub D)* dall'istruttoria è emerso che il Professionista, nel periodo compreso tra il 2019 e il 3 agosto 2021, ha proposto alla clientela, nel corso del *booking on line* su tutti e quattro i siti *internet* aziendali oggetto di indagine, la possibilità di utilizzare un mezzo di pagamento (PayPal) applicando un'ulteriore *fee* di variabile importo. Tale pratica si pone in evidente contrasto con l'art. 62 del Codice del Consumo, che vieta espressamente l'applicazione al consumatore di addebiti aggiuntivi in correlazione alla scelta e all'utilizzo di specifici mezzi di pagamento per la transazione con il Professionista. Come richiamato anche dal Professionista, l'orientamento più volte espresso sul punto dall'Autorità⁷⁹ è quello secondo cui, allo stato, in assenza di una specificazione, da parte del legislatore, dei casi in cui è consentito derogare al divieto di cui all'articolo 62 - di applicare ai consumatori un supplemento direttamente collegato o ricollegabile all'uso di un determinato strumento di pagamento - si deve ritenere che tale divieto valga, indifferentemente, nei confronti di tutti i professionisti e per tutti gli strumenti di pagamento.

105. Siffatta interpretazione dell'art. 62 è stata confermata anche di recente dai giudici amministrativi, secondo cui essa sarebbe "*l'unica interpretazione possibile a fronte di un precetto chiarissimo rispetto al quale non fit interpretatio*"; ciò in quanto, "*la norma in questione, non consente ai professionisti di imporre alla clientela spese supplementari in relazione all'uso di un determinato strumento di pagamento e, sia pure implicitamente, alla modalità di utilizzo dello stesso strumento di pagamento, né la peculiarità del caso o la circostanza che la fattispecie presenti aspetti originali o inediti, vale ad escludere l'applicabilità della norma in questione al caso in esame*"⁸⁰.

106. Con riguardo alla condotta *sub E)* va osservato, sulla scorta delle acquisizioni istruttorie, che la limitata accessibilità delle condizioni generali di vendita praticate dal Professionista sui quattro siti *internet* aziendali qui attenzionati - esclusivamente durante il *booking* con collocazione del relativo *link* solo in calce alla pagina del pagamento - e la presenza di un *box* prefliggato relativo

attento" e, pertanto, sarebbe sostanzialmente indenne da condizionamenti.

⁷⁹ *Ex plurimis*, PS11041 - START ROMAGNA-COMMISSIONI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO (delibera n. 27324 del 13 settembre 2018); vedansi anche le distinte delibere in pari data 20 settembre 2017 relative ai casi PS10720 Green Network S.p.A. COMMISSIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (prov. n. 26759); PS10721 - E.ON-COMMISSIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (Prov. n. 26760); PS10722 - EDISON-COMMISSIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (Prov. n. 26761); PS10724 - SORGENIA-COMMISSIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (Prov. n. 26762); PS10728 - A2A-COMMISSIONI MODALITÀ DI PAGAMENTO (Prov. n. 26763).

⁸⁰ Tar Lazio, I, 5 marzo 2021, n. 2762 (sul predetto caso PS10724 - SORGENIA). Vedasi anche Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 7703/2021 del 18 novembre 2021 (sul caso PS10767-Opodo).

all'accettazione delle medesime condizioni su due dei predetti siti aziendali⁸¹, configura oggettivamente un sistema inteso a spingere verso l'effettuazione diretta del pagamento del servizio indipendentemente – e già prima – che il consumatore possa conoscere tutte le caratteristiche del contratto.

107. Inoltre, come rilevato anche nel parere reso da ART sul presente caso, la non immediata accessibilità delle condizioni generali di vendita può contribuire ad aumentare la condizione di asimmetria informativa in cui, tipicamente, si trova il consumatore, quale parte debole del rapporto di consumo.

108. Pertanto, la pratica si pone in contrasto con gli artt. 20 e 22 Codice del Consumo in quanto non solo evidentemente omissiva riguardo a tutte le necessarie informazioni da trasferire al consumatore in anticipo sulla conclusione dell'acquisto, ma anche elusiva della diligenza professionale pretendibile dai professionisti del settore.

109. Sul punto, non possono condividersi gli assunti difensivi di Prenotazioni24 tesi a giustificare tale pratica illegittima sul presupposto che essa avrebbe carattere “diffuso” tra i concorrenti nel mercato di riferimento.

110. E, ancora, in merito all'asserito carattere solo “formale” di tale violazione contestata dall'Autorità - in quanto afferente a modalità di prospettazione che non avrebbe “*prodotto alcun effetto concreto a danno dei clienti*”⁸², si richiama il principio - costantemente ribadito anche dai giudici amministrativi - secondo cui la natura dell'illecito consumeristico è di mero pericolo e la sua configurabilità, nel caso concreto, prescinde dall'effettivo verificarsi di un pregiudizio in danno dei consumatori⁸³.

111. Con riguardo alla condotta *sub F*), l'individuazione, in seno alle Condizioni generali di vendita praticate da Prenotazioni24, del foro deputato alla risoluzione delle controversie con i consumatori in quello ove la Società ha sede legale integra la palese violazione dell'art. 66-*bis* del Codice del Consumo atteso che, per le medesime controversie, tale norma stabilisce espressamente la competenza territoriale inderogabile del “*giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato*”.

112. Non possono, sul punto, condividersi gli assunti difensivi di Prenotazioni24 circa la sostanziale improduttività di effetti lesivi della clausola contestata “*non essendo mai stata applicata*” ad alcun cliente⁸⁴; ciò in quanto l'indicazione erronea del foro competente alla risoluzione delle controversie con i consumatori si pone palese contrasto con la normativa di riferimento ed è idonea a incidere sull'esercizio dei diritti di difesa del consumatore.

⁸¹ www.traghettilines.it e www.tirrenia-prenotazioni.it.

⁸² Si fa riferimento alle controdeduzioni difensive del Professionista in merito a tale pratica: cfr. doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70584, pag. 28.

⁸³ “*Non occorre individuare un concreto pregiudizio delle ragioni dei consumatori, in quanto è la stessa potenzialità lesiva, al fine di evitare anche solo in astratto condizionamenti e/o orientamenti decettivi, che consente di ascrivere la condotta nel quadro dell'illecito di <<mero pericolo>> in quanto intrinsecamente idonea a configurare le conseguenze che il codice del consumo ha invece inteso scongiurare*” (Cfr. TAR Lazio: n. 6446 del 3 luglio 2009, n. 218 del 10 gennaio 2017 e n. 2245 del 20 febbraio 2020; Consiglio di Stato: n. 1425 del 27 febbraio 2020).

⁸⁴ Cfr. doc del 2 dicembre 2021, prot. n. 90117, pag.10.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

113. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

114. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 19 gennaio 2012, n. 209).

115. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

116. Con riguardo alla gravità delle violazioni, si tiene conto, in tutte le fattispecie in esame: i) della dimensione economica del Professionista⁸⁵; ii) dell'ampia diffusione delle pratiche commerciali che nel caso di specie sono idonee a ledere i diritti degli utenti-clienti del Professionista; iii) della specificità del settore, nel quale il consumatore acquirente si trova in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al Professionista; iv) della modalità di diffusione dell'offerta realizzata attraverso il sito *internet* che, come rilevato anche da AgCom, è mezzo di comunicazione suscettibile di raggiungere una molteplicità di consumatori.

117. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che, dopo l'avvio del procedimento, il professionista sia intervenuto per interrompere tutte le condotte contestate le quali sono effettivamente cessate prima della conclusione del procedimento. In particolare:

- la pratica commerciale *sub A*) è stata posta in essere a decorrere dal 2019⁸⁶ e fino al 30 settembre 2021⁸⁷, ed è cessata in esito alle varie modifiche grafiche apportate al sito *www.tirrenia-prenotazioni.it*, mirate al definitivo chiarimento per gli internauti della diretta riferibilità del sito medesimo a Prenotazioni24Srl, quale intermediario nella vendita di biglietti di trasporto per conto dell'omonima Compagnia di navigazione;

- la pratica commerciale *sub B*) è stata posta in essere a decorrere dal 2019⁸⁸ e fino al 30 settembre 2021⁸⁹, momento in cui il Professionista ha provveduto a menzionare i *diritti di prenotazione* praticati in via anticipata, includendoli nella pagina *web* di confronto prezzi, nel corso del *booking on line* sui quattro i siti oggetto di istruttoria;

⁸⁵ Prenotazioni24 ha progressivamente acquisito una posizione consolidata nello specifico settore di mercato e, come indicato all'inizio, il fatturato per l'anno 2020 è stato pari a quasi 14 milioni di euro, in crescita rispetto all'anno precedente.

⁸⁶ Doc. del 23 ottobre 2019, prot. n. 68743.

⁸⁷ Verbale di audizione in data 6 ottobre 2021.

⁸⁸ Docc. del 30 luglio 2019, prot. n. 52446, e del 13 ottobre 2021, prot. n. 77993.

⁸⁹ Verbale di audizione in data 6 ottobre 2021.

- la condotta *sub C*) è stata posta in essere a decorrere dal 2019⁹⁰ e fino al 17 settembre 2021⁹¹, allorquando Prenotazioni24 ha provveduto ad eliminare la preselezione della casella relativa all'acquisto della copertura assicurativa, nel corso del *booking on line*, sui quattro siti internet oggetto di istruttoria.

- la condotta *sub D*) è stata posta in essere a decorrere dal 2019⁹² e fino al 13 agosto 2021⁹³, momento in cui il Professionista ha provveduto ad eliminare la commissione già prevista in caso di opzione del consumatore verso il mezzo di pagamento PayPal, in caso di acquisto on line su tutti e quattro i siti oggetto di istruttoria;

- la pratica commerciale *sub E*) è stata posta in essere, sui siti internet *www.traghettilines.it* e *www.tirrenia-prenotazioni.it*, a decorrere dal 2019⁹⁴ e fino al 13 agosto 2021⁹⁵, allorquando Prenotazioni24 ha eliminato la preselezione automatica delle condizioni generali di vendita con ricollocazione del relativo box, all'interno della pagina web di riferimento, in modo da comparire prima della sezione dedicata alla scelta del metodo di pagamento.

- la condotta *sub F*) è stata posta in essere a decorrere dal 2019⁹⁶ e fino al 13 ottobre 2021⁹⁷, allorquando, in tutti e quattro i siti internet oggetto di istruttoria, il Professionista ha provveduto a sostituire la preesistente clausola sull'individuazione del foro per le controversie con i consumatori con altra aderente alle prescrizioni di cui all'art. 66 bis del Codice del Consumo⁹⁸.

118. Con riguardo alla pratica commerciale scorretta *sub A*), nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto - oltre che dei criteri di cui ai punti da *i*) a *iv*) *supra* - anche del pregiudizio derivante ai consumatori in ordine all'ambigua prospettazione del Professionista controparte contraente al fine dell'esercizio di prerogative e diritti derivanti dal contratto.

119. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Prenotazioni24 S.r.l. nella misura di 100.000 € (centomila euro).

120. Con riguardo alla pratica commerciale scorretta *sub B*), nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto - oltre che dei criteri di cui ai punti da *i*) a *iv*) *supra* - anche del pregiudizio derivante ai consumatori dalla prospettazione intempestiva e incompleta di tutte le voci di costo addebitabili nella transazione con il Professionista, con particolare riguardo ai diritti di prenotazione.

121. Alla luce di quanto esposto, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Prenotazioni24 S.r.l. nella misura di 200.000 € (duecentomila euro).

⁹⁰ Doc. del 13 settembre 2021, prot. n. 70584 (pag. 22).

⁹¹ Verbale di audizione in data 6 ottobre 2021.

⁹² Doc. dell'8 ottobre 2021, prot. n. 77179.

⁹³ Doc. del 31 agosto 2021, prot. n. 67728.

⁹⁴ Doc. del 30 luglio 2019, prot. n. 52446.

⁹⁵ Doc. del 31 agosto 2021, prot. n. 67728.

⁹⁶ Doc. del 30 luglio 2019, prot. n. 52446.

⁹⁷ Doc. 13 ottobre 2021, prot. n. 77993.

⁹⁸ Si richiama che, dal 20 agosto 2021, la clausola in questione accessibile sui suddetti siti recita: "*Eventuali controversie sono regolamentate dalla Legge Italiana e sono devolute alla competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato italiano. In caso di controversie con soggetti IVA fruitori del servizio, sarà competente il giudice del foro di Livorno*".

122. Con riguardo alla condotta *sub C*), nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto, oltre che dei criteri di cui ai punti da *i*) a *iv*) *supra*, anche del pregiudizio derivante ai consumatori dalla prospettazione preflagata di un servizio in realtà di natura accessoria e distinto dalla prestazione principale.

123. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Prenotazioni24 S.r.l. nella misura di 250.000 € (duecentocinquantamila euro).

124. Con riguardo alla condotta *sub D*), nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto - oltre che dei criteri di cui ai punti da *i*) a *iv*) *supra* - anche del pregiudizio derivante ai consumatori per l'illegittimo addebito di una *fee* relativa alla scelta di un determinato mezzo di pagamento.

125. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Prenotazioni24 S.r.l. nella misura di 200.000 € (duecentomila euro).

126. Con riguardo alla pratica commerciale scorretta *sub E*), nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto - oltre che dei criteri di cui ai punti da *i*) a *iv*) *supra* - anche del pregiudizio derivante ai consumatori dall'accentuazione della posizione di asimmetria informativa tipica del mercato, conseguente alla prospettazione preflagata delle condizioni generali di vendita praticate dal Professionista.

127. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Prenotazioni24 S.r.l. nella misura di 75.000 € (settantacinquemila euro).

128. Con riguardo alla condotta *sub F*), nel valutare la gravità della violazione, si tiene anche conto - oltre che dei criteri di cui ai punti da *i*) a *iv*) *supra* - anche del pregiudizio derivante ai consumatori dalla dell'erronea informazione resa in merito alla corretta instaurazione del procedimento in caso di controversia con la Società.

129. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Prenotazioni24 S.r.l. nella misura di 75.000 € (settantacinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e in conformità al parere dell'Autorità di regolazione dei Trasporti, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub A*) risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*) ed *f*), del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante prospettazione ingannevole od omissione di informazioni rilevanti e tempestive in merito all'individuazione del Professionista contraente, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e in conformità al parere dell'Autorità di regolazione dei Trasporti, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub B*) risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante prospettazione ingannevole od omissione di informazioni rilevanti e tempestive circa il costo complessivo dei titoli di viaggio, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in riferimento ad elemento rilevante per una consapevole decisione commerciale;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta *sub C*) costituisce una violazione dell’art. 65 del Codice del Consumo;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta *sub D*) costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e in conformità al parere dell’Autorità di regolazione dei Trasporti, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub E*) risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, in quanto idonea, in base alla presenza, durante la transazione *on line*, di *box* preflaggato relativo all’accettazione delle condizioni generali di vendita, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, compromettendone la piena consapevolezza, in riferimento all’integrale e preventiva conoscenza delle caratteristiche dei servizi offerti nonché dei diritti e vincoli derivanti dal contratto;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e in conformità al parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta *sub F*) viola l’art. 66-*bis* del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Prenotazioni24 S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*) ed *f*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione;

b) che la condotta descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Prenotazioni24 S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera *d*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione;

c) che la condotta descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Prenotazioni24 S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell’art. 65 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione;

d) che la condotta descritta al punto II, lettera D), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Prenotazioni24 S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione;

e) che la condotta descritta al punto II, lettera E), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Prenotazioni24 S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione;

f) che la condotta descritta al punto II, lettera F), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Prenotazioni24 S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'art. 66-*bis* del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione;

g) di irrogare alla società Prenotazioni24 S.r.l., per la violazione accertata *sub* lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);

h) di irrogare alla società Prenotazioni24 S.r.l., per la violazione accertata *sub* lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro);

i) di irrogare alla società Prenotazioni24 S.r.l., per la violazione accertata *sub* lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro);

l) di irrogare alla società Prenotazioni24 S.r.l., per la violazione accertata *sub* lettera d), una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro);

m) di irrogare alla società Prenotazioni24 S.r.l., per la violazione accertata *sub* lettera e), una sanzione amministrativa pecuniaria di 75.000 € (settantacinquemila euro);

n) di irrogare a Prenotazioni24 S.r.l., per la violazione accertata *sub* lettera f), una sanzione amministrativa pecuniaria di 75.000 € (settantacinquemila euro).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12146 - CRÉDIT AGRICOLE-BONIFICO Istantaneo

Provvedimento n. 30001

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTE la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito Crédit Agricole o Banca), in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Il bilancio d'esercizio della Banca, al 31 dicembre 2020, ha registrato un fatturato, calcolato in linea con quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall'art. 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni, di circa 7,5 miliardi di euro.

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne la condotta consistente nel proporre insistentemente il "*bonifico istantaneo*" ai correntisti che procedono al pagamento tramite bonifico *on line*, con l'effetto di determinare, qualora procedano con la modalità istantanea, l'esborso di una commissione più elevata.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**1) L'iter del procedimento**

3. In data 22 settembre 2021 è stato avviato nei confronti di Crédit Agricole il procedimento istruttorio PS12146 relativo alla condotta sopra descritta¹.

4. In data 12 ottobre 2021² la società Crédit Agricole forniva risposta alla richiesta di informazioni formulata con l'avvio del procedimento e presentava le proprie argomentazioni difensive.

5. In data 27 ottobre 2021 Crédit Agricole è stata sentita in un'audizione, nel cui ambito sono state richieste ulteriori informazioni³.

¹ Cfr. Doc. n. 2.

² Cfr. Doc. n. 3.

³ Cfr. Doc. n. 6 Verbale audizione.

6. In data 5 novembre 2021 la società ha fornito risposta alla richiesta di informazioni formulata nel corso dell'audizione⁴.

7. Successivamente, con nota dell'8 novembre 2021, sono state richieste ulteriori informazioni alla società che ha risposto in data 11 novembre 2021⁵.

8. In data 2 dicembre 2021 veniva comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento⁶.

9. In data 22 dicembre 2021, la società Crédit Agricole ha presentato le memorie conclusive⁷.

10. In data 10 gennaio 2022, sono state inviate richieste di parere alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. I pareri sono pervenuti rispettivamente nelle date del 26 gennaio e del 1° febbraio 2022.

2) *Le evidenze acquisite*

11. Le modalità con le quali la Banca ha informato e sollecitato i clienti all'utilizzo del sistema del "bonifico istantaneo" nel proprio sito e nell'area specifica "homebanking" del singolo cliente sono le seguenti.

Con riferimento all'informativa resa nel sito della Banca, prima dell'avvio del procedimento istruttorio, nella sezione bonifici, si leggeva la seguente frase: "*Devi trasferire una somma di denaro in tempo reale? Grazie al servizio di Instant Payment puoi trasferire fino a 15.000€ in 10 secondi. **SEMPLICE E SICURO** Il Bonifico Istantaneo funziona in modo semplice e garantisce sicurezza e tracciabilità del pagamento, si accede al servizio da Internet Banking e dall'app (Nowbanking Privati e Nowbanking Piccole Imprese). **24H SU 24 7 GIORNI SU 7** Potrai inviare bonifici istantanei 24 ore su 24, 7 giorni su 7, verso le Banche che hanno aderito al servizio, una volta eseguito il pagamento non è più revocabile. Il nuovo servizio ti verrà proposto automaticamente dalla tua piattaforma al termine della compilazione di un bonifico ordinario*" [sottolineatura aggiunta].

12. Tale informazione è stata modificata, infatti, successivamente all'avvio del procedimento laddove la Banca ha eliminato all'interno del proprio sito, nella sezione bonifici, la frase "*Il nuovo servizio ti verrà proposto automaticamente dalla tua piattaforma al termine della compilazione di un bonifico ordinario*"⁸.

13. In merito alla modalità di utilizzo del servizio "bonifico istantaneo", l'istruttoria ha rilevato che il cliente può accedere al servizio *home banking* tramite *web*, o *App*. Nel caso del *web*, deve effettuare i seguenti passaggi per eseguire un pagamento mediante bonifico: 1) cliccare nella sezione "Pagamenti" l'opzione "Bonifici"; 2) inserire i dati relativi al pagamento e successivamente cliccare "Proseguì"; 3) dare esecuzione al bonifico digitando sul bottone di una delle due alternative proposte: "bonifico standard" o "bonifico istantaneo", insieme ai costi di ciascuna; 4) concludere il

⁴ Cfr. Doc. n. 7.

⁵ Cfr. Doc. nn. 8 e 9.

⁶ Cfr. Doc. n. 10.

⁷ Cfr. Doc. n. 14.

⁸ La Banca nell'audizione del 27 ottobre 2021 ha precisato che la complessiva informativa sul bonifico istantaneo era stata inserita nel 2018 con lo scopo di richiamare l'attenzione del cliente sulla novità del prodotto, allora introdotto, che ha caratteristiche peculiari come la non revocabilità.

pagamento confermando i dati come riepilogati nell'apposita schermata cliccando su "Autorizza ora".

14. Il cliente per effettuare un bonifico può anche utilizzare la *App* messa a disposizione dalla Banca. Nel periodo luglio 2018-settembre 2020, la versione dell'*App* utilizzata era denominata "Nowbanking", mentre da settembre 2020 a luglio 2021, coesistevano due versioni dell'*App*, quella denominata "Nowbanking" e una nuova denominata "Crédit Agricole Italia", entrambe scaricabili e accessibili dai clienti della Banca. Da luglio 2021 è presente solo l'*App* "Crédit Agricole Italia". Con l'*App* "Nowbanking" il cliente dall'*home page* dell'*App* poteva aprire un menù e selezionare la voce "Pagamenti" da cui poteva selezionare l'opzione "Bonifici". Una volta compilati tutti i campi obbligatori con i dati del pagamento, cliccando su "Esegui" la Banca effettuava in automatico una verifica per accertare se il cliente poteva scegliere se effettuare il bonifico solo in modalità ordinaria ovvero anche in modalità istantanea. Qualora fosse stato possibile accedere a quest'ultima alternativa (bonifico non superiore a 15.000 euro), veniva visualizzato un *pop-up* nel quale erano proposte le due modalità attraverso le quali il cliente avrebbe potuto dare esecuzione al bonifico. Nel *pop-up* erano inserite le informazioni relative al bonifico istantaneo: immediatezza, non revocabilità, costi aggiuntivi rispetto al bonifico ordinario. Sulla base della scelta effettuata il cliente concludeva l'operazione confermando la disposizione di pagamento inserita.

15. Il cliente che invece accede al servizio *home banking* attraverso l'*App* "Crédit Agricole Italia.", disponibile negli *store* come *App Store* e *Play Store*, da settembre 2020, deve effettuare i seguenti passaggi per eseguire un bonifico: 1) selezionare la sezione "Pagamenti" scegliendo la modalità "Bonifico" proposta nella schermata successiva; 2) inserire i dati relativi al pagamento; 3) scegliere la modalità di esecuzione del bonifico optando per una delle due alternative previste "bonifico istantaneo" ovvero "bonifico ordinario"; in questo caso la Banca preseleziona in automatico la modalità bonifico ordinario; 4) confermare ovvero modificare la scelta effettuata relativa alla modalità di esecuzione del bonifico, essendo riproposto, anche se nella fase precedente è stata scelta la modalità ordinaria, il bonifico istantaneo; 5) concludere il pagamento confermando i dati riepilogativi ivi compresa la modalità di esecuzione, cliccando su "Autorizza".

16. Sino all'11 ottobre 2021, nella pagina destinata alla scelta della tipologia di bonifico (fase 3 di cui sopra), accanto all'opzione "Arriva subito" (bonifico istantaneo) compariva la scritta "Suggerito". Inoltre, anche quando, non seguendo il suggerimento, il cliente optava per il bonifico ordinario, nella pagina destinata alla conferma della modalità di bonifico prescelta (ossia durante la fase 4 di cui sopra), l'opzione del bonifico istantaneo veniva riproposta ancora una volta in forma preimpostata tramite una casella colorata in verde e nella quale appariva la scritta "Procedi con istantaneo", mentre la casella "Procedi con ordinario" appariva di colore bianco e doveva essere oggetto di una nuova scelta da parte del cliente, attraverso un apposito (e secondo) *click* senza il quale non era possibile accedere al bonifico in modalità ordinaria.

Nella versione dell'*App* rilasciata l'11 ottobre 2021, la Banca ha apportato interventi grafici nella pagina di scelta della modalità del bonifico (fase 3 di cui sopra), nella quale, accanto ad "Arriva subito", il termine "SUGGERITO" è stato sostituito con "Real Time". Inoltre, nella pagina successiva (fase 4 di cui sopra) nella quale compaiono le caselle "Procedi con Istantaneo" e "Procedi con Ordinario" la casella del bonifico istantaneo non è più preimpostata con il colore verde, ma è bianca.

3) *Le argomentazioni difensive del professionista*

17. La Banca, con note pervenute nelle date del 12 ottobre, 5 novembre e 22 dicembre 2021, ha precisato che con l'App "Crédit Agricole Italia" pubblicata a settembre 2020, la Banca medesima ha inteso diversificare il percorso che il cliente deve seguire per effettuare un bonifico a distanza a seconda che utilizzi il servizio di *home banking* nella sua versione *web*, oppure *App*. In particolare, l'App si rivolge a quei clienti che hanno l'esigenza di veder eseguite e completate con immediatezza le proprie operazioni bancarie. Tuttavia la Banca ha deciso di non preselezionare in automatico la modalità istantanea, per la quale viene semplicemente utilizzato il termine "Suggerito" ritenendosi il bonifico istantaneo più conforme alle esigenze del cliente, e sempre per il medesimo motivo, è stato reintrodotta il bonifico istantaneo nell'ulteriore fase del processo di conferma. Infatti, nella schermata di conferma della modalità di esecuzione del bonifico, viene riproposto il bonifico istantaneo in considerazione del fatto che un cliente che utilizza un *device* che privilegia la velocità di esecuzione, deve beneficiare di un ulteriore *step* di controllo che richiami la sua attenzione sulla scelta che sta effettuando.

18. Ad avviso della Banca non si può configurare alcuna ipotesi di indebito condizionamento del consumatore in relazione all'uso dell'App Crédit Agricole Italia, essendo il consumatore reso edotto, in tutte le fasi necessarie per completare l'operazione bancaria, delle due opzioni disponibili e per le quali riceve le informazioni necessarie. Il termine "Suggerito" ha una valenza di consiglio, raccomandazione e non di condizionamento e comunque, nella fase di scelta della modalità di bonifico, il consumatore ha di fronte i due tasti del bonifico ordinario e istantaneo e quindi può scegliere quale opzione preferisce. Il fatto che vi sia un ulteriore passaggio di conferma della modalità di bonifico è irrilevante dato che non viene riproposto solo il bonifico istantaneo ma entrambi.

19. Né si può affermare che il semplice suggerimento possa coartare la libertà di scelta in quanto "la pratica per essere aggressiva necessita di un *quid pluris* che provochi una sorta di manipolazione concreta o anestetizzi abilmente la volontà dell'utente, non incidendo meramente e semplicemente sul suo diritto a conoscere le informazioni necessarie ad effettuare una libera e consapevole scelta, ma che si concretizzi in una condotta che sia addirittura capace di coartare il comportamento (e quindi la libertà di scelta) dell'utente" (Consiglio di Stato, sentenza n. 2631/2021). Inoltre, la condotta non ha avuto alcun effetto pratico di condizionamento sulle scelte dei consumatori considerando che la stessa è cessata l'11 ottobre 2021.

20. Con riferimento alla durata della condotta la Banca ha precisato che l'App è stata rilasciata negli store nel mese di settembre 2020 e non è stata l'unica app in uso essendo affiancata dall'App Nowbanking, non oggetto di contestazione, da settembre 2020 fino a luglio 2021. Pertanto qualsiasi profilo di illiceità può essere ricondotto solamente al momento in cui l'App Crédit Agricole Italia è stata l'unica scaricabile dal consumatore (luglio 2021) o quantomeno al momento in cui è stata rilasciata negli store (settembre 2020). Inoltre, nel periodo in cui le due App sono coesistite negli store, fino a luglio 2021, la quasi totalità di clienti che ha effettuato pagamenti mediante bonifico sul canale mobile, ha utilizzato l'App Nowbanking.

IV. PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

21. Poiché la condotta oggetto del presente procedimento riguarda il settore creditizio, in data 10 gennaio 2022 è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1-bis del Codice del Consumo.

22. Con parere pervenuto in data 26 gennaio 2022⁹, la Banca d'Italia osservava che *“non si rilevano motivi ostativi alle valutazioni riservate all'Autorità, considerato che le condotte contestate non assumono rilievo ai fini della normativa di tutela di competenza della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti nonché di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi a pagamento”*.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *web* e *App*, in data 10 gennaio 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

24. Con parere pervenuto in data 1° febbraio 2022¹⁰ l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dopo aver premesso di limitare le sue valutazioni alle comunicazioni effettuate dal professionista a mezzo *internet*, ha precisato che *“il mezzo di comunicazione utilizzato risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni contenute sul sito del Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line”*.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

25. Oggetto del procedimento è la modalità con la quale la Banca ha informato e sollecitato i clienti all'utilizzo del sistema del “bonifico istantaneo” nell'App *Crédit Agricole Italia*, nella versione precedente a quella rilasciata l'11 ottobre 2021.

Le evidenze riportate in fatto mostrano che, sino all'11 ottobre 2021, nella pagina dove veniva scelta la tipologia di bonifico, accanto alla opzione *“Arriva subito”* (bonifico istantaneo) compariva la scritta *“Suggerito”*. Inoltre, nella successiva pagina dove si confermava la modalità di bonifico prescelto, veniva riproposta, anche a coloro che già avevano optato per la modalità ordinaria, la scelta del bonifico istantaneo in una casella preimpostata con il colore verde dove appariva la scritta *“Procedi con istantaneo”*, mentre la casella *“Procedi con ordinario”* appariva di colore bianco e doveva essere oggetto di una nuova scelta da parte del cliente attraverso un apposito *click* senza il quale non era possibile accedere al bonifico in modalità ordinaria.

26. Si rileva che l'uso del termine *“Suggerito”* riferito al bonifico istantaneo nella pagina di scelta iniziale del servizio, nonché la riproposizione con la casella preimpostata in verde del bonifico istantaneo nella pagina di conferma della modalità del servizio, in opposizione all'eventuale scelta del bonifico ordinario già fatta dal cliente, sono modalità che insistentemente sollecitano il

⁹ Cfr. Doc. n. 17.

¹⁰ Cfr. Doc. n. 18.

consumatore a scegliere l'opzione del bonifico istantaneo inducendolo a privilegiare tale opzione e così condizionandolo indebitamente nella scelta della tipologia di bonifico da effettuare.

Pertanto, diversamente dalle argomentazioni della Società, il termine “*Suggerito*” non può essere interpretato nel significato di mero consiglio, ma costituisce una precisa indicazione a tenere un determinato comportamento, anche in considerazione del fatto che nella schermata successiva l'uso del colore verde per la casella di scelta del bonifico istantaneo costituisce, di fatto, una preselezione e una forma per condizionare il consumatore alla scelta del bonifico istantaneo, tanto che solo formulando la scelta diversa per il sistema “ordinario” il cliente avrebbe fatto cambiare colorazione e quindi impostazione rispetto alla modalità di pagamento bonifico istantaneo (diventando bianca la casella relativa).

27. Pertanto, tale condotta costituisce una violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto idonea a esercitare un indebito condizionamento e a limitare considerevolmente la libertà di comportamento del consumatore medio in relazione alla scelta della tipologia di bonifico da utilizzare inducendolo così ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

28. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

29. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

30. Con riguardo alla gravità della pratica, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del profilo di aggressività che ha contraddistinto la condotta della Parte. Si tiene, inoltre, conto della dimensione economica del professionista (al 31 dicembre 2020 il fatturato, calcolato in linea con quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall'art. 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni, è stato di circa 7,5 miliardi di euro) e dell'ampiezza di diffusione della condotta, realizzata attraverso l'App della Banca, che ha permesso di raggiungere una vasta platea di consumatori consistente nel complesso dei correntisti che utilizzano i *device* mobili per l'attività di *home banking*.

31. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la condotta sia stata posta in essere da Crédit Agricole Italia S.p.A. a decorrere dal mese di settembre 2020 e fino all'11 ottobre 2021.

32. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Crédit Agricole Italia S.p.A. nella misura di 1.000.000 € (unmilione di euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità ai pareri della Banca d'Italia e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta nel par. II risulta scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a esercitare un indebito condizionamento e a limitare considerevolmente la libertà

di scelta del consumatore medio in relazione alla scelta della tipologia di bonifico inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso;

DELIBERA

a) che la condotta descritta al par. II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Crèdit Agricole Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli art. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;

b) di irrogare alla società Crèdit Agricole Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 € (unmilione di euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i

maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS11990 - TIKTOK-CRYSTAL DROPS

Avviso di proroga del termine di conclusione del procedimento

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di proroga dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS11990.

La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di proroga del procedimento, sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento, atteso l'esito infruttuoso del tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del medesimo procedimento istruttorio, operato in data 12 maggio 2021 tramite il Consolato Generale d'Italia a New York. La comunicazione inviata per posta raccomandata è infatti ritornata al Consolato mittente per mancato recapito.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS11990.

PS11990 - TIKTOK-CRYSTAL DROPS

Comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento

Oggetto: **proroga del termine di conclusione del procedimento PS11990**, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015.

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 29 aprile 2021 nei confronti della Società in indirizzo, si comunica che l'Autorità, nella sua adunanza del 22 febbraio 2022, ha deliberato di prorogarne di sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze istruttorie legate agli adempimenti procedurali necessari per la conclusione del procedimento, anche alla luce dell'attuale stadio dell'azione comunitaria coordinata dalla Commissione europea nei confronti di TikTok Technology Limited.

Pertanto, il termine di conclusione del procedimento è prorogato al 24 maggio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Calabrò

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXII- N. 7 - 2022

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
